



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea  
Magistrale  
in  
Amministrazione, finanza e  
controllo

Tesi di Laurea

***Reverse charge e  
split payment: l'impatto  
sulla finanza del settore  
delle costruzioni***

**Relatore**

Ch. Prof. Giorgio Stefano Bertinetti

**Laureanda**

Gaia Deppieri

Matricola 863232

**Anno Accademico**

2020 / 2021



# **REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT: L'IMPATTO SULLA FINANZA DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI**

## **INDICE**

<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>1</b>
<b>CAPITOLO 1</b> .....	<b>3</b>
<b>I TRATTI FONDAMENTALI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT</b> .....	<b>3</b>
1.1. IVA: i tratti fondamentali .....	3
1.1.1. Natura e finalità dell'IVA .....	5
1.1.2. I tre requisiti essenziali dell'IVA .....	7
1.1.3. La neutralità dell'IVA: gli istituti della rivalsa e della detrazione .....	12
1.2. Il contrasto alle frodi IVA: <i>reverse charge</i> e <i>split payment</i> .....	15
1.2.1. I tratti generali dell'istituto del <i>reverse charge</i> .....	18
1.2.2. I tratti generali dell'istituto dello <i>split payment</i> .....	27
1.3. I metodi di riscossione dell'IVA secondo il regime ordinario, il <i>reverse charge</i> e lo <i>split payment</i> a confronto .....	37
<b>CAPITOLO 2</b> .....	<b>43</b>
<b>IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN ITALIA: IMPRESE E ANDAMENTO</b> .....	<b>43</b>
2.1. Le imprese del settore delle costruzioni .....	43
2.1.1. La composizione del settore delle costruzioni .....	43
2.1.2. L'ampiezza del settore delle costruzioni .....	47
2.1.3. Le caratteristiche delle imprese del settore delle costruzioni.....	50
2.2. L'andamento del settore delle costruzioni in Italia .....	54
2.2.1. L'andamento del settore delle costruzioni nel periodo pre-crisi .....	55
2.2.2. L'andamento del settore delle costruzioni nel periodo post-crisi .....	61
<b>CAPITOLO 3</b> .....	<b>81</b>
<b>GLI EFFETTI SCATURITI DALL'APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI DEL REVERSE CHARGE E DELLO SPLIT PAYMENT</b> .....	<b>81</b>
3.1. I pareri degli esperti sugli istituti del <i>reverse charge</i> e dello <i>split payment</i> .....	81
3.2. Gli effetti derivanti dall'applicazione di <i>reverse charge</i> e <i>split payment</i> .....	87
3.2.1. Gli effetti derivanti dall'applicazione di <i>reverse charge</i> e <i>split payment</i> nei confronti dello Stato .....	88

3.2.2. Gli effetti derivanti dall'applicazione di <i>reverse charge</i> e <i>split payment</i> nei confronti del soggetto che opera in qualità di cedente (o prestatore).....	92
<b>CAPITOLO 4.....</b>	<b>99</b>
<b>ANALISI DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI <i>REVERSE CHARGE</i> E <i>SPLIT PAYMENT</i> SULLE IMPRESE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI .....</b>	<b>99</b>
4.1. Lo scopo dell'analisi .....	99
4.2. Il campione oggetto di analisi .....	102
4.3. I risultati dell'analisi sulle imprese di costruzioni a livello aggregato.....	103
4.4. Gli effetti derivanti dall'applicazione di <i>reverse charge</i> e <i>split payment</i> su alcune imprese del campione.....	110
<b>CONCLUSIONI .....</b>	<b>115</b>
<b>APPENDICE A.....</b>	<b>117</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>125</b>
<b>SITOGRAFIA.....</b>	<b>131</b>

## INTRODUZIONE

*Reverse charge* e *split payment* sono due istituti, tuttora vigenti nell'ordinamento italiano, che agiscono sul meccanismo di liquidazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, in deroga a quella che è la disciplina ordinaria. Si tratta di misure, di natura eccezionale, idonee, secondo il legislatore, a limitare e combattere il fenomeno delle frodi fiscali in materia di IVA, relativamente al quale l'Italia si trova, ancor oggi, ai primi posti tra i Paesi dell'Unione Europea. Esse prevedono che il cessionario (o committente) di un'operazione imponibile IVA, anziché il cedente (o prestatore), sia investito dell'onere di effettuare il versamento dell'imposta direttamente nelle casse statali, poiché considerato maggiormente adempiente verso l'Erario, permettendo, così, allo Stato di riscuotere delle somme che, altrimenti, non diverrebbero entrate tributarie.

Seppur in un primo momento concepiti come temporanei, tali istituti sono stati oggetto di molteplici proroghe, l'ultima delle quali concessa dal Consiglio dell'Unione Europea lo scorso luglio, che ha stabilito l'operatività dello *split payment* fino al 30 giugno 2023, accendendo nuovamente il dibattito in merito alla necessità di tali misure, scatenando le reazioni contrarie da parte di fiscalisti ed esperti del mondo imprenditoriale, che sin dalla loro introduzione hanno manifestato dei dubbi circa la loro applicazione, lamentando l'eccessiva onerosità degli stesse per il sistema economico nazionale.

Tra i settori economici colpiti in misura maggiore si rinviene quello delle costruzioni, soprattutto dal 2015, anno caratterizzato non solo dall'introduzione dello *split payment*, bensì anche dall'estensione dell'ambito applicativo del *reverse charge*. Le associazioni di categoria del settore invocano, infatti, la revoca di tali misure, poiché dalla loro adozione sembrano scaturire degli effetti negativi, afferenti soprattutto alla sfera finanziaria, per le imprese di costruzioni, contribuendo ad aggravare ulteriormente la situazione del settore, che nell'ultimo decennio ha dovuto affrontare un periodo di forte difficoltà.

Dopo una breve esposizione degli elementi fondamentali concernenti la disciplina dell'IVA, nonché degli istituti dello *split payment* e del *reverse charge*, si descrive il meccanismo ordinario di riscossione dell'imposta e le modifiche che vengono apportate allo stesso in caso di applicazione di tali misure, per poi tracciare una breve panoramica del settore delle costruzioni, dalla sua ampiezza e composizione, al suo andamento da prima che la crisi economica interessasse il nostro Paese e, in particolare, il settore a partire dagli ultimi anni della

prima decade del XXI secolo ad oggi. Il mondo delle costruzioni, dopo un periodo di forte espansione, ha vissuto un'importante fase di contrazione sia in termini di produzione, che di investimenti ed occupazione, dovendo convivere con fenomeni quali il razionamento del credito e il ritardo nei pagamenti, soprattutto da parte delle Pubbliche Amministrazioni, che hanno messo a dura prova la sopravvivenza delle imprese.

Ci si intende successivamente focalizzare, descrivendoli in modo dettagliato, sugli effetti che *reverse charge* e *split payment* procurano per i soggetti coinvolti nella loro applicazione: se per lo Stato l'adozione di queste misure configura un beneficio, agendo in un'ottica di riduzione dell'evasione dell'imposta e permettendogli, così, di usufruire di maggiori disponibilità monetarie, in capo a coloro che operano in qualità di fornitore nell'operazione si genera una situazione creditoria fisiologica per quanto riguarda l'Imposta sul Valore Aggiunto, che può provocare per loro tensioni sul fronte della liquidità.

In ultimo, si vuole indagare la portata degli impatti che sono derivati dall'applicazione dei due istituti sulle imprese di costruzioni ed individuare eventuali reazioni da parte delle stesse, mediante lo svolgimento, previa individuazione di un campione ritenuto idoneo a tal fine, di un'analisi condotta a livello aggregato sui dati di bilancio, supportata dalla raccolta di testimonianze di alcune tra le realtà oggetto di indagine.

# CAPITOLO 1


## I TRATTI FONDAMENTALI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, *REVERSE CHARGE* E *SPLIT PAYMENT*

1.1. IVA: i tratti fondamentali – 1.1.1. Natura e finalità dell'IVA – 1.1.2. I tre requisiti essenziali dell'IVA – 1.1.3. La neutralità dell'IVA: gli istituti della rivalsa e della detrazione – 1.2. Il contrasto alle frodi IVA: *reverse charge* e *split payment* – 1.2.1. I tratti generali dell'istituto del *reverse charge* – 1.2.2. I tratti generali dell'istituto dello *split payment* – 1.3. I metodi di riscossione dell'IVA secondo il regime ordinario, il *reverse charge* e lo *split payment* a confronto

### 1.1. IVA: i tratti fondamentali

L'IVA, acronimo di Imposta sul Valore Aggiunto, è un'imposta di matrice comunitaria, introdotta in Italia nel 1972, appartenente alla più ampia categoria delle imposte sui consumi, che rappresenta una delle primarie fonti di entrate tributarie per il Paese.


**Figura 1.1** – Il gettito IVA in Italia nel periodo 2013-2020 in termini assoluti<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Fonte: elaborazione personale di dati contenuti nei bollettini delle entrate tributarie del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi a gennaio-dicembre 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, disponibili al link [https://www1.finanze.gov.it/finanze3/entrate\\_tributarie/##testata](https://www1.finanze.gov.it/finanze3/entrate_tributarie/##testata)

In valore assoluto il gettito raccolto tramite l'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto risulta essere, come esposto in Figura 1.1, costantemente in crescita negli anni tra il 2013, in cui si sono registrate entrate tributarie per IVA pari a 112.273 milioni di euro, e il 2019, in cui il gettito IVA in Italia ha toccato quota 136.883 milioni di euro. Nel 2020 si rileva, invece, una diminuzione del gettito IVA rispetto al 2019 di circa 13.000 milioni di euro, legata anche alla contrazione dei consumi a causa della pandemia da COVID-19.

**Figura 1.2 – Incidenza del gettito IVA in Italia nel periodo 2013-2020 in termini percentuali<sup>2</sup>**



La Figura 1.2 evidenzia come l'IVA rappresenti la principale imposta indiretta in Italia, apportando singolarmente una percentuale compresa tra il 58% e il 64% del gettito riscosso tramite le imposte indirette nel periodo compreso tra il 2013 e il 2020. Inoltre, le entrate tributarie per IVA in tale periodo rappresentano tra il 26% e il 29% della totalità delle entrate tributarie annue per Italia.

Se, da un lato, l'IVA rappresenta una fonte considerevole di entrate per le casse dello Stato, dall'altro è un'imposta che si presta alle frodi. Prima di trattare due istituti nati al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione relativa all'Imposta sul Valore Aggiunto, ossia *reverse charge* e *split payment*, se ne esaminano i tratti fondamentali.

<sup>2</sup> Fonte: elaborazione personale di dati contenuti nei bollettini delle entrate tributarie del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi a gennaio-dicembre 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020

### 1.1.1. Natura e finalità dell'IVA

L'imposta sul Valore Aggiunto è un'imposta generale sui consumi, istituita in sede europea, che abbraccia tutte le fasi del processo produttivo e distributivo fino al commercio al minuto. Nel 1967 il Consiglio della Comunità Economica Europea (CEE) ha emanato due direttive, che rappresentano le prime fonti del diritto in materia di Imposta sul Valore Aggiunto. Con la Direttiva n. 67/227/CEE dell'11 aprile 1967 il Consiglio della CEE ha manifestato la volontà di creare un sistema comune di Imposta sul Valore Aggiunto, mentre la Direttiva n. 67/228/CEE del medesimo giorno ha delineato quelle che sono la struttura e le modalità di applicazione di tale sistema. La Comunità Economica Europea ha, dunque, richiesto agli Stati membri di far subentrare al sistema di imposte sulla cifra d'affari vigente all'epoca l'Imposta sul Valore Aggiunto<sup>3</sup>.

L'Italia ha recepito tali atti normativi comunitari con il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito anche Decreto IVA), che, ancor oggi, pur essendo stato oggetto di notevoli variazioni, rappresenta la primaria, ma non unica, fonte del diritto interna in materia di IVA nell'ordinamento italiano<sup>4</sup>. Numerose modificazioni e integrazioni hanno caratterizzato anche la disciplina IVA a livello unionale, che ha visto susseguirsi numerose direttive<sup>5</sup>. Attualmente è la Direttiva n. 2006/112/CE, con i successivi aggiornamenti, a costituire il riferimento comunitario principale in materia.

Essendo l'IVA un'imposta comunitaria, parte del gettito raccolto tramite la sua applicazione da parte degli Stati membri è destinato all'Unione Europea, ma non è questo l'unico motivo alla base della sua istituzione.

La finalità sottostante l'introduzione di un sistema comune di Imposta sul Valore Aggiunto è, infatti, quella di raggiungere uno degli obiettivi principali del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ossia quello di «*instaurare (...) un mercato comune, che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle del mercato interno*»<sup>6</sup>, raggiungibile, secondo quanto esposto al considerando n. 3 della Direttiva n. 67/227/CEE dell'11 aprile 1967, tramite «*un'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, che sia*

---

<sup>3</sup> Si veda l'art. 1 della Direttiva n. 67/227/CEE del Consiglio della Comunità Economica Europea dell'11 aprile 1967

<sup>4</sup> A tal riguardo, PORTALE R., *IVA – Imposta sul Valore Aggiunto 2013*, Giuffrè Editore, 2013, p. 16; MANDÒ G., MANDÒ D., *Manuale dell'Imposta sul Valore Aggiunto*, XXXIII edizione, IPSOA, 2014, pp. 5-9

<sup>5</sup> Sull'evoluzione della normativa comunitaria in materia di IVA, si veda MANDÒ G., MANDÒ D., *cit.*, pp. 1-5; PORTALE R., *cit.*, pp. 5-6,

<sup>6</sup> Considerando n. 1 della Direttiva n. 67/227/CEE del Consiglio della CEE dell'11 aprile 1967

*diretta ad eliminare, per quanto possibile, i fattori che possono falsare la concorrenza tanto sul piano nazionale quanto sul piano comunitario»<sup>7</sup>.*

La scelta di ricorrere ad una forma di imposizione come quella dell'Imposta sul Valore Aggiunto risiede nel fatto che il suo modello di funzionamento sia considerato idoneo al fine di impedire trattamenti differenziati<sup>8</sup> da parte degli Stati membri sia tra la produzione nazionale e quella di un altro Stato membro, sia tra prodotti interni concorrenti che possono divergere tra loro per la lunghezza del ciclo produttivo-distributivo, ossia per il numero di passaggi che intercorrono tra l'avvio della produzione e la vendita al cliente finale.

A tal fine si è ritenuto, quindi, di dover abbandonare modelli di imposta sui consumi cumulativa (o "a cascata") ed optare per una imposta plurifase sul valore aggiunto<sup>9</sup>. Ciò è avvenuto anche in Italia, dove l'Imposta sul Valore Aggiunto ha preso il posto dell'IGE, acronimo di Imposta Generale sull'Entrata. IGE e IVA sono due tipologie di imposizione sui consumi diverse tra loro<sup>10</sup>: se l'IGE è, come pure l'IVA, un'imposta plurifase, che va, dunque, ad interessare ciascuna fase del processo di produzione e distribuzione di beni e servizi, a differenza di quest'ultima è di tipo cumulativo, considerando, in ciascuna fase di applicazione, come imponibile il valore pieno del bene. L'IVA, invece, è un'imposta generale sui consumi<sup>11</sup> plurifase non cumulativa, ma sul valore aggiunto, ossia calcolata sull'incremento di valore del bene o servizio in ciascuna fase del processo produttivo-distributivo<sup>12</sup>.

Quella sul valore aggiunto risulta essere una tipologia di imposizione considerata, secondo Giancarlo e Dario Mandò, esperti in materia tributaria, come *«il mezzo tecnico più semplice col quale, pur attraverso la tassazione delle varie fasi, viene raggiunto il risultato di attuare, nella definitiva portata del tributo, una imposizione generale sui consumi proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi e indipendentemente dal numero dei trasferimenti che intervengono nel processo di produzione e distribuzione, prima del momento impositivo finale prescelto evitandosi così ogni effetto di cumulo»<sup>13</sup>.*

---

<sup>7</sup> Considerando n. 3 della Direttiva n. 67/227/CEE del Consiglio della CEE dell'11 aprile 1967

<sup>8</sup> Si veda TESAURO F., *Istituzioni di diritto tributario – Vol. 2 Parte speciale*, XI edizione, UTET giuridica, 2018, p. 221

<sup>9</sup> A tal riguardo, si veda il considerando n. 5 della Direttiva n. 67/227/CEE del Consiglio della CEE dell'11 aprile 1967

<sup>10</sup> Sul confronto tra IGE e IVA, si veda MELIS G., *Manuale di diritto tributario*, G. Giappichelli Editore, 2019, pp. 732-733

<sup>11</sup> In quanto imposta sui consumi rientra nel novero delle imposte indirette, andando a colpire un indice indiretto di capacità contributiva

<sup>12</sup> Sui modelli di imposizione sui consumi, si veda TESAURO F., *cit.*, p. 221; MANDÒ G., MANDÒ D., *cit.*, p. 731;

<sup>13</sup> MANDÒ G., MANDÒ D., *cit.*, p. 3

Questa definizione, così come anche quanto scritto all'art. 2 della Direttiva n. 67/227/CEE del Consiglio della CEE<sup>14</sup>, sintetizza i tratti caratteristici fondamentali dell'Imposta sul Valore Aggiunto<sup>15</sup>. Innanzitutto, l'IVA è un'imposta che riguarda la generalità delle operazioni riguardanti beni e servizi destinati al consumo. Inoltre, si tratta di un'imposta proporzionale, determinata applicando alla base imponibile la percentuale stabilita sulla base della normativa vigente, la cui riscossione avviene non alla fine del processo di produzione-distribuzione del prodotto, ma durante tutte le sue fasi, indipendentemente dal numero di operazioni che lo caratterizzano. Ciò implica che, a differenza di quanto avviene per le imposte cumulative, l'imposta pagata su un determinato bene o servizio non risente della lunghezza del ciclo di produzione e distribuzione e che, quindi, a parità di valore aggiunto, l'importo da versare all'Erario sarà il medesimo. Infine, l'Imposta sul Valore Aggiunto possiede il carattere della neutralità, ottenuto grazie al meccanismo della rivalsa – detrazione, trattato al paragrafo 1.1.3., che permette ai contribuenti di diritto, chiamati al versamento dell'IVA all'Erario, di non essere incisi dall'imposta, la quale grava economicamente in modo esclusivo sul consumatore finale, che rappresenta il contribuente di fatto in quanto titolare della capacità contributiva e sul quale viene, dunque, traslato l'onere economico del tributo. È necessario precisare che si tratta di un concetto di “neutralità tendenziale”<sup>16</sup>, essendoci delle fattispecie in cui l'IVA incide anche sui contribuenti di diritto.

### **1.1.2. I tre requisiti essenziali dell'Imposta sul Valore Aggiunto**

L'art. 1 del Decreto IVA, rubricato “operazioni imponibili”, recita che *«l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di impresa o nell'esercizio di arti e professioni»*<sup>17</sup>. Oltre a fornirne una definizione, tale disposizione permette di individuare i c.d. requisiti (o caratteristiche essenziali) affinché un'operazione possa essere qualificata come imponibile e, quindi, rilevante ai fini IVA.

---

<sup>14</sup> I commi 1 e 3 dell'art. 2 della Direttiva n. 67/227/CEE del Consiglio della CEE datata 11 aprile 1967 recitano rispettivamente che *«il principio del sistema comune di imposta sul valore aggiunto consiste nell'applicare ai beni e ai servizi un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero di transazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente la fase dell'imposizione»* e che *«il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto è applicato fino allo stadio del commercio al minuto incluso»*

<sup>15</sup> A tal riguardo, TESAURO F., *cit.*, pp. 222-224; PORTALE R., *cit.*, p. 6


<sup>16</sup> Si veda BEGHIN M., *Diritto tributario*, III edizione, Wolters Kluwer, 2017, pp. 667-676

<sup>17</sup> Art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di “istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto”

L'imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione dinanzi a trasferimenti che si caratterizzano per la presenza simultanea di tre requisiti, di cui alla Figura 1.3:

- Requisito oggettivo;
- Requisito soggettivo;
- Requisito territoriale.

**Figura 1.3 – I requisiti dell'Imposta sul Valore Aggiunto<sup>18</sup>**



Oltre a tale tipologia di operazioni, vi sono anche le c.d. “operazioni non imponibili” ed “operazioni esenti”, le quali, a differenza delle prime, non fanno sorgere un debito d'imposta, ma richiedono in ugual modo l'adempimento da parte dei soggetti passivi dell'imposta di obblighi di carattere formale e, tra di loro, divergono per il fatto che le operazioni esenti, al contrario delle operazioni non imponibili, compromettono il diritto alla detrazione dell'imposta<sup>19</sup>, di cui al paragrafo successivo.

Dal punto di vista oggettivo, un'operazione è imponibile se rientra in una delle seguenti categorie:

- Cessioni di beni, di cui all'art. 2 del Decreto IVA;
- Prestazioni di servizi, di cui all'art. 3 del Decreto IVA;
- Importazioni, di cui all'art. 67 del Decreto IVA.

<sup>18</sup> Fonte: elaborazione personale di quanto disposto dall'art. 1 del D.P.R. n. 633/1972

<sup>19</sup> Sulla classificazione delle operazioni in “operazioni imponibili”, “operazioni non imponibili” e “operazioni escluse”, si veda TESAURO F., *cit.*, p. 226; MANDÒ G., MANDÒ D., *cit.*, pp. 18-19

L'ordinamento italiano considera cessioni di beni rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA «*gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere*»<sup>20</sup>. Sono, quindi, inclusi in tale concetto non solo i contratti, ma anche quegli altri atti giuridici che implicano effetti traslativi o costitutivi di diritti reali, che abbiano, però, l'attributo dell'onerosità, intesa come presenza di una controprestazione<sup>21</sup>. I commi 2 e 3 dell'art. 2 del Decreto IVA, invece, fanno rispettivamente un elenco delle fattispecie di “operazioni assimilate alle cessioni di beni” che, pur non avendo tutti i connotati richiesti per qualificarsi come tali, rientrano tra le operazioni rilevanti ai fini IVA, e delle ipotesi di esclusione dal campo di applicazione dell'imposta<sup>22</sup>.

L'altro requisito di tipo oggettivo per l'applicazione dell'IVA è rappresentato dalle prestazioni di servizi, la cui definizione dalla normativa comunitaria è data in modo residuale rispetto alla categoria delle cessioni di beni<sup>23</sup> e alle quali, nell'ordinamento italiano, è dedicato l'art. 3 del Decreto IVA. Tale disposizione ha la stessa impostazione utilizzata per l'art. 2 dedicato alle cessioni di beni: al comma 1 si fornisce una definizione di “prestazioni di servizi”, al comma 2 si elencano quelle che vengono considerate “operazioni assimilate alle prestazioni di servizi” e successivamente si trattano, invece, i casi di esclusione da tale categoria<sup>24</sup>. L'ordinamento italiano, in materia di IVA, identifica come prestazioni di servizi «*le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte*»<sup>25</sup>. Così come per le cessioni di beni, anche per le prestazioni di servizi è richiesto il connotato dell'onerosità dell'operazione ai fini dell'applicazione dell'IVA.

In Tabella 1.1 vengono illustrati, a seconda che si tratti di cessioni di beni o prestazioni di servizi, i momenti a partire dai quali, sulla base di quanto disposto dall'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, l'IVA diventa esigibile da parte dell'Erario.

---

<sup>20</sup> Art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972

<sup>21</sup> A tal riguardo, MELIS G., *cit.*, pp. 735-736

<sup>22</sup> Per un'analisi più approfondita relativamente alla nozione di “cessioni di beni”, alle ipotesi di assimilazione ed esclusione da tale concetto, si veda l'art. 2 del D.P.R. n. 633/1972; MELIS G., *cit.*, pp. 735-738; TESAURO F., *cit.*, pp. 226-228; MANDÒ G., MANDÒ D., *cit.*, p. 15 ss.; PORTALE R., *cit.*, p. 26 ss.

<sup>23</sup> Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 novembre 2006, «*si considera “prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce una cessione di beni*»

<sup>24</sup> Per delle informazioni più precise sul tema delle “prestazioni di servizi” in materia di IVA, si veda l'art. 3 del D.P.R. n. 633/1972; MELIS G., *cit.*, pp. 738-740; TESAURO F., *cit.*, pp. 228-229; MANDÒ G., MANDÒ D., *cit.*, p. 48 ss.; PORTALE R., *cit.*, p. 64 ss.

<sup>25</sup> Art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972

**Tabella 1.1 – Il momento impositivo dell’Imposta sul Valore Aggiunto<sup>26</sup>**

<b>IL MOMENTO IMPOSITIVO IN MATERIA DI IVA</b>		
<b>CESSIONI DI BENI MOBILI</b>	<b>CESSIONI DI BENI IMMOBILI</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
Si considerano effettuate al momento della consegna o spedizione, a meno che gli effetti traslativi siano differiti. In ogni caso si considerano effettuate dopo un anno da tale data.	Si considerano effettuate alla stipulazione dell’atto. Nel caso in cui gli effetti siano differiti, si considerano effettuate al manifestarsi di tali eventi.	Si considerano effettuate al pagamento del corrispettivo. Prima di tale momento vi è la facoltà, ma non l’obbligo, di assolvimento dell’imposta.

Gli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972 riguardano il c.d. presupposto soggettivo dell’IVA, delineando i soggetti passivi del tributo, ossia «*coloro che devono assoggettare ad IVA le operazioni effettuate nell’ambito della loro attività*»<sup>27</sup>.

Sono considerati soggetti passivi gli imprenditori e i lavoratori autonomi esercenti le attività di cui all’art. 4 di tale decreto, per quanto riguarda l’esercizio di imprese, e le attività di cui all’art. 5, per quanto riguarda l’esercizio di arti e professioni.

Pone in essere operazioni rilevanti ai fini IVA, dal punto di vista soggettivo, chiunque pratici «*l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile*»<sup>28</sup>. Assume, dunque, la qualifica di imprenditore ai fini IVA, così come ai fini delle imposte sui redditi, colui che svolge, con carattere di abitualità e senza che siano necessariamente organizzate in forma di impresa, attività di tipo commerciale, ossia rientranti nel novero delle attività di cui all’art. 2195 del codice civile, ma anche l’imprenditore agricolo, definito sulla base dell’art. 2135 del codice civile, il quale, non è soggetto passivo, invece, ai fini delle imposte sui redditi<sup>29</sup>. Se per quanto riguarda le società e gli enti commerciali si considerano assoggettate ad Imposta sul Valore

<sup>26</sup> Fonte: elaborazione personale delle informazioni di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972; TESAURO F., *cit.*, pp. 230-231

<sup>27</sup> PORTALE R., *cit.*, p. 104

<sup>28</sup> Art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972

<sup>29</sup> A tal riguardo, TESAURO F., *cit.*, p.p. 224-225

Aggiunto la generalità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, ciò non vale per le operazioni poste in essere dagli enti non commerciali, per i quali vige la regola secondo la quale, per essere considerate tali, esse devono essere attuate nell'esercizio di imprese commerciali o agricole<sup>30</sup>.

L'art. 5 del Decreto IVA fornisce la nozione di "esercizio di arti e professioni" in materia di IVA, classificando come tale «l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo»<sup>31</sup>, attribuendo, così, il titolo di soggetto passivo IVA sia a persone fisiche, che a società semplici e associazioni professionali<sup>32</sup>.

È importante precisare che, per quanto riguarda le importazioni di beni, affinché l'operazione sia considerata rilevante ai fini dell'imposta, non è necessario che sia posta in essere da esercenti attività di impresa, arti o professioni, come definiti sulla base degli articoli sopracitati, in quanto rileva a prescindere da chi l'abbia attuata, a norma dell'art. 1 del Decreto IVA, secondo il quale sono imponibili le «importazioni da chiunque effettuate»<sup>33</sup>.

L'assoggettamento di un'operazione ad Imposta sul Valore Aggiunto non richiede solamente che questa ricada nell'ambito delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi e sia realizzata da un soggetto passivo IVA, ma necessita anche del soddisfacimento di un ulteriore requisito, quello territoriale. In linea generale, l'art. 1 del D.P.R. n. 633/1972 indica che vengono assoggettate ad IVA le operazioni «effettuate nel territorio dello Stato»<sup>34</sup>.

Al tema della territorialità sono dedicati gli articoli compresi tra l'art. 7 e l'art. 9 del Decreto IVA, che permettono di chiarire le fattispecie in cui le operazioni sono considerate imponibili IVA in uno Stato dell'Unione Europea piuttosto che in un altro<sup>35</sup>, in modo da evitare fenomeni di doppia imposizione o di mancanza della stessa.

---

<sup>30</sup> Per un approfondimento sul concetto di "esercizio di impresa" in fini IVA, si veda l'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972; MELIS G., *cit.*, pp. 741-745; TESAURO F., *cit.*, pp. 224-225; MANDÒ G., MANDÒ D., *cit.*, p. 78 ss.; PORTALE R., *cit.*, p. 104 ss.

<sup>31</sup> Art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972

<sup>32</sup> Per un approfondimento sul concetto di "esercizio di arti e professioni" in fini IVA, si veda l'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972; MELIS G., *cit.*, pp. 741-745; TESAURO F., *cit.*, p. 225; MANDÒ G., MANDÒ D., *cit.*, p. 118 ss.; PORTALE R., *cit.*, p. 176 ss.

<sup>33</sup> Art. 1 del D.P.R. n. 633/1972

<sup>34</sup> *Ibidem*

<sup>35</sup> Per un approfondimento in merito, si veda MELIS G., *cit.*, pp. 745-753; MANDÒ G., MANDÒ D., *cit.*, p. 125 ss.; PORTALE R., *cit.*, p. 219 ss.

### 1.1.3. La neutralità dell'IVA: gli istituti della rivalsa e della detrazione

Trattandosi di un'imposta generale sui consumi, l'Imposta sul Valore aggiunto interessa un'enorme quantità di soggetti, che rivestono un ruolo importante per garantire il funzionamento della stessa e il raggiungimento degli obiettivi legati alla sua introduzione.

Il meccanismo applicativo dell'IVA vede la partecipazione di tre categorie di soggetti:

- L'Erario, che è il destinatario dell'imposta;
- Un fornitore, che può essere un imprenditore, lavoratore autonomo o un soggetto che effettua importazioni;
- Un cliente, che può rivestire la qualifica di soggetto passivo IVA o di consumatore finale<sup>36</sup>.

Uno dei pilastri su cui si basa l'IVA è il principio della "neutralità", reso possibile dalla contrapposizione di due istituti, quello della rivalsa e quello della detrazione.

L'art. 18 del D.P.R. n. 633/1972, rubricato "rivalsa", al comma 1 fornisce la spiegazione del primo di questi due istituti: *«il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente»*<sup>37</sup>. Tramite la rivalsa il cedente (o il prestatore) che pone in essere un'operazione imponibile ai fini IVA, in qualità di soggetto passivo IVA, con l'addebito in fattura dell'imposta si trova a ricoprire una duplice posizione:

- Quella di creditore nei confronti del cessionario (o committente), chiamato a saldare l'intero importo, comprensivo di corrispettivo ed imposta;
- Quella di debitore nei confronti dell'Erario dell'imposta applicata sulle operazioni attive<sup>38</sup>.

La rivalsa non costituisce per il soggetto passivo IVA solamente un diritto, permettendogli di rifarsi nei confronti dell'acquirente di beni o servizi, ma pure un dovere: non è lasciata alla sua discrezione la possibilità di integrare al corrispettivo l'imposta in fattura, in quanto è la legge stessa a chiederglielo<sup>39</sup>. La regola generale dell'Imposta sul Valore Aggiunto vuole, infatti, che il cedente (o prestatore) assuma anche la qualifica di debitore d'imposta, tranne in alcuni specifici casi.

---

<sup>36</sup> A tal riguardo, MELIS G., *cit.*, pp. 731-732

<sup>37</sup> Art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972

<sup>38</sup> Si veda TESAURO F., *cit.*, pp. 222-223

<sup>39</sup> Sul tema della rivalsa, si veda l'art. 18 del D.P.R. n. 633/1972; TESAURO F., *cit.*, pp. 233-235; MELIS G., *cit.*, pp. 760-761; MANDÒ G., MANDÒ D., *cit.*, p. 352 ss.; PORTALE R., *cit.*, p. 786 ss.

A tale istituto il sistema dell'Imposta sul Valore Aggiunto contrappone quello della detrazione, disciplinato dall'art. 19 del Decreto IVA, sulla base del quale «è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assoluta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione»<sup>40</sup>.

L'ordinamento italiano subordina, quindi, il diritto alla detrazione, che è caratteristico dell'Imposta sul Valore Aggiunto e che permette ad un soggetto passivo IVA di evitarne l'incisione, al fatto che i beni e servizi acquistati siano strumentali all'attività da esso eseguita. Non è possibile, invece, per il soggetto passivo IVA detrarre l'imposta relativa ad un bene o servizio che nulla abbia a che vedere con l'attività perseguita: quello dell'inerenza è un connotato fondamentale per l'esercizio del diritto alla detrazione<sup>41</sup>.

Simmetricamente alle posizioni che si aprono per il soggetto passivo IVA grazie all'istituto della rivalsa, mediante quello della detrazione sorgono altre due posizioni:

- Quella di debitore nei confronti dei fornitori per l'IVA da loro addebitata in via di rivalsa per gli acquisti di beni e servizi effettuati;
- Quella di creditore nei confronti dell'Erario per l'IVA applicata sulle operazioni passive.

In Figura 1.4 sono riassunte le posizioni soggettive che investono il soggetto passivo IVA grazie al meccanismo rivalsa – detrazione, in quale permette agli operatori che intervengono lungo il percorso di produzione e commercializzazione di beni e servizi di non essere addossati dell'onere economico del tributo.

---

<sup>40</sup> Art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972

<sup>41</sup> A tal riguardo, MANDÒ G., MANDÒ D., *cit.*, p. 498 ss.

**Figura 1.4 – Le posizioni soggettive del soggetto passivo IVA<sup>42</sup>**



Il sistema IVA è, infatti, progettato in modo che, per i soggetti passivi IVA, l'imposta sia neutrale, ossia non comporti il sorgere di proventi tassabili o costi deducibili, configurandosi come una partita di giro<sup>43</sup>. La risultante delle posizioni soggettive che sorgono in capo al soggetto passivo IVA fa sì che egli debba versare periodicamente all'Erario, non sul singolo trasferimento, ma considerandone l'insieme effettuato in un determinato arco temporale<sup>44</sup>, la c.d. imposta dovuta, data dalla differenza tra l'IVA addebitata in fattura in via di rivalsa all'operatore successivo nel ciclo di produzione-distribuzione di beni e servizi (o al consumatore finale) e l'IVA addebitatagli per gli acquisti inerenti l'attività dai fornitori<sup>45</sup>.

La struttura dell'Imposta sul Valore Aggiunto è stata ideata in modo tale da permettere che l'onere economico del tributo ricada su colui che effettivamente manifesta capacità contributiva, che per l'IVA è il consumo, ossia sul consumatore finale. Se l'imposta è riscossa dall'Erario in ciascuna fase di produzione e commercializzazione di beni e servizi, investendo, così, temporaneamente gli operatori che ne fanno parte, ad essere inciso in modo definitivo dal

<sup>42</sup> Fonte: elaborazione personale di informazioni contenute in TESAURO F., *cit.*, pp. 222-223

<sup>43</sup> Si veda BEGHIN M., *cit.*, pp. 673-676

<sup>44</sup> Relativamente alla riscossione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, si veda TESAURO F., *cit.*, pp. 248-250

<sup>45</sup> A tal riguardo l'art. 17, comma 1, del D.R.P. n. 633/1972 recita, infatti, che «l'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19»

tributo è, per effetto della traslazione d'imposta, resa possibile grazie all'istituto della rivalsa, il consumatore finale, che deve sostenere l'imposta complessiva sul totale del corrispettivo da lui pagato, non avendo la possibilità di detrarre l'imposta sugli acquisti effettuati, mancando il presupposto fondamentale per la detrazione<sup>46</sup>.

Dunque, da una parte, c'è la figura del contribuente di diritto, rappresentata dal soggetto passivo IVA che interviene lungo la catena di produzione del valore in qualità di cedente (o prestatore), il quale deve anche sostenere dei costi di tipo amministrativo per adempiere agli obblighi formali e sostanziali a cui fa capo, tra i quali quello relativo al versamento dell'imposta nelle casse dello Stato, essendo di regola il cedente (o prestatore) di una operazione imponibile anche debitore d'imposta<sup>47</sup>; dall'altra parte c'è, invece, la figura del contribuente di fatto, ossia il consumatore finale<sup>48</sup>.

È necessario precisare, tuttavia, che per l'IVA si tratta di una neutralità c.d. tendenziale<sup>49</sup>, in quanto vi sono delle situazioni in cui si configurano dei limiti alla detraibilità, facendo sì che ad essere inciso economicamente dall'imposta non sia soltanto il consumatore finale, ma possa esserlo anche un operatore intermedio nella catena di produzione-distribuzione, per il quale l'imposta non detraibile si trasforma in un costo<sup>50</sup>.

## **1.2. Il contrasto alle frodi IVA: *reverse charge* e *split payment***

L'Unione Europea, a partire dal 2010 con l'emanazione del documento COM(2010) 695 della Commissione europea, conosciuto anche come "Libro Verde sul futuro dell'IVA", ha manifestato l'intenzione di muoversi verso la creazione di un sistema IVA che sia più semplice, solido ed efficiente<sup>51</sup>. L'Imposta sul Valore Aggiunto, essendo un'imposta generale sui consumi, che si applica ad un'enorme quantità di operazioni, è, sia a livello unionale che per i singoli Stati membri, una cospicua fonte di entrate tributarie, ma, allo stesso tempo, è anche, per via della sua struttura, gravemente colpita dal fenomeno dell'evasione.

Il *VAT gap* (o *gap IVA*), che, in quanto differenza tra l'imposta effettivamente riscossa e l'imposta che in via teorica si sarebbe dovuta versare, rappresenta un indicatore relativo

---

<sup>46</sup> A tal riguardo, BEGHIN M., *Cit.*, pp. 670-673;

<sup>47</sup> Si veda l'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972

<sup>48</sup> Sul tema, TESAURO F., *cit.*, pp. 222-224; BEGHIN M., *Cit.*, pp. 670-676

<sup>49</sup> Si veda BEGHIN M., *Cit.*, pp. 667-676

<sup>50</sup> Sul tema della detrazione e delle relative limitazioni ed esclusioni, si vedano gli artt. dal 19 al 19-ter del D.P.R. n. 633/1972; TESAURO F., *cit.*, pp. 235-240; MANDÒ G., MANDÒ D., *cit.*, p. 498 ss.; PORTALE R., *cit.*, p. 793 ss.

<sup>51</sup> Per la spiegazione di tali attributi, si veda il documento della Commissione europea COM(2011) 851, 6 dicembre 2011, paragrafo 4.2, p. 6

all'evasione in tema di IVA, negli anni tra il 2011 e il 2015 è arrivato a toccare quota 160.000 milioni di euro a livello comunitario, senza mai scendere al di sotto di 146.000 milioni di euro, registrati nel 2011, come si può vedere in Figura 1.5.

**Figura 1.5 - I primi cinque Paesi dell'Unione Europea per VAT Gap in valore assoluto nel periodo 2011-2015 (in milioni di euro)<sup>52</sup>**



Notevole è, in tal senso, il contributo fornito dall'Italia, che, in valore assoluto, si colloca al primo posto tra i Paesi membri in termini di mancate entrate IVA, davanti a Germania, Regno Unito, Francia e Polonia: sulla base delle stime effettuate, nel quinquennio 2011-2015 le somme sottratte al Fisco si sono mantenute in un intervallo compreso tra i 35.000 milioni di euro e i 41.000 milioni di euro, che in Italia ammontano a più del 2% del PIL in ciascun anno<sup>53</sup>.

Nel 2015, anno in cui il *gap* IVA nazionale ha contribuito alla formazione del *VAT gap* comunitario per il 23,2%, si può constatare una notevole riduzione del divario tra IVA

<sup>52</sup> Fonte: MOBILI M., PARENTE G., *Evasione dell'Iva, Italia campione d'Europa*, Il Sole 24 Ore, 18 giugno 2018, disponibile al link <https://www.ilsole24ore.com/art/evasione-dell-iva-italia-campione-d-europa-AEcWQt2E>, sulla base di dati e stime della Commissione europea

<sup>53</sup> Sul dato *VAT gap*/PIL si veda MINCUZZI A., RUBINO G., *La grande rapina dell'Europa: scomparsi 1.260 miliardi di Iva*, Il Sole 24 Ore, 6 maggio 2019, disponibile al link <https://www.ilsole24ore.com/art/la-grande-rapina-europa-scomparsi-1260-miliardi-iva-AB4AOOsB>

effettivamente incassata e IVA potenziale a livello europeo, che, seppur in misura più contenuta, si è manifestata anche a livello nazionale. Tale anno ha visto, infatti, l'adozione in Italia di due misure volte a contenere, agendo sul fronte della riscossione, il fenomeno dell'evasione fiscale in materia di IVA: da un lato, vi è stato un considerevole ampliamento delle fattispecie a cui si è reso applicabile il *reverse charge* (in italiano "inversione contabile"), dall'altro lato, invece, vi è stata l'introduzione dello *split payment*, conosciuto anche come scissione dei pagamenti.

*Reverse charge* e *split payment* sono due istituti che vanno a derogare quello che è il meccanismo ordinario di rivalsa – detrazione dell'Imposta sul Valore aggiunto, di cui al paragrafo 1.1.3., che, sebbene presentino delle divergenze, hanno dei punti in comune tra loro. Innanzitutto, entrambi rappresentano delle modalità di versamento IVA eccezionali rispetto a quelle ordinarie, prevedendo che a dover versare l'imposta nelle casse dello Stato non sia il soggetto che pone in essere una cessione di beni o una prestazione di servizi, ma che a farlo sia direttamente il cessionario (o committente), a seconda della tipologia di operazione, in capo al quale vengono, quindi, trasferiti alcuni obblighi connessi alla liquidazione dell'imposta.

Inoltre, gli istituti dell'inversione contabile e della scissione dei pagamenti sottendono ambedue ad un duplice obiettivo<sup>54</sup>:

- Quello di arginare il fenomeno delle c.d. "frodi dell'operatore inadempiente", che si verifica ogni qual volta il cedente di beni o il prestatore di servizi riscuota l'IVA dal cliente, senza poi, però, versarla all'Erario, al fine di evitare che quest'ultimo venga trascinato in fenomeni fraudolenti posti in essere dai suoi fornitori o da terzi<sup>55</sup>;
- Quello di tutelare l'Erario dal rischio che il soggetto obbligato al versamento dell'imposta risulti inadempiente. Ciò è possibile solo se l'obbligo di liquidazione dell'IVA viene spostato in capo ad un soggetto considerato fiscalmente più affidabile del cedente (o prestatore), il quale, di regola, è investito dell'onere di

---

<sup>54</sup> A tal riguardo, FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, *IVA: lo split payment*, Circolare del 31 marzo 2015, 2015, pp. 3-4, disponibile al link <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/765>; ZEI A., *Lo Split payment*, in *Edicola Fisco*, Il Sole 24 Ore, 03/2016 – Instant, n.7, p. 50 ss.

<sup>55</sup> Si veda RIZZARDI R., *Lo "split payment" IVA nei rapporti con la Pubblica amministrazione trova il regolamento*, in *Corriere Tributario*, IPSOA, n. 9, 2015, p. 639; CENTORE P., *L'occasione da non perdere con le regole di "split payment"*, in *Corriere Tributario*, IPSOA, n. 21, 2015, pp. 1592-1593; RICCA F., *Estensione del reverse charge e introduzione dello split payment per arginare le frodi Iva*, in *Il fisco*, Wolters Kluwer, n. 44, 2014, p. 4331 ss.

trasferire le somme riscosse a titolo d'imposta nelle casse dello Stato. È questa la convinzione alla base dell'adozione di *reverse charge* e *split payment*<sup>56</sup>.

Nei paragrafi successivi si approfondiranno questi due meccanismi antievasione, confrontandoli anche tra di loro, ponendo particolare attenzione alla loro applicazione nel settore delle costruzioni, sul quale è incentrato l'elaborato.

### 1.2.1. I tratti generali dell'istituto del *reverse charge*

Il *reverse charge* è un istituto che prevede la traslazione in capo al cessionario (o committente), che sia soggetto passivo IVA e non consumatore finale, di alcuni obblighi legati alla contabilizzazione e all'assolvimento dell'Imposta sul Valore Aggiunto che la normativa comunitaria e, di conseguenza, quella interna, pongono generalmente in capo al soggetto che effettua un'operazione imponibile ai fini dell'imposta, facendo in modo che si configuri, dunque, come misura di natura eccezionale e derogatoria.

Il regime ordinario dell'IVA prevede, infatti, che della qualifica di debitore d'imposta sia investito il soggetto passivo che pone in essere una cessione di beni o una prestazione di servizi rilevante ai fini dell'IVA, il quale dovrà emettere fattura comprensiva di imposta, addebitata in via di rivalsa, al cliente ed anche occuparsi del trasferimento dell'imposta all'Erario<sup>57</sup>.

La deroga al regime ordinario dell'IVA trova il suo fondamento nella Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 novembre 2006, che all'art. 193 prevede la possibilità che la qualifica di debitore d'imposta sia attribuita ad un soggetto differente dal cedente (o prestatore)<sup>58</sup>, mentre l'istituto dell'inversione contabile fonda le sue radici su altre disposizioni comunitarie. Si tratta degli artt. 199 e 199-*bis* di detta direttiva, successivamente oggetto di integrazioni e modifiche, che elencano una serie di fattispecie, esposte in Tabella 1.2, che gli

---

<sup>56</sup> Sull'argomento, si veda TESAURO F., *cit.*, p. 244; SANTORO A., *Reverse charge e split payment: tra riduzione dell'evasione e obiettivi di bilancio*, IPSOA Quotidiano, 4 febbraio 2015, disponibile al link <https://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2015/02/04/reverse-charge-e-split-payment-tra-riduzione-dell-evasione-e-obiettivi-di-bilancio>; CANFORA A., MARIGLIANI M., PISANI S., SPINGOLA A., *Gli effetti dello split payment sulla compliance IVA*, in *Argomenti di discussione*, Agenzia delle Entrate, n. 01, 2017, p. 5, disponibile al link [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233958/2017+01+effetti+split+payment\\_2017\\_01.pdf/ec7372cd-c20f-c0b0-daaa-faf00fc41758#:~:text=I%20risultati%20indicano%20che%20della%20PA%20stimata%20dal%20modello](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233958/2017+01+effetti+split+payment_2017_01.pdf/ec7372cd-c20f-c0b0-daaa-faf00fc41758#:~:text=I%20risultati%20indicano%20che%20della%20PA%20stimata%20dal%20modello)

<sup>57</sup> Per quanto riguarda la normativa comunitaria, l'art. 193 della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 novembre 2006 stabilisce che «l'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile», mentre, per quanto riguarda la normativa interna, l'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, recita che «l'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili»

<sup>58</sup> Si veda SALVINI L., *Profili sistematici e di legittimità dello "split payment"*, in *Corriere Tributario*, IPSOA, n. 14, 2015, pp. 1043-1044

Stati membri a loro discrezione possono assoggettare a *reverse charge*<sup>59</sup>. L'unica differenza consiste nel fatto che le operazioni rientranti tra quelle previste dall'art. 199 godono di efficacia temporale illimitata, mentre quelle che ricadono nell'ambito definito dall'art. 199-*bis* possono essere assoggettate all'istituto dell'inversione contabile per un determinato lasso temporale<sup>60</sup>.

---

<sup>59</sup> A tal riguardo gli artt. 199 e 199-*bis* della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio dell'Unione Europea; ROSSETTI D.A., DE PIRRO R., *Reverse charge: è possibile un'applicazione generalizzata?*, in *Corriere Tributario*, IPSOA, n. 32-33, 2017, pp. 2571-2572; FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, *Le novità sul regime IVA di inversione contabile (reverse charge)*, Circolare del 30 gennaio 2015, 2015, p. 3-5, disponibile al link <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/719>

<sup>60</sup> Inizialmente si era prevista l'applicazione di tale misura fino al 31 dicembre 2018, la quale è poi stata prorogata al 31 dicembre 2022 sulla base dell'art. 1 della Direttiva (UE) n. 2018/1695 del Consiglio dell'Unione Europea del 6 novembre 2018, che è andato a modificare ulteriormente l'art. 199-*bis* della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio dell'Unione Europea

**Tabella 1.2 – Le operazioni assoggettabili a *reverse charge* secondo la normativa comunitaria<sup>61</sup>**

<b>OPERAZIONI ASSOGGETTABILI A REVERSE CHARGE SECONDO L'UE</b>	
<b>Fattispecie previste dall'art. 199 della Direttiva n. 2006/112/CE</b>	<b>Fattispecie previste dall'art. 199-bis della Direttiva n. 2006/112/CE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari, considerata cessione di beni;</li> <li>b) messa a disposizione di personale per l'esecuzione delle attività di cui alla lett. a);</li> <li>c) cessione di beni immobili, qualora il cedente abbia optato per l'imposizione dell'operazione;</li> <li>d) cessioni di materiali di recupero, di materiali di recupero non riutilizzabili in quanto tali, di materiali di scarto industriali e non industriali, di materiali di scarto riciclabili, di materiali di scarto parzialmente lavorati, di avanzi e determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi figuranti nell'allegato VI della Direttiva;</li> <li>e) cessioni di beni dati in garanzia da un soggetto passivo ad un altro soggetto passivo in esecuzione di questa garanzia;</li> <li>f) cessioni di beni successive alla cessione del diritto di riserva di proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto;</li> <li>g) cessione di beni immobili di una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) trasferimenti di quote di emissioni di gas effetto serra;</li> <li>b) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva;</li> <li>c) cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;</li> <li>d) cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;</li> <li>e) cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 38, paragrafo 2, della Direttiva;</li> <li>f) cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica;</li> <li>g) prestazioni di servizi di telecomunicazione;</li> <li>h) cessioni di <i>console</i> di gioco, <i>tabletPC</i> e <i>laptop</i>;</li> <li>i) cessioni di cereali e colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, che non sono di norma destinati al consumo finale senza aver subito una trasformazione;</li> <li>j) cessioni di metalli grezzi e semilavorati, fra cui i metalli preziosi</li> </ul>

L'Art. 395 della Direttiva n. 2006/112/CE recita, inoltre, che «*il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali*»<sup>62</sup>, permettendo, in questo modo, agli Stati di inserire nel novero delle operazioni soggette a *reverse charge* ulteriori tipologie di

<sup>61</sup> Fonte: elaborazione personale delle informazioni contenute agli artt. 199, comma 1, e 199-bis, comma 1, della vigente Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio dell'Unione Europea

<sup>62</sup> Art. 395 della Direttiva (UE) n. 2018/1695 del Consiglio dell'Unione Europea del 6 novembre 2018

operazioni non rientranti nelle fattispecie previste sulla base degli articoli sopracitati, previo, però, via libera da parte degli organi dell'Unione Europea<sup>63</sup>.

Per quanto riguarda l'Italia, all'istituto dell'inversione contabile sono dedicati i commi 2, 5 e 6 dell'art. 17 del Decreto IVA.

Si parla di *reverse charge* interno o esterno (altrimenti nazionale o internazionale) a seconda del fatto che nell'operazione assoggettata a tale istituto siano coinvolti, in veste di cedente (o prestatore), un soggetto passivo non residente e un cessionario (o committente) che è soggetto passivo IVA in Italia, oppure siano coinvolti due soggetti passivi d'imposta stabiliti nello Stato<sup>64</sup>.

È l'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ad individuare il campo di applicazione del c.d. *reverse charge* esterno, secondo cui «*gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (...) sono adempiuti dai cessionari o committenti*»<sup>65</sup>.

Se tale tipologia di inversione contabile si applica alla generalità delle operazioni poste in essere da tali tipologie di soggetti, lo stesso non si può dire di quelle rientranti nel *reverse charge* interno, che non viene applicato indistintamente a qualsiasi operazione attuata tra due soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio italiano. Trattandosi di una misura nata con l'intento di limitare il fenomeno delle frodi inerenti l'Imposta sul Valore Aggiunto, il *reverse charge* interno è indirizzato ad operazioni con specifiche caratteristiche, in genere appartenenti a settori considerati ad alto rischio di evasione, come, ad esempio, quello edile e quello energetico<sup>66</sup>. Le fattispecie ad oggi facenti parte l'ambito di applicazione dell'istituto del *reverse charge* nazionale sono quelle annoverate ai commi 5 e 6 dell'art. 17 del Decreto IVA, riassunte in Tabella 1.3, a cui si aggiungono altre fattispecie previste, invece, sulla base dei commi 7 e 8 dell'art. 74.

---

<sup>63</sup> A tal riguardo, FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, *Le novità sul regime IVA di inversione contabile (reverse charge)*, Circolare del 30 gennaio 2015, 2015, p. 5

<sup>64</sup> Si veda MELIS G., *cit.*, pp. 770-771

<sup>65</sup> Art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972

<sup>66</sup> Sul tema, la Relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, disponibile al link [https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit-/Bilancio\\_di\\_previsione/Legge\\_di\\_stabilit/2015/RT\\_integrata\\_AC\\_2679\\_bis\\_B\\_bollinata.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit-/Bilancio_di_previsione/Legge_di_stabilit/2015/RT_integrata_AC_2679_bis_B_bollinata.pdf), alla pagina 145, evidenzia come, per quanto riguarda il settore dell'edilizia specializzata e delle pulizie, sulla base dei dati riferiti al triennio 2019-2011, i fornitori siano maggiormente portati ad omettere il pagamento dell'imposta dichiarata, giustificando in questo modo la volontà di trasferire l'onere di liquidare l'imposta in capo al cessionario (o committente) in tali settori. Relativamente al comparto energetico, si veda, inoltre, RICCA F., *Estensione del reverse charge e introduzione dello split payment per arginare le frodi Iva*, in *Il fisco*, Wolters Kluwer, n. 44, 2014, pp. 4336-4347

**Tabella 1.3 – Le operazioni soggette a reverse charge interno secondo il Decreto IVA<sup>67</sup>**

### **OPERAZIONI ASSOGGETTATE A REVERSE CHARGE INTERNO SECONDO IL DECRETO IVA**

- Cessioni di oro da investimento (art. 10, numero 11) del Decreto IVA), di materiale d'oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi (art. 17, comma 5);
- Prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, di un appaltatore o di un altro subappaltatore (art. 17, comma 6, lett. a));
- Cessioni di fabbricati abitativi e strumentali imponibili IVA a seguito di opzione (art. 7, comma 6, lett. a-bis));
- Prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici (art. 17, comma 6, lett. a-ter));
- Prestazioni di servizi rese da imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, nei casi in cui il consorzio si sia reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico e al quale fattura in regime di *split payment* (art. 17, comma 6, lett. a-quater));
- Prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di subappalto, appalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma (art. 17, comma 6, lett. a-quinquies));
- Cessioni non al dettaglio – effettuate fino al 31.12.2022 – aventi ad oggetto telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b));
- Cessioni – poste in essere fino al 31.12.2022 – di console da gioco, tablet PC e laptop e cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali processori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (art. 17, comma 6, lett. c));
- Trasferimenti di quote di emissioni di gas ad effetto serra – effettuati fino al 31.12.2022 – definite dall'art. 3 della Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della medesima Direttiva (art. 17, comma 6, lett. d-bis));
- Trasferimenti di altre unità – effettuati fino al 31.12.2022 – che possano essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica (art. 17, comma 6, lett. d-ter));
- cessioni di gas e di energia elettrica – effettuate fino al 31.12.2022 – a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lett. a) (art. 17, comma 6, lett. d-quater));
- cessioni di rottami e cascami, cessioni dei semilavorati di alcuni metalli, comprese le prestazioni di servizi, dipendenti da contratto d'opera, d'appalto e simili, aventi ad oggetto la trasformazione dei rottami non ferrosi (art. 74, commi 7 e 8);
- cessioni di bancali di legno (c.d. pellet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (art. 74, comma 7)

Il campo di applicazione del regime dell'inversione contabile nazionale è stato oggetto di numerose integrazioni nel corso degli anni, che lo hanno portato ad estendersi sempre di più. In particolare, la platea delle fattispecie che vi rientrano ha visto un importante ampliamento con la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, ovvero c.d. Legge di Stabilità 2015, che ha portato

<sup>67</sup> Fonte: elaborazione personale delle informazioni contenute agli artt. 17, commi 5 e 6, e 74, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 633/1972

all'inserimento, nel novero delle operazioni soggette a *reverse charge*, delle lett. a-ter), d-bis), d-ter), d-quater) e d-quinquies), di cui all'art. 17, comma 6, del Decreto IVA<sup>68</sup>, afferenti al comparto edile ed energetico, oltre a quelle relative alle cessioni di bancali di legno (pallet) di cui all'art. 74, comma 7, del medesimo decreto.

Quello edile è uno dei settori maggiormente toccati da questo regime derogatorio, soprattutto dopo l'introduzione delle operazioni, fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, di cui all'art. 17, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. n. 633/1972, le quali vanno ad aggiungersi alle fattispecie contemplate dalla lett. a) del comma 6 dell'articolo in questione, già sottoposte al regime dell'inversione contabile a partire dal 2007.

Dunque, è il cessionario (o committente) a doversi occupare della liquidazione dell'imposta relativamente:

- «alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lett. a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore»<sup>69</sup> secondo l'art. 17, comma 6, lett. a) del Decreto IVA;
- «alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»<sup>70</sup> secondo, invece, l'art. 17, comma 6, lett. a-ter).

Tra le due disposizioni emerge un punto di contatto che potrebbe generare una parziale sovrapposizione: una stessa prestazione di servizi potrebbe, infatti, ricadere sia tra quelle di cui alla lett. a), sia tra quelle di cui alla lett. a-ter) del comma 6 dell'art. 17 del Decreto IVA.

Il legislatore ha deciso di risolvere questa eventuale sovrapposizione prevedendo la prevalenza delle fattispecie di cui alla lett. a-ter) rispetto a quelle di cui alla lett. a)<sup>71</sup>. Quest'ultima assume, quindi, carattere residuale, dovendosi preliminarmente verificare l'appartenenza o meno

---

<sup>68</sup> Si veda l'art. 1, commi 629 e 632, della L. n. 190 del 23 dicembre 2014

<sup>69</sup> Art. 17, comma 6, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972

<sup>70</sup> Art. 17, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. n. 633/1972

<sup>71</sup> In *Novità IVA: reverse charge e split payment – Le casistiche in cui si applica l'uno o l'altro meccanismo di assolvimento dell'imposta*, in *Fiscal Focus*, n. 24, 26 gennaio 2015, pp. 5-6, disponibile al link [http://www.mazzeidemattia.it/public/finder/Download/Focus/Reverse\\_charge\\_e\\_split\\_payment.pdf](http://www.mazzeidemattia.it/public/finder/Download/Focus/Reverse_charge_e_split_payment.pdf), sono illustrate alcune casistiche relative a operazioni inerenti il settore edile e la relativa modalità di versamento dell'IVA

dell'operazione in oggetto alle fattispecie inserite alla lett. a-ter) per effetto della Legge di Stabilità 2015<sup>72</sup>.

Affinché sia assoggettata ad inversione contabile ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a) del Decreto IVA, una specifica prestazione deve godere di determinati requisiti riguardanti la tipologia del rapporto contrattuale tra le parti e l'attività da queste svolta. Più precisamente, si richiede che:

- Vi sia la presenza di un contratto di appalto;
- Il soggetto passivo IVA che pone in essere la prestazione, agendo in qualità di subappaltatore, svolga un'attività tra quelle rientranti, secondo la classificazione in base ai codici ATECO 2007, nel settore delle costruzioni (sezione F);
- La prestazione sia resa nei confronti di un soggetto IVA, che agisce in qualità di appaltatore o di altro subappaltatore, la cui attività rientri anch'essa nella sezione "costruzioni" sulla base tale classificazione<sup>73</sup>.

Tali specificità non sono necessarie, invece, sulla base dell'art. 17, comma 6, lett. a-ter), il cui ambito di applicazione è più ampio. Si richiede solamente che la prestazione sia relativa ad "edifici" e che avvenga in campo *business to business* (B2B), e, quindi, anche nei confronti di soggetti non appartenenti al comparto delle costruzioni. Secondo la regola generale, l'istituto del *reverse charge* opera, difatti, solo nei casi in cui le due parti interessate nell'operazione siano soggetti passivi ai sensi del Decreto IVA<sup>74</sup>, relativamente ai quali si è già trattato al paragrafo 1.1.2. L'istituto non può essere utilizzato nei casi in cui, in qualità di cessionario (o committente), si abbia un soggetto che agisce come consumatore finale, il quale, non potrebbe esercitare, qualora spettante, il diritto alla detrazione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.

---

<sup>72</sup> Sull'argomento RICCA F., *Estensione del reverse charge e introduzione dello split payment per arginare le frodi IVA*, in *Il Fisco*, Wolters Kluwer, n. 44, 2014, pp. 4334-4345; GIULIANI G., SPERA M., *Reverse charge in edilizia: primi chiarimenti del Fisco e perduranti dubbi applicativi*, in *Il fisco*, Wolters Kluwer, n. 18, 2015, pp. 1737-1738

<sup>73</sup> A tal riguardo RICCA F., *Estensione del reverse charge e introduzione dello split payment per arginare le frodi IVA*, in *Il Fisco*, Wolters Kluwer, n. 44, 2014 pp. 4334-4335; GIULIANI G., SPERA M., *Reverse charge in edilizia: primi chiarimenti del Fisco e perduranti dubbi applicativi*, in *Il fisco*, Wolters Kluwer, n. 18, 2015, p. 1738; FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, *Le novità sul regime IVA di inversione contabile (reverse charge)*, Circolare del 30 gennaio 2015, 2015, pp. 7-9

<sup>74</sup> Sul tema RIZZARDI R., *cit.*, pp. 642-643; SALVINI L., *cit.*, pp. 1043-1044

Relativamente alla nozione di “edificio”<sup>75</sup> si deve sottolineare come questa non coincida con quella di “immobile”, ma sia più limitativa rispetto a quest’ultima, e non contempli, ad esempio, le unità accessorie e le pertinenze.

Al fine di comprendere quali tipologie di prestazioni di servizi rientrano nel novero delle operazioni sottoposte a *reverse charge* sulla base di quanto disposto dall’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. n. 633/1972, classificandosi nell’ambito dei servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici, si veda la Tabella 1.4, che le sintetizza, seppur in modo molto schematico e approssimativo, sulla base delle indicazioni fornite dalla Circolare n. 14/E dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2015, facendo sempre riferimento alla ripartizione secondo il codice ATECO 2007<sup>76</sup>.

---

<sup>75</sup> Per delineare il concetto di “edificio” l’Amministrazione finanziaria tiene presente la definizione della Circolare n. 1820 del 23 luglio 1960 del Ministero dei Lavori Pubblici, riconsiderata nella Risoluzione n. 46 del 26 maggio 1998 del Ministero delle Finanze, sulla base della quale «*per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome*», e quella di cui all’art. 2. del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192. Sul tema, si veda la Circolare n. 14/E dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2015, paragrafo 1.2., disponibile al link [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/298650/Circolare+14E+del+27+marzo+2015\\_Circolare+n.+14+del+27+marzo+2015.pdf/86865af0-523c-a754-f2a2-e9606cc3c70f](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/298650/Circolare+14E+del+27+marzo+2015_Circolare+n.+14+del+27+marzo+2015.pdf/86865af0-523c-a754-f2a2-e9606cc3c70f); GIULIANI G., SPERA M., *Reverse charge in edilizia: primi chiarimenti del Fisco e perduranti dubbi applicativi*, in *Il fisco*, Wolters Kluwer, n. 18, 2015, pp. 1738-1739

<sup>76</sup> Per un’analisi più precisa, comprensiva anche di ipotesi di esclusione, relativamente alle fattispecie soggette a inversione contabile sulla base dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. n. 633/1972, si veda la Circolare n. 14/E dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2015, paragrafo 1.4.; RICCA F., *Estensione del reverse charge e introduzione dello split payment per arginare le frodi IVA*, in *Il Fisco*, Wolters Kluwer, n. 44, 2014, pp. 4334-4335; GIULIANI G., SPERA M., *Reverse charge in edilizia: primi chiarimenti del Fisco e perduranti dubbi applicativi*, in *Il fisco*, Wolters Kluwer, n. 18, 2015, pp. 1739-1742

**Tabella 1.4** – Le prestazioni soggette a *reverse charge* a norma dell'art. 17, comma 6, lett. a-  
ter) del D.P.R. n. 633/1972<sup>77</sup>

<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI SOGGETTE A REVERSE CHARGE SECONDO L'ART. 17, COMMA 6, LETT. A-TER) DEL DECRETO IVA</b>	
<b>PRESTAZIONI DI PULIZIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 81.21.00 – Pulizia generale (non specializzata) di edifici</li> <li>▪ 81.22.02 – Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti di macchinari industriali</li> </ul>
<b>PRESTAZIONI DI DEMOLIZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 43.11.00 – Demolizione</li> </ul>
<b>PRESTAZIONI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 43.21.01 – Installazione di impianti elettrici in edifici <del>e in altre opere di costruzione</del> (inclusa manutenzione e riparazione)</li> <li>▪ 43.21.02 – Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)</li> <li>▪ 43.22.01 – Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici <del>e in altre opere di costruzione</del></li> <li>▪ 43.22.02 – Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)</li> <li>▪ 43.22.03 – Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)</li> <li>▪ 43.29.01 – Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili</li> <li>▪ 43.29.02 – Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni</li> <li>▪ 43.29.09 – Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)</li> </ul>
<b>PRESTAZIONI DI COMPLETAMENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 43.31.00 – Intonacatura e stuccatura</li> <li>▪ 43.32.01 – Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate</li> <li>▪ 43.32.02 – Posa in opera di infissi, <del>arredi</del>, controsoffitti, pareti mobili e simili</li> <li>▪ 43.33.00 – Rivestimento di pavimenti e di muri</li> <li>▪ 43.34.00 – Tinteggiatura e posa in opera di vetri</li> <li>▪ 43.39.01 – Attività non specializzate di lavori edili-muratori (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)</li> <li>▪ 43.39.09 – Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.</li> </ul>

<sup>77</sup> Fonte: elaborazione personale delle informazioni contenute nella Circolare n. 14/E dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2015, paragrafo 1.4.

L'istituto dell'inversione contabile interno fa sorgere dei doveri relativi all'operazione in capo sia al cessionario (o committente) sia al cedente (o prestatore)<sup>78</sup>. Se quest'ultimo è tenuto ad emettere fattura, non deve esporre in essa, a differenza di quanto avviene sulla base del regime ordinario IVA, l'imposta, ma solamente il corrispettivo della cessione di beni o prestazione di servizi effettuata nei confronti dell'acquirente, dovendovi indicare, però, la dicitura "inversione contabile" ed in aggiunta, a sua discrezione, la disposizione di riferimento<sup>79</sup>. L'integrazione dell'aliquota e dell'imposta in fattura avviene per mano del cessionario (o committente) una volta ricevuta la stessa, che dovrà, poi, occuparsi della contabilizzazione del documento<sup>80</sup>, da realizzare tanto nel registro delle vendite o dei corrispettivi, a seconda dei casi, di cui rispettivamente agli artt. 23 e 24 del Decreto IVA, quanto nel registro degli acquisti, di cui all'art. 25 del medesimo decreto, ai fini della detrazione, prendendo, così, parte alle liquidazioni periodiche dell'imposta<sup>81</sup>. Tale misura prevede, quindi, una modifica a quello che è il meccanismo generale di rivalsa – detrazione, non essendo la rivalsa esercitata dal cedente (o prestatore) ed essendo previsto il versamento dell'imposta all'Erario da parte dell'acquirente, ma non va ad intaccare la neutralità dell'imposta per gli operatori<sup>82</sup>.

### **1.2.2. I tratti generali dell'istituto dello *split payment***

Così come il *reverse charge*, anche lo *split payment* demanda al cessionario (o committente) l'onere di procedere all'assolvimento dell'imposta direttamente all'Erario.

Il nome dell'istituto prende proprio le mosse dal fatto che, di fronte ad un'operazione che rientra nel suo campo di applicazione, l'acquirente si trova a dover scomporre il pagamento in due transazioni:

- Una prima transazione, che vede la corresponsione del corrispettivo relativo alla cessione di beni o prestazione di servizi al fornitore;
- Una seconda transazione, che consiste nel versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario.

---

<sup>78</sup> A tal riguardo, TESAURO F., *cit.*, pp. 243-244; MELIS G., *cit.*, pp. 771-772; FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, *Le novità sul regime IVA di inversione contabile (reverse charge)*, Circolare del 30 gennaio 2015, 2015, pp. 10-11

<sup>79</sup> Si veda l'art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972

<sup>80</sup> Sulle modalità di registrazione della fattura in regime di inversione contabile, si veda (a cura di) POMPEI R., *Reverse charge, Split payment e altre novità della Legge di stabilità 2015 per l'IVA (Aggiornato al 15 aprile 2015)*, Confartigianato Udine, 2015, p. 5

<sup>81</sup> Si veda l'art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972

<sup>82</sup> Sul tema TESAURO F., *cit.*, p. 244

La scissione dei pagamenti si configura anch'essa come misura derogatoria al regime ordinario dell'IVA, non contemplata, però, a differenza del *reverse charge*, dalla Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio dell'Unione Europea. Pur essendo stata proposta tra le misure finalizzate al miglioramento dell'efficacia del processo di riscossione dell'IVA nel c.d. Libro Verde sul futuro dell'IVA<sup>83</sup>, ha riscontrato, da subito, pareri sfavorevoli, a causa degli eventuali effetti negativi che vi potrebbero derivare<sup>84</sup>, i quali saranno oggetto di approfondimento al capitolo 3. Ciò non impedisce agli Stati membri dell'Unione Europea di ricorrere ad un istituto come quello dello *split payment*, ma pone un ostacolo alla sua adozione: trattandosi di una misura finalizzata ad evitare la dispersione di gettito a causa di comportamenti fraudolenti, deve esserne richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 395 della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio dell'Unione Europea, facendo sì che essa venga preventivamente sottoposta al vaglio degli organi comunitari.

L'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge di stabilità 2015 prevede l'adozione dell'istituto dello *split payment* in Italia, disciplinato dall'art. 17-ter del Decreto IVA, che entra, in questo modo, a far parte della normativa interna. Tale misura è stata resa operativa per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015<sup>85</sup>, nonostante l'assenso da parte del Consiglio dell'Unione Europea sia arrivato soltanto in data 14 luglio 2015 con la Decisione di esecuzione (UE) n. 2015/1401<sup>86</sup>. Quella della scissione dei pagamenti è una misura anti-evasiva che è stata progettata come temporanea, la cui applicazione è stata concessa inizialmente fino al 31 dicembre 2017<sup>87</sup>.

---

<sup>83</sup> Relativamente al modello di *split payment* proposto in sede comunitaria, si veda SPERA M., *L'applicazione dello split payment nell'ordinamento nazionale tra criticità e dubbi operativi*, in *Il fisco*, Wolters Kluwer, n. 10, 2015, p. 926; Documento COM(2010) 695 della Commissione europea dell'1 dicembre 2010, paragrafi 5.4.1. e 5.4.2.

<sup>84</sup> Il documento COM(2011) 851 della Commissione europea del 6 dicembre 2011, al paragrafo 5.3.3., recita, infatti, che «il modello di scissione dei pagamenti, considerato il cambiamento più radicale, ha suscitato in generale reazioni negative da parte delle imprese e dei fiscalisti. Questi ultimi erano preoccupati dell'impatto che questo metodo avrebbe sul flusso di cassa, sui costi di conformità e su questioni commerciali. Essi nutrono inoltre dubbi sulla sua capacità di ridurre effettivamente il divario dell'IVA»

<sup>85</sup> Si veda l'art. 9 del Decreto 23 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di “modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”

<sup>86</sup> Qualora l'adozione della misura non fosse stata valutata positivamente dagli organi dell'Unione Europea, nella Relazione alla Legge di stabilità 2015, alla pagina 153, si era già previsto l'aumento delle aliquote dell'accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante

<sup>87</sup> A tal riguardo, l'art. 5 della Decisione di esecuzione (UE) n. 2015/1401/UE del Consiglio dell'Unione Europea del 14 luglio 2015

Nonostante ciò e nonostante le perplessità da parte di molti, alla prima autorizzazione hanno fatto seguito altre due ulteriori proroghe:

- Una prima proroga riconosciuta fino al 30 giugno 2020 grazie alla Decisione di esecuzione (UE) n. 2017/784 del Consiglio dell'Unione Europea, emessa in data 25 aprile 2017<sup>88</sup>;
- Un'ulteriore estensione al 30 giugno 2023, richiesta dall'Italia nonostante l'entrata in vigore di altre misure di contrasto all'evasione in materia di IVA quali, ad esempio, l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica<sup>89</sup> e di trasmissione telematica dei corrispettivi, accordata con Decisione di esecuzione (UE) n. 2020/1105 del Consiglio dell'Unione Europea del 24 luglio 2020<sup>90</sup>.

In un primo momento lo *split payment* è stato concepito per essere rivolto alle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere da parte delle Pubbliche Amministrazioni individuate (di seguito anche P.A.), al fine di scongiurare la possibilità che somme di denaro provenienti da enti pubblici potessero disperdersi per non rientrare più nelle casse statali<sup>91</sup> per opera di frodi commesse dai cedenti (o prestatori). Col passare del tempo, l'ambito soggettivo dell'istituto ha subito rettifiche ed integrazioni, che hanno portato ad avere un bacino molto più ampio di soggetti tenuti ad applicarlo, intervenute per opera del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 21 giugno 2017, n. 96, e dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, successivamente convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre 2017, n. 172.

I soggetti che, in veste di acquirenti di beni e servizi, sono ad oggi sottoposti alla disciplina della scissione dei pagamenti vengono raggruppati in quattro diverse categorie:

- Amministrazioni Pubbliche;
- Enti;
- Fondazioni;
- Società.

---

<sup>88</sup> Si veda quanto disposto dalla Decisione di esecuzione (UE) n. 2017/784 del Consiglio dell'Unione Europea, emessa in data 25 aprile 2017

<sup>89</sup> Sulle motivazioni alla base della proroga dello *split payment*, si vedano i considerandi n. 6 e n. 8 della Decisione di esecuzione (UE) n. 2020/1105 del Consiglio dell'Unione Europea del 24 luglio 2020; CRISTIANO V., COLOMBO A.C., *Split payment, via libera alla proroga fino al 2023*, in *La Settimana Fiscale*, Il Sole 24 Ore, n. 20, 29 luglio 2020, pp. 48-50

<sup>90</sup> Si veda quanto disposto dalla Decisione di esecuzione (UE) n. 2020/1105 del Consiglio dell'Unione Europea del 24 luglio 2020

<sup>91</sup> Sul tema SPERA M., *L'applicazione dello split payment nell'ordinamento nazionale tra criticità e dubbi operativi*, in *Il fisco*, Wolters Kluwer, n. 10, 2015 p. 925; SALVINI L., *cit.*, p. 1045

La Circolare n. 9/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate ha provveduto a chiarire, per ciascuna di queste tipologie, l’ambito soggettivo dello *split payment*<sup>92</sup>, che viene illustrato in Tabella 1.5.

**Tabella 1.5 – L’ambito soggettivo di applicazione dello *split payment*<sup>93</sup>**

<b>SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA DISCIPLINA DELLO <i>SPLIT PAYMENT</i></b>	
<p><b>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b> Art. 17-ter, comma 1, del Decreto IVA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Soggetti di cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001</li> <li>▪ Soggetti indicati a fini statistici dall’ISTAT ai sensi dell’art.1, comma 2, della Legge n. 196 del 2009 e le Autorità indipendenti</li> <li>▪ Amministrazioni autonome annoverate dall’art. 1, comma 209, della Legge n. 244 del 2007</li> </ul>
<p><b>ENTI</b> Art. 17-ter, comma 1-bis, lett. 0a) del Decreto IVA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali</li> <li>▪ Aziende speciali</li> <li>▪ Aziende pubbliche di servizi alla persona</li> </ul>
<p><b>FONDAZIONI</b> Art. 17-ter, comma 1-bis, lett. 0b) del Decreto IVA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% o che comunque siano controllate da soggetti pubblici</li> </ul>
<p><b>SOCIETÀ</b> Art. 17-ter, comma 1-bis, lett. a), b), c), d), del Decreto IVA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Società controllate (controllo di diritto e di fatto) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri</li> <li>▪ Società controllate (controllo di diritto) direttamente e indirettamente da amministrazioni pubbliche, e da enti e società soggette allo <i>split payment</i></li> <li>▪ Società partecipate per una percentuale non inferiore al 70% del capitale da amministrazioni pubbliche, da enti e società soggette allo <i>split payment</i></li> <li>▪ Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana e identificate ai fini IVA</li> </ul>

Relativamente alle Pubbliche Amministrazioni, se l’art. 17-ter del Decreto IVA fa riferimento all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009<sup>94</sup>, l’art. 5-bis del Decreto 23 gennaio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attuativo della disciplina della scissione dei pagamenti e aggiornato sulla base delle disposizioni intervenute successivamente, invece, individua come tali quelle «destinatari delle norme in materia di fatturazione elettronica

<sup>92</sup> A tal riguardo la Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate del 7 maggio 2018, pp. 5-20, disponibile al link [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/297528/Circolare+n+9+del+7+maggio+2018\\_E NTRATE\\_Circolare+SPLIT+2018\\_7+MAGGIO.pdf/9646fef0-925f-568f-2ada-49ff363889a2](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/297528/Circolare+n+9+del+7+maggio+2018_E NTRATE_Circolare+SPLIT+2018_7+MAGGIO.pdf/9646fef0-925f-568f-2ada-49ff363889a2); RICCA F., *I soggetti tenuti allo split payment*, in *Corriere Tributario*, IPSOA, n. 23, 2018, p. 1775 ss.; GIULIANI G., SPERA M., *L’estensione dello split payment a nuove categorie*, in *Il fisco*, Wolters Kluwer, n. 23, 2018, p. 2241 ss.

<sup>93</sup> Fonte: elaborazione personale della tabella riepilogativa dell’ambito soggettivo di applicazione dello *split payment* di cui alla Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate del 7 maggio 2018, pp. 19-20

<sup>94</sup> Si veda l’art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972

*obbligatoria di cui all'art. 1, commi da 209 a 214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244»<sup>95</sup>, che, sulla base delle precisazioni del Direttore generale delle Finanze e del Capo del Dipartimento della Funzione pubblica<sup>96</sup>, corrispondono alle tre fattispecie indicate in Tabella 1.5 alla voce “Pubbliche Amministrazioni”. Per citarne alcuni, tra le P.A. di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 rientrano le Regioni, le Province, i Comuni, tutte le istituzioni scolastiche ed universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, così come anche le aziende del Servizio sanitario nazionale e gli Ordini professionali, mentre tra quelle menzionate nell’elenco ISTAT vi sono alcuni enti economici e società a controllo pubblico non rientranti nella disposizione di cui sopra.*

All’identificazione di enti, fondazioni e società interessate dalla disciplina della scissione dei pagamenti è, invece, dedicato l’art. 5-ter del D.M. 23 gennaio 2015. Il tema è oggetto di ampia disamina anche nella Circolare n. 9/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate<sup>97</sup>, che chiarisce, tra le varie cose, i concetti di “ente pubblico economico nazionale, regionale e locale”<sup>98</sup> e di “azienda speciale”<sup>99</sup>, oltre al fatto che, per quanto riguarda le società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, di cui alla lett. a) dell’art. 17-ter del Decreto IVA, si fa riferimento sia al controllo di fatto che a quello di diritto<sup>100</sup>, nonostante il mancato inserimento di quest’ultimo nella disposizione. Essa specifica, inoltre, che assoggettate a *split payment* non sono tutte le società quotate incluse nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, ma solamente quelle che detengono una partita IVA italiana<sup>101</sup>.

---

<sup>95</sup> Art. 5-bis del Decreto 23 gennaio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze

<sup>96</sup> Si veda la Circolare n. 1 del Direttore generale delle Finanze e del Capo del Dipartimento della Funzione pubblica del 9 marzo 2015 in tema di fatturazione elettronica, disponibile al link <http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/35226.pdf>

<sup>97</sup> A tal riguardo, la Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate del 7 maggio 2018, pp. 6-14; RICCA F., *I soggetti tenuti allo split payment*, in *Corriere Tributario*, IPSOA, n. 23, 2018, p. 1775 ss.; GIULIANI G., SPERA M., *L’estensione dello split payment a nuove categorie*, in *Il fisco*, Wolters Kluwer, n. 23, 2018, p. 2241 ss.

<sup>98</sup> Sul tema, si veda la Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate del 7 maggio 2018, p. 7

<sup>99</sup> Relativamente al concetto di “azienda speciale”, la Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate del 7 maggio 2018, alle pagine 6-7, rimanda alla definizione di cui all’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000, noto anche come Testo Unico degli Enti Locali

<sup>100</sup> Si veda la Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate del 7 maggio 2018, p. 12

<sup>101</sup> Sul tema, la Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate del 7 maggio 2018, p. 14

Al fine di una puntuale individuazione dell'ambito soggettivo dello *split payment*, si deve far riferimento:

- Relativamente alle P.A., all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, detto anche IPA<sup>102</sup>, disponibile sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it), ad eccezione dei c.d. gestori di pubblici servizi, che non sono soggetti a tale disciplina<sup>103</sup>;
- Per quanto riguarda enti, fondazioni e società, agli elenchi diffusi annualmente dal Dipartimento delle Finanze<sup>104</sup>.

L'articolo 17-ter del decreto IVA, dedicato all'istituto, al comma 1, recita che «*per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche (...) per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi*»<sup>105</sup>, alle quali si aggiungono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei soggetti di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.

Il primo comma permette, dunque, di operare delle considerazioni in merito a quello che è l'ambito oggettivo dello *split payment*, ovvero l'insieme di operazioni realizzate che sono assoggettate all'istituto. Esso viene applicato alla totalità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi che un fornitore opera nei confronti di tali soggetti, a prescindere dal fatto che il cessionario (o committente) sia un soggetto passivo IVA o meno<sup>106</sup>, al contrario del *reverse charge*, la cui applicazione richiede che in qualità di cessionario (o committente) vi sia un soggetto passivo IVA. Rientrano nel regime della scissione dei pagamenti, quindi, le operazioni imponibili effettuate verso enti pubblici sia quando operano nell'esercizio di attività commerciale, essendo soggetti passivi IVA, sia qualora questi operino in veste istituzionale, non qualificandosi come tali<sup>107</sup>.

---

<sup>102</sup> Si veda la Circolare n. 27/E dell'Agenzia delle Entrate del 7 novembre 2017, p. 10-11, disponibile al link [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/297728/Circolare+n+27+del+07+11+2017\\_CIRCO\\_LARE%2B27\\_E%2BDEL%2B07112017.pdf/f7bccc4e-60e8-1a95-e855-30a0ff46bbe0](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/297728/Circolare+n+27+del+07+11+2017_CIRCO_LARE%2B27_E%2BDEL%2B07112017.pdf/f7bccc4e-60e8-1a95-e855-30a0ff46bbe0)

<sup>103</sup> Si precisa che, essendo la registrazione all'IPA frutto della volontà della P.A., non è detto che l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni contenga l'insieme completo dei soggetti interessati alla disciplina della scissione dei pagamenti. In questo caso torna utile l'attestazione di cui all'art. 17-ter, comma 1-*quater*, con la quale cessionari (o committenti) asseriscono di rientrare nell'ambito soggettivo di tale istituto

<sup>104</sup> Sul tema la Circolare n. 9/E dell'Agenzia delle Entrate del 7 maggio 2018, paragrafo 1.4; GIULIANI G., SPERA M., *L'estensione dello split payment a nuove categorie*, in *Il fisco*, Wolters Kluwer, n. 23, 2018, pp. 2243-2244

<sup>105</sup> Art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972

<sup>106</sup> A tal riguardo, SALVINI L., *cit.*, p. 1044

<sup>107</sup> Sul tema RICCA F., *Estensione del reverse charge e introduzione dello split payment per arginare le frodi IVA*, in *Il Fisco*, Wolters Kluwer, n. 44, 2014, p. 4333

Sussistono, però, delle cause di esclusione dal regime eccezionale dello *split payment*<sup>108</sup>, alcune delle quali previste esplicitamente dal legislatore, altre riconosciute dall'Amministrazione Finanziaria. Quest'ultima, infatti, nel definire l'ambito oggettivo della misura, specifica che non si ricorre alla scissione dei pagamenti nei casi in cui:

- L'avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi non sia attestata da fattura ai sensi all'art. 21 del Decreto IVA<sup>109</sup>, ma da altra tipologia di documento;
- Verso il fornitore non vi sia alcuna corresponsione del corrispettivo da parte dell'ente cessionario (o committente), come nel caso di servizi di riscossione delle entrate e altri proventi<sup>110</sup>;
- Si tratti di un'operazione che rientra nel campo di applicazione di c.d. regimi speciali, alcuni annoverati in Tabella 1.6, sulla base dei quali l'Imposta sul Valore Aggiunto non figura in fattura e il relativo versamento è previsto secondo regole proprie<sup>111</sup>, oppure, qualora ne prevedano la presentazione in fattura, «*sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante*»<sup>112</sup>.

---

<sup>108</sup> Sul tema, PANTONI G., SABBATINI C., MERONI M., «*Split payment*»: *chiarimenti*, in *La Settimana Fiscale*, Il Sole 24 Ore, n. 23, 10 giugno 2015, pp. 35-36; DRIGO C.N., *La disciplina dello Split Payment*, in *Il Commercialista Veneto*, Associazione Dei Dottori Commercialisti E Degli Esperti Contabili Delle Tre Venezie, n. 230, marzo/aprile 2016, pp. 4-5, disponibile al link <https://www.commercialistaveneto.org/it/wp-content/uploads/2016/06/ins230.pdf>; SPERA M., *Split payment: difficoltà operative per i fornitori degli Enti*, in *Il fisco*, Wolters Kluwer, n. 13, 2016, pp. 1230-1233; FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, *IVA: lo split payment*, Circolare del 31 marzo 2015, 2015, pp. 10-12

<sup>109</sup> A tal riguardo la Circolare n. 15/E dell'Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2015, pp. 9-10, disponibile al link [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/298621/Circolare+15E+del+13+aprile+2015\\_circolare+15\\_E+del+13+apr+2015.pdf/1abf066-a5d4-ea6a-f1fa-d7f6176ea86f](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/298621/Circolare+15E+del+13+aprile+2015_circolare+15_E+del+13+apr+2015.pdf/1abf066-a5d4-ea6a-f1fa-d7f6176ea86f)

<sup>110</sup> Per un approfondimento a riguardo, si veda la Circolare n. 15/E dell'Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2015, p. 7

<sup>111</sup> Si veda la Circolare n. 6/E dell'Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2015, p. 31, disponibile al link [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/298679/Circolare+n+6E+del+19+febbraio+2015\\_CIRCOLARE%2BVIDEOFORUM%2BIO-TELEFISCO24ORE-FORUMLAVORO%2B2015%2BCONDIVISA%2B18%2BFEB%2B2015.pdf/76765d30-5bb4-b055-d1ce-7759866568ff](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/298679/Circolare+n+6E+del+19+febbraio+2015_CIRCOLARE%2BVIDEOFORUM%2BIO-TELEFISCO24ORE-FORUMLAVORO%2B2015%2BCONDIVISA%2B18%2BFEB%2B2015.pdf/76765d30-5bb4-b055-d1ce-7759866568ff)

<sup>112</sup> Circolare n. 15/E dell'Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2015, p. 10

**Tabella 1.6 – Regimi speciali IVA che costituiscono cause di esclusione delle operazioni dalla disciplina dello *split payment*<sup>113</sup>**

### **CASI DI ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELLO *SPLIT PAYMENT* PER ASSOGGETTAMENTO A REGIMI SPECIALI**

#### **REGIMI SPECIALI CHE NON PREVEDONO L'EVIDENZA DELL'IMPOSTA IN FATTURA E CHE NE DISPONGONO L'ASSOLVIMENTO SECONDO REGOLE PROPRIE:**

- Regimi monofase disciplinati dall'art. 74 del Decreto IVA (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, Case d'asta);
- Regime del margine di cui all'art. 36 e ss. del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41;
- Regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio di cui all'art. 74-ter del Decreto IVA

#### **REGIMI SPECIALI CHE DISPONGONO L'ADDEBITO DELL'IMPOSTA IN FATTURA E SI CARATTERIZZANO PER UN PARTICOLARE MECCANISMO FORFETARIO DI DETERMINAZIONE DELLA DETRAZIONE SPETTANTE:**

- Regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del Decreto IVA;
- Regime di cui alla Legge n. 398 del 1991;
- Regime relativo all'attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 cui si applicano, agli effetti dell'IVA, le disposizioni di cui all'art. 74, sesto comma, del Decreto IVA;
- Regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla tabella C allegata al Decreto IVA

A queste ipotesi di esclusione se ne aggiungono altre due, menzionate nell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, sulla base del quale, al comma 1-sexies, si sancisce la non applicazione dell'istituto nei riguardi di operazioni imponibili rese nei confronti di soggetti rientranti nell'ambito soggettivo dello stesso, qualora i loro compensi siano sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a titolo di acconto<sup>114</sup>. L'ultima causa di esclusione decreta, nei casi in cui l'ente effettui un acquisto di beni e servizi finalizzati allo svolgimento di attività commerciale, la prevalenza del *reverse charge* sullo *split payment*, nell'eventualità in cui ci si trovi di fronte ad un'operazione potenzialmente compresa nel campo di applicazione di entrambi gli istituti<sup>115</sup>.

<sup>113</sup> Fonte: elaborazione personale delle informazioni contenute nella Circolare n. 15/E dell'Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2015, pp. 10-11

<sup>114</sup> Si veda l'art. 17-ter, comma 1-quinquies, del D.P.R. n. 633/1972

<sup>115</sup> Sul tema, FORTE N., *I rapporti tra "reverse charge" e "split payment"*, in *Corriere Tributario*, IPSOA, n. 19, 2015, pp. 1476-1477; SPERA M., *Split payment: difficoltà operative per i fornitori degli Enti*, in *Il fisco*, Wolters Kluwer, n. 13, 2016, p. 1233; CERATO S., *Reverse charge prevalente sullo split payment*, in *Euroconference NEWS*, 21 settembre 2017, disponibile al link <https://www.ecnews.it/reverse-charge-prevalente-sullo-split-payment/>

La normativa italiana stabilisce, infatti, che la scissione dei pagamenti sia adottata per le operazioni imponibili in cui il cessionario (o committente) non rivesta la qualifica di debitore d'imposta<sup>116</sup>.

Vi sono, però, delle circostanze in cui una determinata cessione di beni o prestazione di servizi viene assoggettata parzialmente sia ad inversione contabile sia a scissione dei pagamenti: è il caso dei c.d. acquisti promiscui, che si verificano nel momento in cui un'operazione, imponibile ai fini IVA, rientrando tra le fattispecie assoggettate a *reverse charge* e resa nei confronti di un ente pubblico, è finalizzata tanto all'attività commerciale quanto a quella istituzionale dello stesso<sup>117</sup>. La parte dell'acquisto inerente la sfera commerciale sarà, quindi, soggetta a inversione contabile, mentre quella inerente l'ambito istituzionale vedrà, invece, l'applicazione della scissione dei pagamenti. La Figura 1.6 riassume tutte le casistiche di applicazione relative al rapporto che intercorre tra questi due istituti.

**Figura 1.6 – Reverse charge & split payment<sup>118</sup>**

L'operazione rientra nelle fattispecie per cui è prevista l'applicazione del <i>reverse charge</i> ?	<b>Si</b>	L'acquisto è fatto nell'ambito della sfera <b>commerciale</b>	<b>Reverse charge</b>
		<b>L'acquisto è fatto nell'ambito della sfera istituzionale</b>	<b>Split payment</b>
		<b>L'acquisto è effettuato in parte per l'attività commerciale e in parte per l'attività istituzionale</b>	<b>Reverse charge e split payment</b> sulla base di criteri <b>oggettivi</b> (C.M. 27.3.2015, n. 14/E, par. 8)
	<b>No</b>		<b>Split payment</b>

Se il *reverse charge* comporta delle variazioni sia per quel che riguarda la fatturazione che il versamento dell'imposta nelle casse dello Stato, lo *split payment* va a colpire solo quest'ultimo aspetto. Una differenza sostanziale tra queste due misure risiede nel fatto che, a differenza di quanto avviene nel caso dell'inversione contabile, con la scissione dei pagamenti non vi è il trasferimento della qualifica di debitore d'imposta in capo al cessionario (o committente) dell'operazione, della quale rimane investito il cedente (o prestatore), che è l'unico soggetto responsabile relativamente all'applicazione dell'imposta<sup>119</sup>.

L'unico adempimento che la scissione dei pagamenti impone al cessionario (o committente) di un'operazione assoggettata all'istituto è quello relativo al pagamento dell'imposta direttamente

<sup>116</sup> Si veda l'art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972

<sup>117</sup> A tal riguardo, si veda la Circolare n. 14/E dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2015, paragrafo 8; PANTONI G., SABBATINI C., MERONI M., *cit.*, p. 36; FORTE N., *cit.*, p. 1477; SPERA M., *Split payment: difficoltà operative per i fornitori degli Enti*, in *Il fisco*, Wolters Kluwer, n. 13, 2016, p. 1233

<sup>118</sup> Fonte: PANTONI G., SABBATINI C., MERONI M., *cit.*, p. 36

<sup>119</sup> A tal riguardo SALVINI L. *cit.*, pp. 1043-1044; CENTORE P., *cit.*, p. 1593

nelle casse statali<sup>120</sup>. È il fornitore della cessione di beni o prestazione di servizi, invece, a doversi occupare dell'applicazione l'Imposta sul Valore Aggiunto, che viene esposta in fattura<sup>121</sup> insieme alla dicitura “scissione dei pagamenti”<sup>122</sup> e che, nonostante la registrazione della fattura nel registro delle vendite o dei corrispettivi, non deve essere conteggiata ai fini del calcolo dell'imposta dovuta in sede di liquidazione periodica<sup>123</sup>. Il fornitore dell'operazione imponibile IVA assoggettata a *split payment* applica l'imposta in via di rivalsa al cliente, ma non diviene creditore dell'imposta nei suoi confronti. In capo al cessionario (o committente) scaturisce, come di regola, il diritto alla detrazione di cui all'art. 19 del Decreto IVA, ove non sussistano limitazioni alla detrazione<sup>124</sup>.

Il mancato incasso dell'IVA sulle vendite, da un lato, e l'esborso dell'IVA pagata sugli acquisti ai propri fornitori, dall'altro lato, provoca per il fornitore di soggetti interessati dalla scissione dei pagamenti, così come avviene anche nel caso dell'inversione contabile, un aumento della sua posizione creditoria per quanto riguarda l'Imposta sul Valore Aggiunto. Per i soggetti che si interfacciano spesso con cessionari (o committenti) assoggettati a tali istituti, ciò può determinare impatti non trascurabili, ma, al contrario, considerevoli sul fronte della liquidità<sup>125</sup>. Come contraltare a tale effetto negativo per le imprese il legislatore ha posto il ricorso allo strumento del rimborso prioritario per l'eccedenza di IVA detraibile, di cui all'art. 38-*bis*, comma 10, del D.P.R. n. 633/1972, a cui i fornitori possono ricorrere, nel caso in cui sia rispettato il requisito della c.d. aliquota media<sup>126</sup>, nei limiti dell'importo relativo alle operazioni soggette all'istituto verificatesi nel periodo in cui si è generata tale eccedenza<sup>127</sup>. Non è, invece, necessario il soddisfacimento delle condizioni poste dall'art. 2, comma 1, del Decreto del 22 marzo 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze<sup>128</sup>. Qualora non vi siano i presupposti essenziali per il rimborso prioritario o qualora si sia potuto usufruire solo parzialmente di

---

<sup>120</sup> Si veda l'art. 17-*ter*, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972; SPERA M., *L'applicazione dello split payment nell'ordinamento nazionale tra criticità e dubbi operativi*, in *Il fisco*, Wolters Kluwer, n. 10, 2015, p. 931

<sup>121</sup> Sulle modalità di fatturazione in regime di *split payment*, si veda (a cura di) POMPEI R. *cit.*, p. 13

<sup>122</sup> Si veda l'art. 2, comma 1, del Decreto 23 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

<sup>123</sup> Si veda l'art. 2, comma 2, del Decreto 23 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

<sup>124</sup> Sull'argomento, SALVINI L. *cit.*, p. 1043

<sup>125</sup> Sul tema, SALVINI L., *cit.*, p. 1046; SPERA M., *Split payment: difficoltà operative per i fornitori degli Enti*, in *Il fisco*, Wolters Kluwer, n. 13, 2016, p. 1235

<sup>126</sup> Si veda l'art. 30, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972

<sup>127</sup> A tal riguardo l'art. 8 del Decreto 23 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

<sup>128</sup> Sul tema l'art. 2, comma 1, del Decreto del 22 marzo 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilisce che, per poter generalmente godere di un rimborso in via prioritaria, debbano essere rispettate le seguenti condizioni: «a) esercizio dell'attività da almeno tre anni; b) eccedenza detraibile richiesta a rimborso d'importo pari o superiore a 10.000,00 euro in caso di richiesta rimborso annuale ed a 3.000,00 euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale; c) eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto»

quest'ultimo, vi è la possibilità di ricorrere trimestralmente o annualmente al rimborso disciplinato dall'art. 30 del Decreto IVA, la cui erogazione non ha, però, carattere prioritario<sup>129</sup>. Al verificarsi di una situazione di credito IVA, oltre a quella del rimborso, l'altra strada che il fornitore può percorrere è quella della compensazione dell'importo, anche con altri tributi<sup>130</sup>. Quello relativo alle tempistiche del rimborso è un tema sul quale pone grande attenzione l'Unione Europea, secondo la quale «*il rimborso deve essere effettuato entro un termine ragionevole e, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non deve far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo*»<sup>131</sup>.

### **1.3. I metodi di riscossione dell'IVA secondo il regime ordinario, il *reverse charge* e lo *split payment* a confronto**

Si procede ora ad un confronto tra i metodi di riscossione dell'IVA nelle ipotesi in cui si applichi il regime ordinario dell'imposta, il *reverse charge* o lo *split payment*, evidenziandone parallelismi e difformità.

A tal fine si prende in considerazione uno stesso processo di produzione e distribuzione che prevede incrementi di pari importo in ciascuna fase, indipendentemente dal regime applicato, e che vede la partecipazione di tre imprese (impresa X, impresa Y, impresa Z), alle quali si aggiunge un soggetto che opera in qualità di consumatore finale<sup>132</sup>. In tutte e tre le casistiche l'imposta che graverà economicamente sul consumatore finale sarà pari ad un importo di 110 euro.

Innanzitutto, si svolge l'analisi del procedimento di riscossione dell'IVA in ipotesi di regime ordinario, illustrato in Figura 1.7.

---


<sup>129</sup> Sullo strumento del rimborso eseguito in via prioritaria o non prioritaria, si veda BONUZZI A., *Rimborso prioritario più agevolato per chi "subisce" lo split*, in *Euroconference NEWS*, 24 febbraio 2015, disponibile al link <https://www.ecnews.it/rimborso-prioritario-piu-agevolato-per-chi-subisce-lo-split/>; DRIGO C.N., *cit.*, pp. 6-7; PANTONI G., SABBATINI C., MERONI M., *cit.*, pp. 38-39; Circolare n. 15/E dell'Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2015, pp. 22-25

<sup>130</sup> A tal riguardo BRUSATERRA M., *Split payment e crisi di liquidità: la contromisura (parziale) del rimborso*, in *Norme&Tributi Plus Fisco*, Il Sole 24 Ore, n. 08, 2020

<sup>131</sup> SALVINI L., *cit.*, p. 1047

<sup>132</sup> Si è preso in considerazione l'esempio utilizzato in OSSERVATORIO PERMANENTE CNA SULLA TASSAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE IN ITALIA, *Reverse charge e split payment: in fumo la liquidità delle imprese*, 24 marzo 2015, pp. 6-11, disponibile al link <http://www.cnabrindisi.com/images/stureverse.pdf>

**Figura 1.7 – La metodologia ordinaria di riscossione dell’IVA<sup>133</sup>**



Come prima cosa è utile evidenziare che si tratta di una riscossione frazionata che avviene in ciascuna fase del processo che porta alla vendita del bene o del servizio al cliente finale. L’impresa X, che occupa il primo anello della catena del valore, vende il bene all’impresa Y per un importo di 150 euro, rappresentativo del corrispettivo di vendita, al quale si sommano 33 euro a titolo di IVA, ipotizzando l’applicazione di un’aliquota d’imposta del 22%, pari a quella ordinaria attualmente vigente in Italia<sup>134</sup>. Il regime ordinario dell’IVA prevede che sia il cedente (o prestatore), soggetto passivo IVA, ad occuparsi dell’addebito dell’imposta al cliente in via di rivalsa, la quale viene da esso anche incassata, e del relativo versamento all’Erario. Ipotizzando che quella considerata sia l’unica operazione effettuata rilevante ai fini della liquidazione periodica in un determinato periodo di riferimento dalle imprese X, Y e Z, se l’impresa X, non avendo effettuato acquisti inerenti il prodotto ceduto all’impresa Y, si trova a versare una somma pari all’IVA relativa alla sola operazione attiva, non avendo nulla da scomputare da essa a titolo di detrazione, le imprese Y e Z, invece, effettuano un versamento pari alla differenza tra l’imposta applicata per rivalsa sulle loro operazioni attive e quella pagata ai propri fornitori sulle loro operazioni passive, grazie all’esercizio del diritto di detrazione.

<sup>133</sup> Fonte: OSSERVATORIO PERMANENTE CNA SULLA TASSAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE IN ITALIA, *cit.*, p. 7

<sup>134</sup> Sul tema delle aliquote IVA in Italia, si veda l’art. 16 del D.P.R. n. 633/1972


Dunque, con un valore aggiunto di 100 ( $= 250 - 150$ ), l'impresa Y deve all'Erario una cifra pari a 22 euro, derivante dalla compensazione in sede di liquidazione periodica tra l'IVA a debito di 55 euro e quella a credito di 33 euro, mentre l'IVA dovuta dall'impresa Z è di 55 euro, derivante dall'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore da questa apportato al bene o al servizio considerato, che in questo caso è pari a 250 euro. A sostenere economicamente il peso complessivo dell'imposta è, però, il consumatore finale, che è debitore nei confronti dell'impresa Z di una somma pari a 610 euro, derivante dai 500 euro dovuti a titolo di corrispettivo e dai 110 euro dovuti a titolo di IVA, che rappresentano, al contempo, la sommatoria dei versamenti operati all'Erario lungo il processo di produzione e distribuzione del bene o del servizio dalle imprese X, Y e Z, di importo rispettivamente pari a 33, 22 e 55 euro.

Quello ordinario, nell'eventualità in cui non vi siano limiti al diritto di detrazione dell'IVA, è un meccanismo perfettamente neutrale per coloro che agiscono in qualità di soggetti passivi IVA. Inoltre, dal punto di vista finanziario, per ciascun operatore, prima del versamento dell'IVA dovuta nelle casse dello Stato, ad ogni esborso di IVA sugli acquisti nei confronti dei fornitori corrisponde l'incasso dell'imposta dal cliente sulle vendite, cosa che non avviene in caso di applicazione degli istituti dell'inversione contabile e della scissione dei pagamenti. Con il regime ordinario si evitano, così, impatti significativi, dovuti alla metodologia di riscossione dell'imposta, sulla finanza delle imprese.

*Reverse charge* e *split payment* prevedono, invece, che il debito IVA relativo ad un'operazione soggetta a tali istituti sia conteggiato in capo al cessionario (o committente), a differenza di quanto previsto sulla base della regola generale.

In Figura 1.8 si descrive il processo di riscossione dell'IVA nell'ipotesi in cui l'impresa Y renda un'operazione imponibile soggetta a inversione contabile nei confronti dell'impresa Z.

**Figura 1.8** – La metodologia di riscossione dell’IVA in regime di *reverse charge*<sup>135</sup>




Se per quanto riguarda l'impresa X non ci sono differenze rispetto al caso precedente, in quanto si trova a versare all'Erario a titolo di IVA un importo sempre pari a 33 euro, non si può dire lo stesso per quanto riguarda la società Y e la società Z. La prima di queste, applicando la disciplina del *reverse charge*, emette una fattura nei confronti dell'impresa Z senza esposizione dell'IVA e non è tenuta al versamento della stessa, essendo di ciò investita quest'ultima. L'impresa Y, in sede di liquidazione periodica IVA, non deve nulla per quanto riguarda le operazioni attive, ma ha, invece, diritto a detrarre 33 euro per l'IVA pagata all'impresa X relativamente all'acquisto effettuato. L'impresa X si trova, quindi, ad avere un debito per IVA nei confronti dell'Erario per 33 euro, mentre l'impresa Y possiede un credito di pari importo nei confronti dello stesso. Ciò significa che è l'impresa Z a operare il versamento nelle casse statali dell'intero importo dell'IVA che incide sul consumatore finale, qui pari a 110 euro. Essa è, infatti, debitrice nei confronti dell'Erario di 165 euro, pari alla somma tra l'IVA incassata per opera della vendita del prodotto al cliente finale per 110 euro e 55 euro, relativa all'acquisto in *reverse charge*. L'impresa Z, però, è anche creditrice per 55 euro nei confronti dell'Erario, in quanto l'operazione imponibile assoggettata ad inversione contabile viene registrata sia nel

<sup>135</sup> Fonte: OSSERVATORIO PERMANENTE CNA SULLA TASSAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE IN ITALIA, *cit.*, p. 9

registro delle vendite (o dei corrispettivi) sia in quello degli acquisti, risultando, così, neutrale per l'operatore.

La Figura 1.9 espone, invece, il modello di riscossione dell'IVA in regime di *split payment*. In questo esempio, a differenza di quello relativo al *reverse charge*, l'operazione soggetta a scissione dei pagamenti è quella che intercorre tra l'impresa Z e il consumatore finale, che si ipotizza essere una Pubblica Amministrazione rientrante nell'ambito soggettivo dell'istituto.

**Figura 1.9** – La metodologia di riscossione dell'IVA in regime di *split payment*<sup>136</sup>



Può essere assoggettata a *split payment* tanto un'operazione effettuata in una fase intermedia del processo produttivo-distributivo, che avviene tra due soggetti passivi IVA, quanto l'operazione conclusiva della catena di produzione del valore, ossia quella che intercorre tra un operatore che si qualifica come soggetto passivo IVA e il cliente finale, che non opera in tale veste, contrariamente, dunque, a quanto permesso in caso di assoggettamento a *reverse charge*, in cui quest'ultima ipotesi non è contemplata.

Delle diversità rispetto al meccanismo di riscossione secondo il *reverse charge*, che è stato analizzato in precedenza, si avvertono per quel che concerne l'impresa Y e l'impresa Z. Per quanto riguarda l'impresa Y, che si trova ad effettuare un versamento di IVA pari a 22 euro, ciò è semplicemente dovuto al fatto che l'operazione imponibile effettuata verso l'impresa Z

<sup>136</sup> Fonte: OSSERVATORIO PERMANENTE CNA SULLA TASSAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE IN ITALIA, cit., p. 10

non è soggetta ad alcuna delle due misure derogatorie, ma rientra nel campo di applicazione del regime ordinario IVA. È, invece, in capo all'impresa Z, che emette fattura con applicazione dell'imposta nei confronti della P.A. che opera in qualità di consumatore finale, che si origina, così come avviene per l'impresa Y nel caso dell'inversione contabile, una posizione creditoria nei confronti dell'Erario, che in questo caso risulta, però, essere di 55 euro, pari alla cifra versata cumulativamente dai suoi predecessori, cioè l'impresa X e l'impresa Y, nella catena di produzione del valore. Nella situazione qui considerata dell'assolvimento dell'IVA per l'importo complessivo di 110 euro è chiamato ad occuparsene direttamente il consumatore finale.

Risulta opportuno sottolineare che il susseguirsi di operazioni che vedono l'applicazione di *reverse charge* e *split payment* lungo il percorso di produzione e di commercializzazione di beni e servizi potrebbe comportare un ritardo di incasso dell'Imposta sul Valore Aggiunto per l'Erario, a causa del posticiparsi dei relativi versamenti alla prima operazione successiva che non rientra nell'ambito di applicazione di tali istituti.

## CAPITOLO 2

### IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN ITALIA: IMPRESE E ANDAMENTO

2.1. Le imprese del settore delle costruzioni – 2.1.1. La composizione del settore delle costruzioni – 2.1.2. L'ampiezza del settore delle costruzioni – 2.1.3. Le caratteristiche delle imprese del settore delle costruzioni – 2.2. L'andamento del settore delle costruzioni in Italia – 2.2.1. L'andamento del settore delle costruzioni nel periodo pre-crisi – 2.2.2. L'andamento del settore delle costruzioni nel periodo post-crisi

#### **2.1. Le imprese del settore delle costruzioni**

Il settore delle costruzioni, individuato dall'ISTAT nella sezione F sulla base della classificazione ATECO 2007, si contraddistingue per il suo essere ampio e variegato.

Esso accoglie, infatti, sia le costruzioni aventi natura pubblica che quelle private, rientranti sia nell'ambito residenziale che in quello non residenziale. Ne fanno parte, inoltre, le realtà che si occupano della prestazione di servizi accessori alle attività di costruzione in senso stretto, come, ad esempio, quelli di demolizione, di installazione di impianti e inerenti al completamento degli edifici.

Al settore delle costruzioni sono strettamente collegati altri settori come quello relativo alla produzione dei materiali per le costruzioni, tra i quali i prodotti vetrari, i laterizi, il cemento e il calcestruzzo, oppure quello delle tecnologie e dei macchinari utilizzati nel comparto edile.

Si procede ora ad un'esposizione sommaria circa il settore delle costruzioni in Italia, l'ampiezza dello stesso e le relative caratteristiche.

#### **2.1.1. La composizione del settore delle costruzioni**

Nel capitolo precedente, al paragrafo 1.2.1., si è specificato come, affinché una determinata operazione imponibile ricada nell'ambito oggettivo dell'istituto del *reverse charge* ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a), del Decreto IVA, si richieda che l'attività svolta sia dal cessionario (o dal committente) che dal cedente (o dal prestatore) afferisca alla sezione F,

denominata “costruzioni”, della classificazione ATECO 2007, adottata dall’ISTAT come metodologia di ripartizione delle attività economiche<sup>137</sup>.

La definizione “costruzione” è da intendersi nel senso ampio del termine: all’interno del settore vi rientrano, infatti, non solo le attività di costruzione vere e proprie, inerenti il comparto residenziale o quello delle opere pubbliche, spaziando, ad esempio, anche per quelle di manutenzione, riparazione, integrazione, piuttosto che di installazione di impianti, di demolizione o di completamento degli edifici. Si tratta, dunque, di un settore variegato, che si caratterizza per la presenza di attività eterogenee.

Più precisamente la sezione “costruzioni”, che racchiude l’insieme delle tipologie di attività produttive riconducibili al settore delle costruzioni, si articola in tre divisioni:

- Costruzione di edifici, di cui alla divisione n. 41;
- Ingegneria civile, di cui alla divisione n. 42;
- Lavori di costruzione specializzati, di cui alla divisione n. 43;

ciascuna delle quali, a sua volta, si scompone in gruppi, classi, categorie e sottocategorie, che permettono di individuare con precisione il novero di attività al loro interno, riassunte in Tabella 2.1, ed anche quelle che, invece, ne rimangono escluse<sup>138</sup>.

La divisione “costruzione di edifici” è dedicata alle attività di costruzione di edifici vari, di tipo abitativo o meno, che vengono, quindi, utilizzati per altri scopi, come possono essere, ad esempio, scuole, negozi, magazzini, uffici e stabilimenti produttivi, includendo, inoltre, anche quelle inerenti lo sviluppo di progetti immobiliari<sup>139</sup>.

È bene precisare che, così come per le altre divisioni della sezione, non deve necessariamente trattarsi di costruzioni nuove, essendo comprese anche le attività di manutenzione, riparazione, modificazione ed integrazione.

La divisione n. 42, denominata “ingegneria civile” è dedicata alle attività di realizzazione di infrastrutture destinate all’uso civile, aventi natura sia pubblica che privata, tra le quali si

---

<sup>137</sup> Sul tema, RICCA F., *Estensione del reverse charge e introduzione dello split payment per arginare le frodi IVA*, in *Il Fisco*, Wolters Kluwer, n. 44, 2014 pp. 4334-4335; GIULIANI G., SPERA M., *Reverse charge in edilizia: primi chiarimenti del Fisco e perduranti dubbi applicativi*, in *Il fisco*, Wolters Kluwer, n. 18, 2015, p. 1738; FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, *Le novità sul regime IVA di inversione contabile (reverse charge)*, Circolare del 30 gennaio 2015, 2015, pp. 7-9

<sup>138</sup> Per l’elenco completo delle fattispecie di attività rientranti ed escluse dalla sezione F della classificazione ATECO 2007, si veda (a cura di) VICARI P., FERRILLO A., VALERY A., *Classificazione delle attività economiche Ateco 2007*, in *Metodi e Norme*, ISTAT, n. 40, 2009, pp. 279-288, disponibile al link [https://www.istat.it/it/files/2011/03/metenorme09\\_40classificazione\\_attivita\\_economiche\\_2007.pdf](https://www.istat.it/it/files/2011/03/metenorme09_40classificazione_attivita_economiche_2007.pdf)

<sup>139</sup> A tal riguardo, (a cura di) VICARI P., FERRILLO A., VALERY A., *cit.*, p. 280

annoverano, a titolo di esempio, la costruzione di strade, reti ferroviarie, porti, gallerie, ponti, dighe e pure delle linee distributive dell'energia elettrica.<sup>140</sup>

**Tabella 2.1 – La sezione F – “Costruzioni” – della classificazione ATECO 2007<sup>141</sup>**

<b>SEZIONE F DELLA CLASSIFICAZIONE ATECO 2007 – COSTRUZIONI</b>
<b>41 – COSTRUZIONE DI EDIFICI</b> <b>41.1 – SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI</b> 41.10.0 – Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione <b>41.2 – COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI</b>
<b>42 – INGEGNERIA CIVILE</b> <b>42.1 – COSTRUZIONI DI STRADE E FERROVIE</b> 42.11 – COSTRUZIONI DI STRADE E AUTOSTRADE 42.11.0 – Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali 42.12 – COSTRUZIONE DI LINEE FERROVIARIE E METROPOLITANE 42.13 – COSTRUZIONE DI PONTI E GALLERIE <b>42.2 – COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ</b> 42.21 – COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ PER IL TRASPORTO DI FLUIDI 42.22 – COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E LE TELECOMUNICAZIONI <b>42.9 – COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE</b> 42.91 – COSTRUZIONE DI OPERE IDRAULICHE 42.99 – COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE N.C.A. 42.99.01 – Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione 42.99.09 – Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.
<b>43 – LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI</b> <b>43.1 – DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE</b> 43.11 – DEMOLIZIONE 43.12 – PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE 43.12.0 – Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno 43.13 – TRIVELLAZIONI E PERFORAZIONI <b>43.2 – INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE</b> 43.21 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI 43.21.0 – Installazione di impianti elettrici ed elettronici (compresa manutenzione e riparazione) 43.21.01 – Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzioni (inclusa manutenzione e riparazione) 43.21.02 – installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

<sup>140</sup> Sul tema, (a cura di) VICARI P., FERRILLO A., VALERY A., *cit.*, pp. 281-283

<sup>141</sup> Fonte: elaborazione delle informazioni contenute in (a cura di) VICARI P., FERRILLO A., VALERY A., *cit.*, pp. 279-288

- 43.21.03 – Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
- 43.22 – INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA**
  - 43.22.0 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione)
    - 43.22.0 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
    - 43.22.02 – Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
    - 43.22.03 – Installazione di impianti di spegnimento incendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
    - 43.22.04 – Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
    - 43.22.05 – Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
- 43.29 – ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE**
  - 43.29.01 – Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
  - 43.29.02 – Lavori di isolamento termico, acustico e antivibrazioni
  - 43.29.09 – Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.
- 43.3 – COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI**
  - 43.31 – INTONACATURA**
    - 43.31.0 – Intonacatura e stuccatura
  - 43.32 – POSA IN OPERA DI INFISSI**
    - 43.32.0 – Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
      - 43.32.01 – Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
      - 43.32.02 – Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
  - 43.33 – RIVESTIMENTO DI PAVIMENTI E DI MURI
  - 43.34 – TINTEGGIATURA E POSA IN OPERA DI VETRI
  - 43.39 – ALTRI LAVORI DI COMPLETAMENTO E DI FINITURA DEGLI EDIFICI**
    - 43.39.01 – Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
    - 43.39.09 – Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
- 43.9 – ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE**
  - 43.91 – REALIZZAZIONE DI COPERTURE**
  - 43.99 – ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE N.C.A.**
    - 43.99.01 – Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
    - 43.99.02 – Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione
    - 43.99.09 – Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a.

La quarantatreesima divisione sulla base della classificazione ATECO 2007 riguarda i “lavori di costruzione specializzati”, ovvero un insieme articolato di attività che spazia da quelle preparatorie alla costruzione, di demolizione e trivellazione, passando per l’installazione di servizi di qualsiasi tipo, come quello relativo agli impianti elettrici ed elettronici, idraulici, di

riscaldamento, di illuminazione e di segnalazione, ed arrivando ad includere anche una serie di attività che riguardano il perfezionamento degli edifici, tra le quali, ad esempio, quelle di tinteggiatura, di copertura, quelle relative al montaggio di infissi o al rivestimento di pavimenti.<sup>142</sup>

### **2.1.2. L'ampiezza del settore delle costruzioni**

In Italia quello delle costruzioni è un settore che, sulla base dei dati ISTAT per l'anno 2018, vanta la presenza di un complesso di 493.018 imprese attive, che rappresenta l'11,2% circa dell'offerta produttiva complessiva dell'industria e dei servizi, che consta in totale di 4.404.501 realtà<sup>143</sup>.

Come esposto in Figura 2.1, tra le tre divisioni in cui si articola il settore delle costruzioni, a registrare il maggior quantitativo di imprese è quella relativa ai lavori di costruzione specializzati, in percentuale pari a circa il 76% dell'intera sezione, al cui interno spicca per numerosità il gruppo delle attività di “completamento e rifinitura di edifici”. A seguire vi sono, con una percentuale prossima al 23%, le realtà che svolgono attività appartenenti alla divisione “costruzione di edifici” e, infine, quelle rientranti nell'ambito dell'ingegneria civile, che contribuiscono alla popolazione del settore delle costruzioni solo per poco più di un punto percentuale<sup>144</sup>.

---

<sup>142</sup> Si veda (a cura di) VICARI P., FERRILLO A., VALERY A., *cit.*, pp. 283-288

<sup>143</sup> A tal riguardo, si vedano i dati ISTAT, disponibili sul sito [www.istat.it](http://www.istat.it)

<sup>144</sup> Sul tema, (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, p. 47, disponibile al link <https://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=60490>. Si precisa che ANCE è l'acronimo di Associazione Nazionale Costruttori Edili.

**Figura 2.1 – L’offerta produttiva del settore delle costruzioni in Italia nel 2018<sup>145</sup>**

**Imprese di costruzioni per attività economica nel 2018**

Elaborazione Ance su dati Istat

Classe di attività economica	Numero
<b>COSTRUZIONE DI EDIFICI</b>	<b>112.558</b>
<b>INGEGNERIA CIVILE</b>	<b>6.520</b>
<b>LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI</b>	<b>373.940</b>
di cui:	
Demolizione e preparazione del cantiere edile	9.774
Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione	141.092
Completamento e finitura di edifici	210.831
Altri lavori specializzati di costruzione	12.243
<b>TOTALE IMPRESE DI COSTRUZIONI</b>	<b>493.018</b>
<b>TOTALE AL NETTO DELLE IMPRESE DI INSTALLAZIONE IMPIANTI</b>	<b>351.926</b>



Risulta doveroso precisare che il novero delle imprese di costruzioni nell’ultimo decennio, per effetto delle dinamiche che hanno interessato il settore, è andato via via riducendosi. Partendo nel 2008 da un dato indicativamente pari a 630.000 unità, come si può notare in Figura 2.2, l’insieme delle realtà attive nel periodo 2008-2018 ha subito una contrazione prossima al 22%, in valore assoluto pari a circa 137.000 imprese<sup>146</sup>.

**Figura 2.2 – L’ammontare delle imprese di costruzioni in Italia nel periodo 2008-2018<sup>147</sup>**



\* Sono comprese le imprese di installazione impianti.

\*\* Stima Ance su dati Istat per il 2008, 2009, 2010; dati Istat per gli anni successivi. Elaborazione Ance su dati Istat


<sup>145</sup> Fonte: (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL’ANCE, *Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, p. 47

<sup>146</sup> A tal riguardo, (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL’ANCE, *Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, p. 49

<sup>147</sup> Fonte: (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL’ANCE, *Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, p. 49

In merito alla distribuzione delle imprese di costruzioni all'interno del territorio nazionale, procedendo in un'analisi a livello di area geografica, si osserva come, sulla base dei dati ISTAT più recenti, ovvero quelli relativi al 2018, oltre la metà di esse si distribuisce nelle regioni del nord Italia. Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte sono le regioni che presentano una maggior concentrazione di imprese afferenti al settore delle costruzioni, seguite da Lazio, Toscana e Campania<sup>148</sup>. La Figura 2.3 mette in evidenza il diverso grado di concentrazione delle imprese di costruzioni nelle varie regioni italiane, che aumenta insieme all'intensità del colore associato al territorio.

**Figura 2.3 – La distribuzione delle imprese di costruzioni in Italia su base regionale nel 2018<sup>149</sup>**



<sup>148</sup> Più precisamente, dall'analisi dei dati relativi alle imprese appartenenti al settore della costruzione raccolti dall'ISTAT relativamente all'anno 2018, di cui al sito [www.istat.it](http://www.istat.it), emerge la seguente distribuzione, in termini percentuali, tra le regioni italiane: Lombardia (18,8%), Veneto (9,6%), Emilia-Romagna (8,9%), Piemonte (8,6%), Lazio (8,5%), Toscana (7,3%), Campania (6,4%), Puglia (5,7%), Sicilia (5,3%), Liguria (3,3%), Marche (3,0%), Sardegna (2,6%), Abruzzo (2,3%), Trentino Alto Adige (3,0%), Calabria (2,2%), Friuli Venezia Giulia (2,0%), Umbria (1,5%), Basilicata (0,8%), Molise (0,5%), Valle d'Aosta (0,4%)

<sup>149</sup> Fonte: elaborazione personale di dati ISTAT relativi alle imprese della sezione F della classificazione ATECO 2007 per l'anno 2018, disponibili sul sito [www.istat.it](http://www.istat.it)

Quelle che hanno maggiormente risentito della contrazione dell’offerta produttiva nel settore delle costruzioni nel periodo 2008-2018 sono state Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e Abruzzo, registrando ciascuna una perdita superiore al 25%<sup>150</sup>.

Nonostante le difficoltà attraversate negli ultimi anni, quello delle costruzioni rimane un settore centrale nel sistema economico nazionale. Difatti, gli investimenti in costruzioni, singolarmente considerati, continuano a rappresentare, addirittura, quasi il 50% degli investimenti fissi lordi<sup>151</sup> complessivi, come riportato in Tabella 2.2 con riferimento al quinquennio 2015-2019.

**Tabella 2.2** – Investimenti fissi lordi in termini percentuali nel periodo 2015-2019 (valori a prezzi correnti)<sup>152</sup>

ATTIVITÀ ECONOMICHE	2015	2016	2017	2018	2019
Costruzioni	46,7	45,2	44,4	44,4	44,8
Macchinari, attrezzature e armamenti	35,5	36,7	38,1	38,3	37,9
Mezzi di trasporto	6,1	6,8	7,5	7,7	7,8
Apparecchiature Ict	4,2	4,1	4,3	4,2	4,1
Altri macchinari, attrezzature e armamenti	25,2	25,9	26,3	26,3	26,0
Risorse biologiche coltivate	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Prodotti di proprietà intellettuale	17,5	17,8	17,3	17,1	17,0
di cui: ricerca e sviluppo	8,0	8,2	8,1	8,0	8,0
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fonte: Istat, Investimenti fissi lordi (E); Investimenti, produzione e valore aggiunto delle costruzioni (E)

### 2.1.3. Le caratteristiche delle imprese del settore delle costruzioni

Si procede ora alla disamina di quelle che sono alcune delle caratteristiche delle imprese appartenenti al settore delle costruzioni nell’anno 2018, tra le quali la forma giuridica, la dimensione, la presenza di lavoratori dipendenti e il fatturato registrato.


Operando una classificazione sulla base della forma giuridica, come si evince in Figura 2.4, il settore delle costruzioni risulta essere popolato in gran parte, ovvero per il 60%, da imprese individuali.

<sup>150</sup> Si veda (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL’ANCE, *Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni - febbraio 2021*, 2021, p. 50

<sup>151</sup> Si veda ISTAT, *Annuario statistico italiano 2020*, 2020, capitolo 12, p. 451, disponibile al link [https://www.istat.it/storage/ASI/AnnuarioStatistico\\_2020/Asi\\_2020.pdf](https://www.istat.it/storage/ASI/AnnuarioStatistico_2020/Asi_2020.pdf). La definizione di “investimenti fissi lordi” fornita dal glossario ISTAT è la seguente: «acquisizioni (al netto delle cessioni) di capitale fisso effettuate dai produttori residenti a cui si aggiungono gli incrementi di valore dei beni materiali non prodotti. Il capitale fisso consiste di beni materiali e immateriali (ad esempio software) prodotti e destinati a essere utilizzati nei processi produttivi per un periodo superiore a un anno»

<sup>152</sup> Fonte: ISTAT, *Annuario statistico italiano 2020*, 2020, capitolo 12, p. 451

**Figura 2.4 – Le imprese di costruzioni in Italia classificate in base alla forma giuridica nel 2018 (in %)<sup>153</sup>**



Seguono poi le società di capitali, che rappresentano il 26,5% del totale e tra le quali la forma giuridica preferita è quella della società a responsabilità limitata. Queste ultime nel 2018 ammontano a 129.286 unità, come si può vedere in Tabella 2.3. Le società di persone costituiscono, invece, solamente l'11,2%, mentre per il restante 2% circa si tratta di imprese istituite sotto forma di società cooperative o di altra tipologia.

**Tabella 2.3 – Le imprese di costruzioni in Italia classificate in base alla forma giuridica nel 2018 (in valore assoluto)<sup>154</sup>**

Forma giuridica	Numero
imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo	295.878
società in nome collettivo	36.495
società in accomandita semplice	18.838
altra società di persone diversa da snc e sas	118
società per azioni, società in accomandita per azioni	1.421
società a responsabilità limitata	129.286
società cooperativa sociale	293
società cooperativa esclusa società cooperativa sociale	7.371
altra forma d'impresa	3.318
<b>TOTALE</b>	<b>493.018</b>

Elaborazione Ance su dati Istat

<sup>153</sup> Fonte: elaborazione personale di dati ISTAT relativi alle imprese della sezione F della classificazione ATECO 2007 per l'anno 2018, disponibili sul sito [www.istat.it](http://www.istat.it)

<sup>154</sup> Fonte: (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, p. 47

Un'altra variabile interessante da indagare è quella relativa alla dimensione delle imprese di costruzioni. Dalla suddivisione per classi di addetti, di cui alla Tabella 2.4, emerge che quelle che popolano il settore delle costruzioni, in ciascuna delle tre divisioni, sono realtà di dimensioni contenute. Quasi la totalità di esse, il 96% circa, si caratterizza, infatti, per un numero di addetti inferiore a dieci: sono 306.394 quelle che vantano la presenza di un unico addetto e 166.884 quelle che, invece, ne possiedono un numero compreso tra due e nove. Il restante 4% del settore si compone di imprese con numero di addetti uguale o superiore a dieci, tra le quali risultano in sostanza trascurabili quelle che ricadono nelle classi con oltre 50 addetti.

**Tabella 2.4** – Le imprese di costruzioni in Italia per classi di addetti nel 2018<sup>155</sup>


<b>LE IMPRESE DI COSTRUZIONI PER CLASSI DI ADDETTI</b>		
<b>CLASSE DI ADDETTI</b>	<b>NUMERO</b>	<b>VALORE PERCENTUALE</b>
1	306.394	62,15%
Da 2 a 9	166.884	33,85%
Da 10 a 49	18.487	3,75%
Da 50 a 249	1.166	0,24%
250 e oltre	87	0,02%
<b>Totale</b>	<b>493.018</b>	<b>100%</b>

Un altro dato rilevante che emerge dall'analisi dei dati forniti dall'ISTAT sul settore è quello relativo alla presenza o meno di lavoratori dipendenti nelle imprese di costruzioni: il 62,5% di esse, che in valore assoluto corrisponde ad un insieme di 184.695 unità, vede l'assunzione di dipendenti, in contrapposizione al 37,5% che, invece, non ne possiede alcuno<sup>156</sup>, come sottolineato in Figura 2.5.

<sup>155</sup> Fonte: elaborazione personale di dati contenuti in (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, p. 46, e dei dati ISTAT relativi alle imprese della sezione F della classificazione ATECO 2007 per l'anno 2018, disponibili sul sito [www.istat.it](http://www.istat.it)


<sup>156</sup> Si vedano i dati ISTAT relativi alle imprese della sezione F della classificazione ATECO 2007 per l'anno 2018, disponibili sul sito [www.istat.it](http://www.istat.it)

**Figura 2.5 – La presenza di lavoratori dipendenti nelle imprese di costruzioni in Italia nel 2018<sup>157</sup>**



Un altro parametro in base al quale raggruppare le imprese del settore al fine di trarre delle considerazioni è quello del fatturato registrato. Ciò che si rileva, in merito all'offerta produttiva del settore delle costruzioni, è che la maggior parte delle imprese che lo hanno popolato nel 2018 ha conseguito un fatturato inferiore a 500 mila euro, circa un ventesimo di esse uno compreso tra tale valore e un milione di euro, mentre solo il restante 5,2% ha avuto un giro d'affari superiore al milione<sup>158</sup>, come si può notare in Figura 2.6.

**Figura 2.6 – Le imprese di costruzioni in Italia per classi di fatturato nel 2018<sup>159</sup>**



Elaborazione Ance su dati Istat

<sup>157</sup> Fonte: (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, p. 47

<sup>158</sup> Sul tema, (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, p. 48

<sup>159</sup> Fonte: (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, p. 48

Considerato il fatto che le dimensioni della gran parte delle imprese del settore sono ridotte, possedendo un ristretto numero di addetti, è plausibile attendersi una relazione dello stesso segno e, più precisamente, positiva tra tale parametro e il fatturato da esse registrato. Ciò è proprio quello che l'ANCE, ossia l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha potuto verificare dall'analisi incrociata dei dati, di cui alla Tabella 2.5: all'aumentare del fatturato conseguito, si rileva un incremento dell'ammontare medio di addetti facenti parte l'impresa<sup>160</sup>.

**Tabella 2.5 – La relazione tra fatturato e numero di addetti medio per le imprese di costruzioni in Italia nel 2018<sup>161</sup>**

IMPRESE DI COSTRUZIONI PER CLASSI DI FATTURATO NEL 2018 IN ITALIA		
Classi di fatturato	Imprese	Dimensione media
fino a 500mila €	440.339	1,6
500mila-1mln €	27.061	5,8
1-2mln €	14.492	9,1
2-5 mln €	7.739	15,8
5-20 mln €	2.803	34,8
oltre 20 mnl €	584	159,8
<b>TOTALE</b>	<b>493.018</b>	<b>2,65</b>

## 2.2. L'andamento del settore delle costruzioni in Italia

Trattato in breve il tema della composizione del settore delle costruzioni, si prosegue ora con la disamina dell'andamento dello stesso negli ultimi due decenni circa. Quello delle costruzioni è un settore centrale per quanto riguarda l'economia italiana, che ha vissuto una fase di espansione molto intensa tra la fine del secolo scorso e i primi anni del 2000, a cui ha fatto seguito un periodo di stabilizzazione e, successivamente, con la crisi finanziaria globale divampata nel 2007 negli Stati Uniti, che si è tradotta, a partire dal 2008, in una crisi economica travolgente per l'Italia, una brusca recessione che si è protratta per gli anni a seguire e che ha impattato su vari fronti, come quello della produzione, degli investimenti e dell'occupazione. Una delle ripercussioni più forti è stata quella che ha interessato il campo dell'accesso al credito: si è riscontrata, infatti, una maggiore difficoltà nel ricorso a fonti di finanziamento sia da parte

<sup>160</sup> Si veda (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, p. 48

<sup>161</sup> Fonte: (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, p. 48

delle imprese che da parte delle famiglie. Negli ultimi anni sono stati avvertiti dei piccoli cenni di ripresa, che hanno, però, subito una battuta d'arresto con l'esplosione della pandemia da COVID-19.

All'andamento e alle dinamiche che hanno riguardato il settore delle costruzioni sono dedicati i paragrafi 2.2.1. e 2.2.2. di questo capitolo, che si focalizzano rispettivamente sul periodo precedente la crisi scoppiata nel 2008 e sul periodo successivo ad essa.

### **2.2.1. L'andamento del settore delle costruzioni nel periodo pre-crisi**


Il settore delle costruzioni ha vissuto un periodo molto florido tra la fine del secolo scorso e l'inizio del XXI secolo, antecedente la crisi che ha colpito bruscamente il sistema economico europeo e italiano, in particolare, a partire dal 2008, anno in cui si è registrata una variazione negativa, pari al -1,3%, del PIL<sup>162</sup>, il quale ancor oggi, a differenza degli altri principali Paesi europei, non è rientrato ai livelli precedenti la crisi.

Come si può vedere in Figura 2.7, che mette in relazione le variazioni annuali della produzione edilizia e quelle relative al PIL nell'arco temporale compreso tra il 1995 e il 2008, tanto il PIL quanto la produzione edilizia, con l'unica eccezione per l'anno 1997, hanno registrato variazioni annuali positive, espressive di una crescita sia a livello di settore che di intero sistema economico. Tra il 1999 e il 2005 le variazioni nella produzione edilizia sono risultate essere più elevate rispetto a quelle registrate per il PIL, configurandosi, così, il settore delle costruzioni come trainante per l'economia del Paese. Si può notare, inoltre, come, a partire dal 2008, le variazioni relative alla produzione edilizia siano state superiori in termini negativi rispetto a quelle del PIL: la crisi economica ha, infatti, interessato in modo particolare il settore.

---

<sup>162</sup> Si veda ISTAT, *Rapporto annuale – La situazione del Paese nel 2010*, 2011, pp. 16-17, disponibile al link <https://www.istat.it/it/files/2016/05/Avvio2010-edizione2011.pdf>

**Figura 2.7 – PIL e produzione edilizia in Italia: variazioni percentuali annuali a confronto<sup>163</sup>**




Di grande intensità è stata la fase di espansione del settore delle costruzioni, risultato di una serie di fattori che hanno influito in modo positivo, tra i quali l'incremento demografico e l'abbassamento dei tassi di interesse<sup>164</sup>, di cui alla Figura 2.8, che ha caratterizzato il periodo a cavallo tra il XX e il XXI secolo. Oltre alla crescita nella produzione edilizia, non solo si è registrato un aumento degli investimenti nel settore di circa il 30%, bensì anche un incremento considerevole, sul fronte immobiliare, sia del prezzo medio delle abitazioni che dell'ammontare di compravendite relative ad edifici<sup>165</sup>, il cui andamento è rappresentato in Figura 2.9.

<sup>163</sup> Fonte: GIRARDI D., *Il settore delle costruzioni in Italia tra crisi e trasformazione [The Construction Sector in Italy, Crisis and Change]*, IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2012. Si precisa che il dato relativo al 2011 è una stima

<sup>164</sup> A tal riguardo, GIRARDI D., *cit.*

<sup>165</sup> *Ibidem*


**Figura 2.8 – L'andamento dei tassi di interesse nella fase espansiva del settore delle costruzioni<sup>166</sup>**



Note: Per i Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) il tasso reale (lordo) sui BOT è calcolato come differenza tra il rendimento semplice dei BOT a 12 mesi e l'aumento medio annuale dei prezzi al consumo; per la Banca Centrale Europea, si tratta del tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali, anch'esso al netto dell'inflazione; Il tasso reale Banca d'Italia è il Tasso Ufficiale di Sconto fissato dalla Banca d'Italia fino al dicembre 1998, anch'esso al netto dell'inflazione.

Fonte: Cresme (2012) su dati Ministero del Tesoro, ISTAT, Banca d'Italia e BCE

**Figura 2.9 – Gli investimenti in costruzioni, il prezzo reale medio delle abitazioni e le compravendite di edifici in Italia tra il 1994 e il 2011 (anno base 1994 = 100)<sup>167</sup>**



\* Gli investimenti in costruzione sono definiti come somma della spesa per nuova costruzione e per rinnovo (cioè manutenzione straordinaria). Si differenziano quindi dalla produzione perché non comprendono la manutenzione ordinaria  
Fonte: Elaborazione propria su dati Cresme/Si (Cresme, 2011a e 2012)


<sup>166</sup> Fonte: GIRARDI D., *cit.*

<sup>167</sup> Fonte: GIRARDI D., *cit.*

Una maggiore attenzione viene posta per quanto riguarda il tema degli investimenti nel settore delle costruzioni, andandone ad analizzare sia l'evoluzione complessiva sia quella relativa ai singoli comparti che popolano il settore, in modo tale da delineare il contributo da questi apportato.

La Figura 2.10 evidenzia come nel 2007 gli investimenti in costruzioni abbiano toccato un valore mai raggiunto nei trent'anni precedenti, frutto di un processo di crescita iniziato nel 1995, che è proseguito, con l'eccezione del biennio 1997-1998, fino al 2007, per poi subire un brusco calo nel 2008 dovuto alla crisi. Dal confronto tra l'incremento degli investimenti in costruzioni registrato tra il 1985 e il 1991 e quello successivo, appena analizzato, si rileva come l'intensità di quest'ultimo sia doppia rispetto al primo, trattandosi di aumenti, rispettivamente, circa del 15% e del 30%<sup>168</sup>.

**Figura 2.10** – Gli investimenti in costruzioni in Italia tra il 1970 e il 2012<sup>169</sup>




Oltre ad uno sviluppo in termini assoluti, si è accertato anche un aumento dell'incidenza degli investimenti nel settore delle costruzioni sul PIL nominale, che sono passati dal pesare l'8% di

<sup>168</sup> Si veda (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – giugno 2012*, 2012, p. 58, disponibile al link <https://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=6739>

<sup>169</sup> Fonte: (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – giugno 2012*, 2012, p. 58. Si precisa che i dati del 2011 e del 2012 sono stime dell'ANCE.

quest'ultimo nel 1998 ad un valore prossimo al 10% nel 2008, che non si registrava dal 1993<sup>170</sup>. L'andamento del rapporto è rappresentato dalla linea tratteggiata di color rosso in Figura 2.11.

**Figura 2.11**– Investimenti in costruzioni/PIL a prezzi correnti in Italia (in %) <sup>171</sup>



La Figura 2.12 mette, invece, in mostra la variazione annuale degli investimenti in costruzioni nel periodo 1995-2011 sia in termini complessivi sia come risultante della sommatoria delle singole variazioni relative ai comparti in cui è scomponibile il settore, ovvero:


- Comparto residenziale;
- Comparto non residenziale privato;
- Comparto non residenziale pubblico;
- Comparto relativo alle opere pubbliche (o genio civile);

andando ad indagare, quindi, anche la partecipazione di ciascuno di essi alla formazione del dato d'insieme.

<sup>170</sup> Sul tema, PANETTA F., SABBATINI R., ZOLLINO F., BIANCHI M.L., BOFONDI M., BORSELLI F., BULLIGAN G., BUONCOMPAGNI A., CAPPABIANCA M., CARPINELLI L., CHIABRERA A., COLUMBA F., DE BLASIO G., D'IGNAZIO A., FABRIZI C., GOLA C., SIGNORETTI F.M., *L'andamento del mercato immobiliare italiano e i riflessi sul sistema finanziario*, in *Questioni di Economia e Finanza*, Banca d'Italia, n. 59, dicembre 2009, p. 11, disponibile al link [https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2009-0059/QEF\\_59.pdf](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2009-0059/QEF_59.pdf)

<sup>171</sup> Fonte: PANETTA F., SABBATINI R., ZOLLINO F., BIANCHI M.L., BOFONDI M., BORSELLI F., BULLIGAN G., BUONCOMPAGNI A., CAPPABIANCA M., CARPINELLI L., CHIABRERA A., COLUMBA F., DE BLASIO G., D'IGNAZIO A., FABRIZI C., GOLA C., SIGNORETTI F.M., *cit.*, p. 11

**Figura 2.12** – Le variazioni annuali degli investimenti in costruzioni complessive e nei singoli comparti del settore in Italia tra il 1995 e il 2011 (in %) <sup>172</sup>



Innanzitutto, si può notare come il crollo del settore si sia verificato a partire dal 2008, in concomitanza con il divampare della crisi economica in Italia, ma già negli anni precedenti il settore aveva visto una fase di stasi: a partire dal 2003 le variazioni annuali degli investimenti complessivi nel settore delle costruzioni, pur essendo positive, si sono attestate ad un livello inferiore al 2%, che non si vedeva dal 1998.

Per quanto riguarda il periodo antecedente la crisi, emerge che:

- Il comparto residenziale ha registrato una crescita sul fronte degli investimenti nel periodo tra il 1999 e il 2006, qualificandosi in ciascun anno al vertice, ad eccezione del 2002, tra i quattro comparti in termini di contributo alla formazione della variazione complessiva degli investimenti, facendo, così, da traino all'intero settore, a differenza del periodo compreso tra il 1995 e il 1998, in cui si è contraddistinto, a differenza di altri segmenti, per una variazione negativa degli investimenti;
- Un apporto significativo agli investimenti complessivi in costruzioni è stato dato anche dal segmento relativo alle opere pubbliche tra il 1996 e il 2004. A partire dal 2005 sono, invece, subentrate variazioni negative relativamente agli investimenti, che si sono amplificate con l'avvento della crisi;

<sup>172</sup> Fonte: GIRARDI D., *cit.*

- Fino al 2002 il contributo del comparto non residenziale privato agli investimenti totali è stato positivo e, addirittura, notevole nel biennio 1995-1996 e nel triennio 2000-2002, a seguito del quale, tuttavia, il segmento è stato oggetto di un violento crollo, con conseguenti variazioni negative per quel che riguarda gli investimenti;
- Il segmento non residenziale pubblico è quello che, pur con un apporto minore rispetto agli altri tre, ha visto il susseguirsi di variazioni positive per un decennio nel periodo precedente la crisi, più precisamente tra il 1995 e il 2004, quando poi hanno iniziato a manifestarsi variazioni di segno contrario.

Risulta opportuno segnalare come il crollo degli investimenti complessivi in costruzioni, verificatosi a partire dal 2008, abbia colpito anche in ciascuno dei tre anni successivi tutti e quattro i comparti in cui si è suddiviso il settore: la variazione degli investimenti in ciascun segmento è stata di segno negativo e tra di essi a risaltare per contributo è il comparto residenziale, fortemente interessato dalla crisi.

### **2.2.2. L'andamento del settore delle costruzioni nel periodo post-crisi**


La crisi economica che ha colpito l'Europa a partire dal 2008 non ha risparmiato il settore delle costruzioni. In Figura 2.13 si mostra l'andamento del relativo indice di produzione con riferimento sia all'area Euro che al più ampio insieme di tutti i Paesi facenti parte l'Unione Europea, evidenziandone una brusca caduta nel biennio 2008-2009. In termini quantitativi, difatti, il settore delle costruzioni a livello comunitario ha visto una riduzione del valore della produzione pari al 14,4%, accompagnata da una variazione negativa dell'occupazione del 12,1%<sup>173</sup>.

---

<sup>173</sup> A tal riguardo, ANTONINI A., PRIMICERI G., *I numeri della crisi*, in *Techne*, Firenze University Press, Vol. n. 01, 2011, p. 148

**Figura 2.13** – L'indice di produzione nel settore delle costruzioni nei Paesi UE e nell'area

Euro<sup>174</sup>



Tra i Paesi che maggiormente hanno risentito della crisi nelle costruzioni si annoverano Spagna, Regno Unito, Irlanda, Germania, Francia ed anche l'Italia<sup>175</sup>.

Per quanto riguarda il nostro Paese, gli impatti della crisi sull'intero sistema economico e sul settore delle costruzioni, in particolare, sono stati devastanti. Il Prodotto Interno Lordo in Italia ha visto una prima forte contrazione tra il 2008 e il 2009, a cui ne è succeduta un'altra nel biennio 2012-2013, per poi, successivamente, stabilizzarsi e, a partire dal 2015, riprendere una fase di crescita costante, seppur contenuta, fino al 2019<sup>176</sup>.


In aggiunta, la Figura 2.14 segnala che, se altri grandi Stati dell'Unione Europea, come Germania, Francia e Spagna, sono riusciti a riportare, nell'arco di tempo compreso tra il 2008 e il 2019, il PIL a livelli superiori a quelli pre-crisi, così non è stato per l'Italia, in cui tale valore, a distanza di dodici anni, risulta essere inferiore del 3,8%.

<sup>174</sup> Fonte: ANTONINI A., PRIMICERI G., *cit.*, p. 150

<sup>175</sup> Sul tema, ANTONINI A., PRIMICERI G., *cit.*, p. 148

<sup>176</sup> Si veda la diapositiva n. 1 delle slide utilizzate in occasione della presentazione dell'*Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, a cura della Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi dell'ANCE, disponibile al link <https://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=60479>

**Figura 2.14** – L'andamento del PIL nei principali Paesi europei nel periodo 2007-2019<sup>177</sup>



Elaborazione Ance su dati Eurostat

La crisi economica in Italia si è ripercossa fortemente sul settore delle costruzioni, dando il via ad un lungo periodo di forte criticità, a cui ha fatto seguito, negli ultimi anni, una costante, seppur lieve, ripresa, poi interrotta, all'inizio del 2020, per effetto della diffusione della pandemia da COVID-19 nel Paese.

Il maggiore grado di difficoltà, sia per le imprese che per le famiglie, nell'accedere a mezzi di finanziamento finalizzati al sostenimento di investimenti in costruzioni, unito alla minor disponibilità di risorse economiche e alla maggiore propensione delle famiglie al risparmio sono solo alcuni dei fattori che hanno contraddistinto il settore delle costruzioni a partire dal 2008.

Dall'andamento, esposto in Figura 2.15, dell'indice ISTAT della produzione nelle costruzioni<sup>178</sup> su base annuale, corretto per gli effetti di calendario, utilizzato come misura relativa alla produzione, emerge, a partire dal 2008, un'importante fase di flessione della produzione nelle costruzioni, protrattasi fino al 2016, che ha in seguito lasciato spazio ad una crescita, seppur contenuta, nei tre anni successivi<sup>179</sup>, la cui prosecuzione si è arrestata a seguito dell'avvio della pandemia da COVID-19 in Italia. L'ANCE riporta, infatti, come, nei primi undici mesi del 2020, tale indice abbia subito una variazione negativa media dell'ordine del 9% rispetto al valore rilevato in tale periodo nell'anno precedente, con picchi negativi nei mesi


<sup>177</sup> Fonte: Diapositiva n. 1 delle slide utilizzate in occasione della presentazione dell'*Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, a cura della Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi dell'ANCE, disponibili al link <https://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=60479>

<sup>178</sup> Per tale da intendersi, sulla base della definizione fornita dall'ISTAT, un «numero indice che misura la variazione nel tempo della produzione del settore delle costruzioni»

<sup>179</sup> Si vedano le informazioni esposte negli Annuari statistici italiani dell'ISTAT dal 2004 in poi, disponibili nella Biblioteca Digitale ISTAT al link <https://ebiblio.istat.it/SebinaOpac/resource/annuario-statistico-italiano/IST0010812?tabDoc=taboggd>

compresi tra marzo e maggio, conseguentemente all'inasprimento delle misure di prevenzione alla pandemia<sup>180</sup>.

**Figura 2.15** – L'andamento dell'indice annuale ISTAT della produzione nelle costruzioni, corretto per gli effetti di calendario, in Italia nel periodo 2004-2019 (anno base 2004 = 100)<sup>181</sup>



Andando ad analizzare con più precisione le variazioni annuali tendenziali, ovvero rapportate a quelle dell'anno precedente, dell'indice in questione nel periodo in oggetto, si nota come il settore delle costruzioni tra il 2007 e il 2016 abbia quasi dimezzato la produzione: il crollo dell'indice è stato, infatti, complessivamente pari al 42,9%. Le annualità relativamente alle quali si è registrato un decremento più consistente dello stesso, in termini tendenziali, sono state quelle del 2009, del 2012 e del 2013, con variazioni comprese tra il -10% e il -13,5%, come si può notare in Tabella 2.6.

<sup>180</sup> Si veda (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, p. 25

<sup>181</sup> Fonte: elaborazione personale dei dati esposti negli Annuari statistici italiani dell'ISTAT dal 2004 in poi

**Tabella 2.6** – Le variazioni annuali dell'indice ISTAT della produzione nelle costruzioni, corretto per gli effetti di calendario, in Italia nel periodo 2005-2019 (in %)<sup>182</sup>


<b>VARIAZIONI ANNUALI DELL'INDICE ISTAT DELLA PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI, CORRETTO PER GLI EFFETTI DI CALENDARIO</b>					
<b>2005</b>	+1,2%	<b>2010</b>	-3,6%	<b>2015</b>	-1,8%
<b>2006</b>	+3,8%	<b>2011</b>	-4,5%	<b>2016</b>	-0,1%
<b>2007</b>	+6,5%	<b>2012</b>	-13,5%	<b>2017</b>	+0,7%
<b>2008</b>	-1,1%	<b>2013</b>	-10,3%	<b>2018</b>	+1,0%
<b>2009</b>	-11,6%	<b>2014</b>	-6,8%	<b>2019</b>	+2,0%

Oltre alla produzione, la crisi del settore delle costruzioni ha interessato anche il fronte dell'occupazione. Come già detto in precedenza, al paragrafo 2.1.2., l'ammontare delle imprese di costruzioni ha subito un consistente decremento tra il 2008 e il 2018, riducendosi di oltre un quinto. Molte realtà non sono riuscite ad affrontare la situazione di difficoltà scaturita dalla crisi, dovendo, così, uscire dal mercato. Insieme alle imprese che popolano il settore delle costruzioni, anche gli occupati e le ore lavorate hanno subito un drastico taglio. Quello delle costruzioni risulta essere il comparto che, rispetto ai livelli pre-crisi, ha rilevato, come si può notare in Figura 2.16, la maggior contrazione dei livelli occupazionali, con una perdita di oltre 630.000 lavoratori, pari al -32%<sup>183</sup>, seguito dall'industria in senso stretto, a fronte, invece, dello sviluppo del settore terziario, che vanta l'inserimento di oltre un milione di occupati.

<sup>182</sup> Fonte: elaborazione personale dei dati esposti negli Annuari statistici italiani dell'ISTAT dal 2004 in poi

<sup>183</sup> Sul tema (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – gennaio 2020*, 2020, pp. 27-28, disponibile al link <https://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=53496>


**Figura 2.16** – Le variazioni nell’occupazione in Italia rispetto ai livelli pre-crisi<sup>184</sup>



Elaborazione Ance su dati Istat

Per quanto riguarda il fronte dell’occupazione, con la crisi economica non solo nel settore sono stati impiegati meno lavoratori, ma si sono oltretutto notevolmente ridimensionate anche le ore di lavoro per gli occupati.

**Figura 2.17** – L’occupazione nel settore delle costruzioni in Italia: posizioni lavorative e ore lavorate – Variazioni tendenziali dal 2009 al 2017 (in %) <sup>185</sup>




<sup>184</sup> Fonte: a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL’ANCE, *Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni – gennaio 2020*, 2020, p. 28

<sup>185</sup> Fonte: RUGIERO S., TRAVAGLINI G., FEDERICI A., *Il settore costruzioni in Italia: crisi e opportunità nell’ultimo decennio*, in *Argomenti*, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, n. 10, maggio-agosto 2018, p. 39, disponibile al link <https://journals.uniurb.it/index.php/argomenti/issue/view/191/34>

Come viene evidenziato in Figura 2.17, solo a partire dal 2017 è stato rilevato un aumento tendenziale delle ore lavorate e una variazione pressoché nulla delle posizioni lavorative, mentre, ancora una volta, il picco in negativo è stato rilevato nel biennio 2012-2013<sup>186</sup>.

La crisi che ha colpito le costruzioni si è tradotta anche in un violento crollo degli investimenti nel settore. Dopo il picco raggiunto nel 2007, con un ammontare di investimenti in costruzioni che sfiorava i 200 miliardi di euro, vi è stato un tracollo che li ha portati ad abbassarsi a una quota vicina a 120 miliardi di euro nel 2016, riducendosi cumulativamente in tale arco temporale, quindi, di circa il 40%. La dinamica degli investimenti in costruzioni, riassunta in Figura 2.18, mostra delle similitudini con quella dell'indice di produzione nelle costruzioni corretto per gli effetti di calendario: un calo che si è protratto fino al 2016, succeduto da una leggera crescita negli anni successivi, poi arrestata per effetto della pandemia da COVID-19<sup>187</sup>.

**Figura 2.18** – Gli investimenti in costruzioni in Italia nel XXI secolo (in milioni di euro)<sup>188</sup>



Elaborazione Ance su dati Istat; Stima Ance per 2020 e 2021

<sup>186</sup> A tal riguardo RUGIERO S., TRAVAGLINI G., FEDERICI A., *Il settore costruzioni in Italia: crisi e opportunità nell'ultimo decennio*, in *Argomenti*, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, n. 10, maggio-agosto 2018, pp. 38-39

<sup>187</sup> Si veda (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, p. 34. Dopo tre anni di variazioni tendenziali annuali positive degli investimenti in termini reali, rispettivamente del +1,4% nel 2017, del +1,7% nel 2018 e del +2,2% nel 2019, l'ANCE stima una variazione del -10,1% nel 2020


<sup>188</sup> Fonte: Diapositiva n. 2 delle slide utilizzate in occasione della presentazione dell'*Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, a cura della Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi dell'ANCE

Oltre ad essersi ridotto notevolmente il valore degli investimenti dedicati al settore delle costruzioni, ad essersi modificata è anche la loro destinazione nei vari comparti in cui esso è articolato. Dal confronto tra i dati relativi al 2008 e quelli rilevati nel 2020, di cui alla Figura 2.19, pur rimanendo pressoché invariata la porzione degli investimenti riservata al comparto residenziale, che continuano a rappresentare poco meno della metà dell'intero ammontare, ad essere mutata risulta essere la loro destinazione nei due segmenti che compongono il comparto, ovvero quello delle nuove abitazioni e quello della riqualificazione residenziale. Se nel 2008 erano prevalenti gli investimenti in nuove abitazioni rispetto a quelli in riqualificazione residenziale, ad oggi la gran parte degli investimenti nel comparto abitativo, ossia circa il 75% degli stessi, ricade nel segmento della riqualificazione edilizia, al contrario, invece, di quelli in nuove abitazioni, che sono passati dal rappresentare quasi il 60% del comparto al rappresentarne meramente il 26,1%. Nel 2020 è la riqualificazione residenziale a piazzarsi al primo posto tra i quattro comparti in termini di destinazione del totale degli investimenti nel settore, aggiudicandosi una fetta pari al 36,5%, a differenza del 2008, quando rivestiva il ruolo di fanalino di coda. A seguire vi sono in ordine il comparto non residenziale privato, quello non residenziale pubblico e per ultimo quello delle nuove abitazioni, che raffigura appena il 12,9% degli investimenti complessivi nel settore<sup>189</sup>.

---

<sup>189</sup> Sul tema della ripartizione degli investimenti tra i comparti del settore delle costruzioni, si veda (a cura della DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – gennaio 2020*, 2020, p. 30; Diapositiva n. 4 delle slide utilizzate in occasione della presentazione dell'*Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, a cura della Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi dell'ANCE

**Figura 2.19 – Gli investimenti in costruzioni in Italia per comparti: confronto tra il 2008 e il 2020<sup>190</sup>**




Dopo aver esaminato la dinamica degli investimenti a livello di settore, si procede all’analisi della loro tendenza nei seguenti singoli comparti:

- Comparto residenziale, a sua volta scomponibile in due sottoinsiemi, quello delle nuove abitazioni e quello della riqualficazione edilizia;
- Comparto non residenziale privato;
- Comparto non residenziale pubblico, ovvero relativo alle opere pubbliche.

In Figura 2.20 si illustra il *trend* complessivo degli investimenti nel comparto abitativo nel primo ventennio del XXI secolo, che è la risultante dell’andamento degli investimenti nel segmento relativo alle nuove abitazioni e in quello della riqualficazione edilizia.

<sup>190</sup> Fonte: elaborazione personale delle informazioni contenute in (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL’ANCE, *Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni – gennaio 2020*, 2020, p. 30; Diapositiva n. 4 delle slide utilizzate in occasione della presentazione dell’*Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, a cura della Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi dell’ANCE

**Figura 2.20** – Gli investimenti nel comparto residenziale in Italia nel XXI secolo<sup>191</sup>



Fonte: Ance

Il comparto abitativo tra il 2008 e il 2016 ha visto un importante ridimensionamento in termini di investimenti, pari a circa un terzo rispetto ai livelli pre-crisi, dovuto soprattutto al crollo degli stessi in nuove abitazioni, segmento che ha risentito maggiormente della crisi scaturita nel 2008. Ad attenuare, in termini di intensità, l’andamento del comparto residenziale è stato il segmento della riqualificazione edilizia, denominato anche “manutenzione straordinaria residenziale”, che si è caratterizzato per una dinamica espansiva degli investimenti a partire dal 2003, mai interrotta fino al 2019<sup>192</sup>. È, infatti, l’unico segmento che nell’ultimo decennio ha registrato un susseguirsi di variazioni positive in termini di investimenti<sup>193</sup>, configurandosi, così, non solo come traino per il comparto residenziale, ma per l’intero settore delle costruzioni. Per lo sviluppo di tale segmento un contributo importante è stato dato dalle numerose misure introdotte dallo Stato, confermate negli anni e finalizzate ad incentivare interventi di

<sup>191</sup> Fonte: (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL’ANCE, *Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni – gennaio 2020*, 2020, p. 29. Il dato relativo al 2020 rappresenta una stima, rivista, sulla base dei dati più recenti, in negativo

<sup>192</sup> A tal riguardo, (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL’ANCE, *Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni – gennaio 2020*, 2020, pp. 29-30

<sup>193</sup> Si veda (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL’ANCE, *Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, p. 34

riqualificazione edilizia<sup>194</sup>, che, prevedendo la detrazione fiscale negli anni a seguire per una determinata porzione della spesa sostenuta, hanno indotto la popolazione a prediligere maggiormente rispetto al passato interventi di tale tipo rispetto all'acquisto di nuove abitazioni. Tra di esse si annoverano quelle relative alle ristrutturazioni, alla riqualificazione energetica ed il c.d. *sismabonus*.

La figura di cui sopra mette in luce non solo come a partire dal 2008 gli investimenti in manutenzione straordinaria residenziale abbiano di gran lunga superato quelli in nuove abitazioni, che fino a quel momento erano prevalenti, ma, inoltre, come a partire dal 2017 si sia innescata una dinamica positiva anche per il segmento delle nuove abitazioni e, dunque, per l'intero comparto abitativo, supportata dall'incremento dei permessi di costruire<sup>195</sup>.

La tendenza degli investimenti in costruzioni che non concernono l'ambito abitativo di natura privata nell'ultimo ventennio, invece, è stata altalenante e caratterizzata da un susseguirsi di fasi di crescita e di flessione: come è evidente in Figura 2.21, prima dello scoppio della crisi economica in Italia nel 2008, gli investimenti in tale comparto stavano vivendo una piccola fase di sviluppo, interrotta nel biennio 2008-2010 e ripresa per un solo anno nel 2011. Ad essa ha fatto seguito un ulteriore crollo degli investimenti, di maggior entità rispetto al precedente, essendo arrivati gli investimenti nel comparto a ridursi sia nel 2012 che nel 2013 di oltre il 10% in termini reali<sup>196</sup>, conclusosi nel 2015, lasciando spazio ad una loro espansione, non ancora tale, però, da permettere di eguagliare i livelli degli investimenti in edilizia non residenziale privata dei primi anni Duemila.


---

<sup>194</sup> Per un approfondimento sul tema delle agevolazioni vigenti, si veda (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021 pp. 35-41

<sup>195</sup> I dati ISTAT relativi ai permessi di costruire relativi a nuove abitazioni e ampliamenti evidenziano, infatti, un'inversione di rotta positiva nel 2016, mantenutasi anche nei tre anni a venire. Si veda ISTAT, *Annuario statistico italiano 2020*, 2020, capitolo 18, p. 604

<sup>196</sup> A tal riguardo, (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, p. 34

**Figura 2.21 – Gli investimenti nel comparto non residenziale privato in Italia nel XXI secolo<sup>197</sup>**




Fonte: Ance

Per quanto riguarda il comparto non residenziale pubblico, la Figura 2.22 evidenzia come la dinamica negativa degli investimenti, iniziata nel 2005, non si sia mai fermata fino al 2018, con un loro decremento del 60% circa. Il segmento delle opere pubbliche è, dunque, uno di quelli che ha risentito maggiormente della crisi economica iniziata nel 2008, anche se già da qualche anno prima aveva avuto inizio un *trend* discendente degli investimenti.

<sup>197</sup> Fonte: (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – gennaio 2020*, 2020, p. 31. Il dato relativo al 2020 rappresenta una stima, rivista, sulla base dei dati più recenti, in negativo

**Figura 2.22 – Gli investimenti nel comparto non residenziale pubblico in Italia nel XXI secolo<sup>198</sup>**




Fonte: Ance

Sulla base dei dati più recenti, nel 2019 si sono notati dei lievi segnali positivi su tale fronte, che riflettono il cambiamento di tendenza per quel che riguarda la spesa in conto capitale nei comuni italiani, in crescita dal 2019<sup>199</sup> dopo la flessione dell'ordine del 50% registrata fino a tale momento, a differenza delle risorse utilizzate per finanziare le spese correnti, mantenesi, invece, pressochè stabili nel periodo 2008-2020, come si può osservare in Figura 2.23.

<sup>198</sup> Fonte: (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – gennaio 2020*, 2020, p. 32. Il dato relativo al 2020 rappresenta una stima, rivista, sulla base dei dati più recenti, in negativo

<sup>199</sup> Si veda (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, pp. 110-111

**Figura 2.23** – Spesa corrente e in conto capitale nei comuni italiani nel periodo 2008-2020<sup>200</sup>



Anche sul fronte della domanda di lavori pubblici negli ultimi anni si sono avvertiti dei miglioramenti: dal 2017 si sono rilevate delle variazioni in aumento relativamente agli importi posti in gara<sup>201</sup>.

Nonostante l'incremento, a partire dal 2016, delle risorse indirizzate alla realizzazione di infrastrutture, stanziare in sede di manovra di finanza pubblica da parte dello Stato<sup>202</sup> a sostegno degli investimenti pubblici e, di conseguenza, anche dell'economia in generale, i risultati in termini di investimenti rimangono comunque limitati. Una delle principali problematiche che interessano, infatti, il comparto delle opere pubbliche, come sottolineato nell'osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni dell'ANCE per l'anno 2018, consiste nel fatto che *«la burocrazia e un contesto normativo eccessivamente complesso e incerto continuano ad essere tra le principali cause delle difficoltà a tradurre le risorse stanziare in opere»*<sup>203</sup>.

Una delle conseguenze più dannose derivanti dalla crisi economica è stata la stretta creditizia (in inglese *credit crunch*), che ha interessato fortemente il settore delle costruzioni in Italia, identificato come particolarmente rischioso dal sistema bancario. Per tale settore il *credit crunch* non ha riguardato solamente il razionamento dei finanziamenti concessi alle imprese a

<sup>200</sup> Fonte: (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, p. 111

<sup>201</sup> A tal riguardo, (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, pp. 130-131


<sup>202</sup> Sul tema, (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – gennaio 2019*, 2019, p. 118, disponibile al link <https://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=48610>

<sup>203</sup> (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – gennaio 2019*, 2019, p. 114

supporto degli investimenti, ma anche le famiglie, che hanno visto diminuire le concessioni di mutui finalizzati all'acquisto di nuove abitazioni.

Dal confronto tra i dati relativi al 2017 e quelli relativi al 2007 si rileva come il settore delle costruzioni sia stato quello ad aver risentito in misura maggiore del razionamento del credito: le erogazioni di finanziamenti indirizzati a investimenti in costruzioni sono passate dal raffigurare il 12% al 4% dei finanziamenti complessivi<sup>204</sup>. Ad aver subito una variazione al ribasso sono stati anche i finanziamenti per l'acquisto di immobili, come si può notare in Figura 2.24.

**Figura 2.24 – Investimenti oltre il breve termine in Italia per destinazione: confronto tra il 2007 e il 2017** <sup>205</sup>



Analizzando il lato delle imprese di costruzioni, di cui alla Tabella 2.7, si può dire che la stretta creditizia si è sostanzialmente tra il 2007 e il 2019 in una contrazione dei finanziamenti per investimenti nel settore del 70,6% nel complesso<sup>206</sup>. Suddividendo quelli destinati a progetti di investimento inerenti il comparto residenziale da quelli, invece, inerenti il comparto non residenziale, si possono fare ulteriori considerazioni. Innanzitutto, si segnala che la riduzione dei finanziamenti destinati al comparto abitativo è stata, nel periodo oggetto di analisi, più consistente rispetto a quella registrata dal comparto non residenziale, con una differenza di circa dieci punti percentuali. In aggiunta, l'andamento dei finanziamenti per investimenti in imprese

<sup>204</sup> A tal riguardo, (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – gennaio 2019*, 2019, p. 88

<sup>205</sup> Fonte: (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – gennaio 2019*, 2019, p. 88

<sup>206</sup> Si veda (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, p. 66

di costruzioni rientranti nel comparto residenziale è stato pressochè sempre discendente, con variazioni annuali tendenziali che hanno toccato anche il -30%, fatta eccezione per il 2016, in cui il dato si è mantenuto al livello dell'anno precedente, e per il biennio 2018-2019, in cui si sono registrate variazioni annuali positive. Lo stesso non si può dire della dinamica relativa ai finanziamenti afferenti il comparto non residenziale, che si sono distinti per un andamento più altalenante: a fronte di un periodo di flessione tra il 2008 e il 2013, caratterizzato da un crollo importante, ossia del 39,2%, del dato relativo al 2012 rispetto a quello del 2011, si è rilevata una fase di ripresa nel 2014 e nel 2015, che ha registrato, addirittura, un incremento del 67,3% rispetto all'anno precedente, succeduta da un ulteriore alternarsi di variazioni prima negative, poi positive ed, in seguito, nuovamente negative (-27,4%) nel 2019.

**Tabella 2.7 – L'andamento dei finanziamenti per investimenti in costruzioni in Italia dal 2007<sup>207</sup>**

FLUSSO DI NUOVI MUTUI EROGATI PER INVESTIMENTI IN EDILIZIA IN ITALIA milioni di euro																		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				2019/2007
														I° trim.	II° trim.	III° trim.	Primi 9 mesi	
Residenziale	31.427	29.802	24.407	23.458	19.418	16.090	11.212	9.145	8.172	8.169	7.179	7.654	7.858	1.629	1.461	1.830	4.920	
Non Residenziale	21.091	18.708	16.543	14.668	11.729	7.129	5.586	5.961	9.972	8.528	8.968	10.387	7.542	1.771	4.189	2.022	7.982	
<b>Totale</b>	<b>52.518</b>	<b>48.510</b>	<b>40.950</b>	<b>38.127</b>	<b>31.147</b>	<b>23.220</b>	<b>16.798</b>	<b>15.107</b>	<b>18.144</b>	<b>16.697</b>	<b>16.147</b>	<b>18.041</b>	<b>15.447</b>	<b>3.400</b>	<b>5.650</b>	<b>3.852</b>	<b>12.902</b>	
Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente																		
Residenziale	17,2	-5,2	-18,1	-3,9	-17,2	-17,1	-30,3	-18,4	-10,6	0,0	-12,1	6,6	2,7	-2,1	-26,3	6,3	-8,4	-75,0
Non Residenziale	4,9	-11,3	-11,6	-11,3	-20,0	-39,2	-21,6	6,7	67,3	-14,5	5,2	15,8	-27,4	-8,5	109,0	18,5	41,4	-64,2
<b>Totale</b>	<b>12,0</b>	<b>-7,6</b>	<b>-15,6</b>	<b>-6,9</b>	<b>-18,3</b>	<b>-25,5</b>	<b>-27,7</b>	<b>-10,1</b>	<b>20,1</b>	<b>-8,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>11,7</b>	<b>-14,4</b>	<b>-5,5</b>	<b>41,7</b>	<b>12,4</b>	<b>17,1</b>	<b>-70,6</b>


Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Il razionamento del credito post-crisi trova ulteriore conferma in alcune indagini svolte sulle imprese del settore delle costruzioni dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili: quelle che, sulla base di una rilevazione condotta nel 2015, hanno manifestato una maggiore difficoltà nell'accedere al credito nel corso dei tre mesi precedenti sono state oltre la metà del campione non solo nel dicembre 2008, ma anche a seguire nei mesi di ottobre 2011, 2012, 2013 e 2015<sup>208</sup>, come emerge in Figura 2.25.

<sup>207</sup> Fonte: (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, p. 66

<sup>208</sup> Si veda (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – dicembre 2015*, 2015, p. 69, disponibile al link <https://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=28869>

**Figura 2.25** – Risultati dell’indagine ANCE sulle maggiori difficoltà di accesso al credito per le imprese di costruzioni in Italia (anno 2015)<sup>209</sup>



Fonte Ance - Indagine rapida ottobre 2015

Un altro studio, effettuato nel 2012, ha avuto, invece, ad oggetto le modalità di manifestazione di tale impedimento, tra le quali sono risultate prevalere, tra le varie opzioni, l’incremento dello *spread*, l’aumento dell’entità delle garanzie richieste e l’allungamento delle tempistiche relative all’istruttoria<sup>210</sup>.

Se, da un lato, le imprese di costruzioni si sono trovate davanti ad una situazione di maggior difficoltà di accesso al credito, fondamentale per le stesse per l’avvio di nuovi progetti di investimento, dall’altro lato, il loro bisogno di reperire risorse finanziarie è cresciuto, aumentandone la relativa domanda<sup>211</sup>. La combinazione di questi due fattori è tale da generare, in capo alle realtà del settore delle costruzioni, delle ripercussioni negative sotto il profilo dell’equilibrio economico-finanziario, che possono trasformarsi perfino in situazioni di rischio per la sopravvivenza delle imprese<sup>212</sup>.

Sulla base di un’ulteriore indagine dall’ANCE svolta su un campione di imprese appartenenti al settore, tra le motivazioni alla base della maggior richiesta di credito bancario nel biennio

<sup>209</sup> Fonte: (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL’ANCE, *Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni – dicembre 2015*, 2015, p. 69

<sup>210</sup> Sul tema, (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL’ANCE, *Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni – giugno 2012*, 2012, pp. 86-87

<sup>211</sup> A tal riguardo, (a cura della) Direzione Affari Economici e Centro Studi dell’ANCE, *Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni – giugno 2012*, 2012, p. 86

<sup>212</sup> Si è, infatti, rilevato, rispetto al periodo pre-crisi, un incremento dei fallimenti relativi ad imprese afferenti il settore delle costruzioni. Sono state oltre 25.000 le realtà che, tra il 2009 e il 2017, sono state dichiarate fallite. Sul tema, si veda (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL’ANCE, *Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni – gennaio 2019*, 2019, pp. 83-84

2011-2012 spiccano il ritardo nei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, seguito dalla variazione delle esigenze produttive e della loro capacità di autofinanziare le iniziative di investimento<sup>213</sup>.

Ad aggravare ancor più la situazione delle imprese di costruzioni si aggiunge il fatto che, per effetto della crisi economica scaturita in Italia nel 2008, queste ultime si siano trovate a dover fare i conti con una situazione più complessa, ovvero di contrazione, sul fronte della compravendita di abitazioni, conseguenza sia dell'abbassamento della propensione agli investimenti da parte delle famiglie in favore del risparmio<sup>214</sup>, sia della reticenza del sistema bancario nel concedere mutui per l'acquisto di unità immobiliari ad uso abitativo. Le erogazioni di finanziamenti in Italia nei confronti delle famiglie nel periodo 2007-2017 hanno subito, infatti, una flessione del 24%. Tra i dati da segnalare in merito, come visibile in Tabella 2.8, vi sono la variazione negativa registrata nel 2013, che ha visto le concessioni dimezzarsi rispetto all'anno precedente, e la variazione annuale tendenziale di segno opposto, di entità pari al +70,6%, rilevata nel 2015. A partire dal 2014, con le sole eccezioni rappresentate dal 2017 e dal 2019, l'offerta di mutui destinati al finanziamento degli acquisti di abitazioni nei confronti delle famiglie ha ripreso una fase di sviluppo<sup>215</sup>.

**Tabella 2.8** – Le erogazioni in Italia di finanziamenti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni dal 2007<sup>216</sup>

FLUSSO DI NUOVI MUTUI EROGATI PER ACQUISTO DI ABITAZIONI DA PARTE DELLE FAMIGLIE IN ITALIA milioni di euro																	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2017/2007		
													I° trim.	II° trim.		III° trim.	Primi 9 mesi
62.758	56.980	51.047	55.592	49.120	24.757	21.393	24.183	41.247	49.704	47.672	50.602	48.900	11.398	11.870	11.761	35.029	
Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente																	
2,0	-9,2	-10,4	8,9	-11,6	-49,6	-13,6	13,0	70,6	20,5	-4,1	6,1	-3,4	1,6	0,9	10,7	4,2	-24,0

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

<sup>213</sup> Sul tema, (a cura della) Direzione Affari Economici e Centro Studi dell'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – giugno 2012*, 2012, p. 86-87


<sup>214</sup> In merito all'andamento degli investimenti e dei risparmi in Italia in relazione al PIL, si veda (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – gennaio 2020*, 2020, p. 36

<sup>215</sup> Si veda (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, pp. 67-68

<sup>216</sup> Fonte: (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, p. 67

Di pari passo, come illustrato in Figura 2.26, sempre a partire dal 2014, anche il volume delle compravendite di immobili destinati all'uso abitativo ha avviato un periodo di ripresa<sup>217</sup>, convertendo la dinamica discendente iniziata nel 2007, che aveva portato tale dato a registrare nel 2013 un valore inferiore alla metà del picco, raggiunto nel 2006, di ammontare pari a 845 mila operazioni.

**Figura 2.26** – Le compravendite in Italia di unità immobiliari ad uso abitativo in volume<sup>218</sup>



L'ANCE si è mostrata perplessa in merito al significativo razionamento del credito operato dal sistema bancario italiano verso il settore delle costruzioni, ritenendo «*inaccettabile che ci sia nel mercato del credito una chiusura generalizzata verso un settore, come quello delle costruzioni, fondamentale per la ripresa dell'economia e per il futuro del nostro Paese*»<sup>219</sup>. Secondo l'associazione si tratta di un fenomeno di portata tale da poter recar danno alle imprese di costruzioni e, per di più, perfino il settore bancario stesso potrebbe, indirettamente, risentirne<sup>220</sup>.

La crisi economica scaturita in Italia a partire dal 2008 ha avuto, dunque, importanti impatti sull'andamento del settore delle costruzioni, sia per quel che riguarda gli investimenti sia

<sup>217</sup> Sul tema, (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, pp. 84-87

<sup>218</sup> Fonte: (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, p. 87

<sup>219</sup> (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – giugno 2012*, 2012, p. 85

<sup>220</sup> Sul tema, (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – giugno 2012*, 2012, pp. 84-85

relativamente alla produzione e all'occupazione, i cui livelli attuali sono ancora distanti da quelli pre-crisi, nonostante i timidi segnali di ripresa del settore negli ultimi anni, che l'esplosione della pandemia da COVID-19 ha momentaneamente arrestato. In tutti i comparti del settore, difatti, nel 2020 è stato constatato un indebolimento degli investimenti<sup>221</sup>.

---

<sup>221</sup> Per un approfondimento sugli impatti della pandemia da COVID-19 sugli investimenti nei comparti del settore delle costruzioni in Italia, si veda (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021*, 2021, pp. 29-31

## CAPITOLO 3

### GLI EFFETTI SCATURITI DALL'APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI DEL *REVERSE CHARGE* E DELLO *SPLIT PAYMENT*

3.1. I pareri degli esperti sugli istituti del *reverse charge* e dello *split payment* – 3.2. Gli effetti derivanti dall'applicazione di *reverse charge* e *split payment* – 3.2.1. Gli effetti derivanti dall'applicazione di *reverse charge* e *split payment* nei confronti dello Stato – 3.2.2. Gli effetti derivanti dall'applicazione di *reverse charge* e *split payment* nei confronti del soggetto che opera in qualità di cedente (o prestatore)

#### 3.1. I pareri degli esperti sugli istituti del *reverse charge* e dello *split payment*

Gli istituti del *reverse charge* e dello *split payment*, sin dalla loro introduzione, sono stati oggetto di discussione da parte di numerosi soggetti, tra i quali esperti del mondo delle imprese e fiscalisti.

Introdotti con l'intento di arginare il fenomeno dell'evasione fiscale in tema di IVA, relativamente al quale l'Italia si colloca ancora ai primi posti tra i Paesi dell'Unione Europea<sup>222</sup>, e di incrementare le entrate tributarie per lo Stato, la loro applicazione ha provocato ulteriori effetti in capo alle imprese operanti in qualità di cedenti (o prestatori) nelle operazioni assoggettate ad essi, aventi un impatto negativo soprattutto sulla sfera finanziaria delle stesse. Più che parlare di “eterogenesi dei fini”<sup>223</sup> derivante dall'istituzione di *reverse charge* e *split payment*, essendo gli impatti sulla liquidità delle imprese intuibili prima della loro adozione, a parere di chi scrive, si tratta maggiormente di una scelta che ha visto la predilezione dei benefici in termini di gettito verso lo Stato rispetto ai costi che sarebbero potuti derivare in capo, invece, alle imprese. Nell'ottica di contemperare le esigenze di una pluralità di soggetti, *reverse charge* e *split payment* sono stati, infatti, concepiti come misure temporanee, volte a scomparire nell'arco di qualche anno per lasciare spazio ad altre misure di contrasto all'evasione IVA,

---

<sup>222</sup> Sul tema, PARENTE G., *Italia sempre prima nella UE per evasione IVA*, in *Norme e Tributi*, Il Sole 24 Ore, 6 settembre 2019, p. 23

<sup>223</sup> Per “eterogenesi dei fini” si intende, sulla base della definizione fornita in *Dizionario di filosofia* (2009), Enciclopedia online Treccani, disponibile al link [https://www.treccani.it/enciclopedia/eterogenesi-dei-fini\\_%28Dizionario-di-filosofia%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/eterogenesi-dei-fini_%28Dizionario-di-filosofia%29/), il «principio formulato da Wundt, secondo il quale le azioni umane possono riuscire a fini diversi da quelli che sono perseguiti dal soggetto che compie l'azione. (...) Ciò avverrebbe per il sommarsi delle conseguenze e degli effetti secondari dell'agire, che modificherebbe gli scopi originari, o farebbe nascere nuove motivazioni, di carattere non intenzionale»

come l'introduzione dell'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica<sup>224</sup>. A distanza di discreto tempo, nonostante le intenzioni iniziali e visti i buoni risultati raggiunti grazie alla loro adozione sul fronte delle entrate tributarie, entrambi gli istituti sono ancora in vigore. Lo *split payment*, la cui durata avrebbe dovuto essere di soli tre anni, è stato, difatti, oggetto di ben due proroghe, che hanno reso la misura operativa fino al 30 giugno 2023.

Sin dalla loro introduzione, queste misure hanno iniziato a collezionare pareri sfavorevoli da parte di esperti del mondo imprenditoriale e, in particolare, dell'industria delle costruzioni, colpita in larga misura da *reverse charge* e *split payment*. Tra i tanti, a dimostrare contrarietà nei confronti di questi istituti è stato, nel 2015, l'allora presidente di Rete Imprese Italia, Daniele Vaccarino, che li ha considerati come «*un conto insostenibile per le imprese*»<sup>225</sup>, capaci di nuocere all'intero sistema economico, invitando oltretutto lo Stato a ricorrere a strumenti di contrasto alle frodi IVA mirati, che non ledano la generalità delle imprese<sup>226</sup>. Le associazioni di categoria si sono, da subito, espresse in merito alle conseguenze disastrose per la liquidità delle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici derivanti dall'introduzione della scissione dei pagamenti, che vanno ad appesantire ulteriormente la situazione finanziaria di un settore che deve già fare i conti con la stretta creditizia e il fenomeno del ritardo nei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni<sup>227</sup>.

Proprio in relazione a quest'ultimo aspetto l'Italia è un osservato speciale da parte dell'Unione Europea: sono due le procedure di infrazione attive nei confronti del nostro Paese<sup>228</sup>, scaturite dalla mancata ottemperanza alle disposizioni comunitarie in tema di tempistiche di pagamento da parte delle P.A., che fissano a sessanta giorni il termine ultimo per il versamento del corrispettivo di un'operazione<sup>229</sup>. Pur essendosi registrati notevoli progressi rispetto al passato, come si può notare in Figura 3.1, ancora oggi l'Italia disattende le disposizioni dettate dall'Unione Europea: le imprese del settore dei lavori pubblici, secondo i dati raccolti

---

<sup>224</sup> MONTINARO A., *La conferma compromette la liquidità*, in *Norme e Tributi*, Il Sole 24 Ore, 25 giugno 2020, p. 26

<sup>225</sup> MILANO F., *Allarme imprese sullo split payment*, in *Norme e Tributi*, Il Sole 24 Ore, 5 febbraio 2015, p. 33

<sup>226</sup> Sul tema, MILANO F., *cit.*, p. 33


<sup>227</sup> A tal riguardo, ANCE, CNA COSTRUZIONI, ANAEP CONFARTIGIANATO, ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE PRODUZIONE E LAVORO, *Criticità relative all'applicazione dello split payment nei lavori pubblici in Italia*, Dossier tecnico, febbraio 2015, pp. 3-4, disponibile al link [https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2015/03/2015mar18\\_Dossier-tecnico\\_Split-payment.pdf](https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2015/03/2015mar18_Dossier-tecnico_Split-payment.pdf)

<sup>228</sup> Sul tema, (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – gennaio 2020*, 2020, p. 117

<sup>229</sup> Si veda l'art. 4 della Direttiva n. 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 febbraio 2011

dall'ANCE, nel secondo semestre del 2019 hanno riscosso quanto loro dovuto da parte delle Pubbliche Amministrazioni in media 73 giorni dopo il termine stabilito dalla legge<sup>230</sup>.

**Figura 3.1 – I giorni di ritardo per i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni nel settore dei lavori pubblici in Italia (valore medio)<sup>231</sup>**



Nota: Nel grafico sono indicati i ritardi medi **oltre i termini fissati dalla legge**

Fonte: Ance - Indagini rapide 2010-2019

Ciò si traduce, dunque, in una durata superiore del ciclo monetario<sup>232</sup> per le imprese operanti nel settore dei lavori pubblici, con conseguenti tensioni sotto il profilo delle disponibilità liquide, essendo costrette ad aspettare di più per l'incasso del corrispettivo loro dovuto da tali soggetti.

Il vicepresidente di Confindustria per il credito, la finanza e il fisco, Emanuele Orsini, ha tenuto a precisare di recente che «*il sistema imprenditoriale non ha alcuna pregiudiziale verso lo split payment, poiché per le imprese è del tutto indifferente acquisire l'IVA dai propri clienti o dallo Stato. La vera criticità è legata ai tempi con cui si ottengono i rimborsi dei crediti IVA maturati*»<sup>233</sup>. Così come avviene per i ritardi nei pagamenti delle prestazioni rese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, le motivazioni alla base delle opinioni contrarie al ricorso a strumenti quali la scissione dei pagamenti, così come l'inversione contabile, risiedono principalmente nella prolungata situazione creditoria verso l'Erario che si viene generalmente

<sup>230</sup> Per un approfondimento sul tema, si veda (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – gennaio 2020*, 2020, pp. 117-118

<sup>231</sup> Fonte: (a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL'ANCE, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – gennaio 2020*, 2020, p. 117


<sup>232</sup> Per tale da intendersi l'arco di tempo che intercorre tra il pagamento dei fornitori e l'incasso dai clienti. A tal riguardo, si veda (a cura di) SANTESSO E., *Lezioni di economia aziendale*, Giuffrè Editore, 2010, pp. 267-270

<sup>233</sup> *Allarme Confindustria: «Sui pagamenti divisi ancora niente certezze»*, Il Sole 24 Ore, 1 luglio 2020, p. 3

a creare in capo al cedente (o prestatore) dell'operazione imponibile IVA assoggettata ad essi, dovuta anche alle lunghe tempistiche di recupero dell'imposta a credito.

Per la parte dell'eccedenza di credito IVA, maturata da un soggetto, che dovesse ancora risultare in seguito alla compensazione con debiti tributari di diversa tipologia, l'unica alternativa possibile per il recupero è quella del rimborso ed è di fondamentale importanza, soprattutto per le imprese che già versano in una condizione precaria per quel che riguarda la liquidità, che la liquidazione dello stesso avvenga in tempi celeri. Sul tale fronte sono stati fatti notevoli passi avanti negli ultimi anni: sulla base dei dati comunicati dal Governo, tra il 2017 e il primo semestre del 2020 il periodo di tempo che intercorre in media tra la richiesta del rimborso IVA e la sua erogazione si è ridotto di 30 giorni, passando da 103 giorni a 73<sup>234</sup>. Ad abbassarsi sensibilmente, come si può vedere in Figura 3.2, non è stato tanto l'arco temporale necessario per la lavorazione del rimborso, che sulla base dei dati più recenti risulta essere di 65 giorni in media, rispetto ai 78 registrati nel 2017, ma quello che passa tra l'approvazione e l'erogazione dello stesso, che da 25 giorni è diminuito ad una settimana.

**Figura 3.2 – Le tempistiche di liquidazione dei rimborsi IVA in Italia<sup>235</sup>**




<sup>234</sup> Sul tema, il documento *Statistiche sulle tempistiche dei rimborsi IVA anno 2019 e I semestre 2020* del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, disponibile al link <https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/Statistiche-rimborsi-Iva-2019-e-primo-sem-2020.pdf>

<sup>235</sup> Fonte: elaborazione personale di quanto comunicato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel documento *Statistiche sulle tempistiche dei rimborsi IVA anno 2019 e I semestre 2020*, sulla base dei dati raccolti raccolte dall'Agenzia delle Entrate

Molto lontani da questi dati sembrano essere, però, quelli raccolti dall'ANCE, sulla base di uno studio condotto sulle imprese di costruzioni, in merito alle tempistiche di liquidazione dell'eccedenza di IVA a credito da queste maturata per effetto dell'applicazione dello *split payment*. Ciò che emerge non è, infatti, una tempistica media di circa 10-11 settimane, ovvero poco più di due mesi. Al contrario, risulta che solo il 24% delle realtà indagate ottiene il rimborso entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza, meno della metà entro un semestre, il 78% entro un anno e, addirittura, il 23% è costretto ad aspettare oltre un anno per il versamento dell'imposta a credito. In aggiunta, se, invece di considerare come punto di riferimento per il calcolo il momento coincidente con la richiesta di rimborso, si considera quello di emissione della fattura, ciò che si rileva è che, prima che l'eccedenza di IVA a credito si trasformi in liquidità, solo per il 10% delle imprese di costruzioni trascorrono 3 mesi di tempo. La mancata disponibilità di risorse finanziarie, che viene colmata con il recupero dell'IVA tramite rimborso, si protrae per il 60% delle imprese di costruzioni per oltre 9 mesi dalla fatturazione, mentre per il 37% eccede perfino l'anno<sup>236</sup>, come si può notare in Figura 3.3.

**Figura 3.3** – Indagine ANCE sulle tempistiche di rimborso dell'IVA da *split payment* per le imprese di costruzioni in Italia<sup>237</sup>



Dunque, citando il presidente dell'OICE, ovvero l'associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica, Gabriele Scicolone, nell'ambito

<sup>236</sup> Si veda SALERNO M., *Fisco: Ance all'attacco: pagamenti separati IVA furto di liquidità*, Il Sole 24 Ore, 21 giugno 2020, p. 9 ss.

<sup>237</sup> Fonte: SALERNO M., *Fisco: Ance all'attacco: pagamenti separati IVA furto di liquidità*, Il Sole 24 Ore, 21 giugno 2020, p. 9 ss.

pubblico «la certezza dei pagamenti è ormai una chimera ed è triste realtà il primato dei massimi ritardi»<sup>238</sup>, che rischia di avere, sul fronte della cassa, implicazioni negative tali da poter, addirittura, indurre le imprese a dover ridimensionare investimenti, occupazione e a dover sostenere maggiori costi collegati a forme di finanziamento tramite debito<sup>239</sup>. È proprio l'eccessivo ritardo nel recupero dell'IVA da parte delle imprese una delle motivazioni utilizzate dai tanti che recentemente si sono espressi in modo contrario al prolungamento della disciplina dello *split payment* fino al 2023, chiedendone l'abrogazione.

Il presidente dell'ANCE Gabriele Buia ha, infatti, manifestato la sua disapprovazione relativamente alla proroga dell'istituto facendo leva, tra i vari aspetti, anche su questo, dichiarando che «si sta perpetrando un furto di liquidità nei confronti delle imprese in un momento drammatico»<sup>240</sup> come quello attuale di pandemia, che priva il settore delle costruzioni, sulla base delle stime condotte dall'associazione, di circa 2,5 miliardi di cassa l'anno<sup>241</sup>. Secondo la sua opinione, la proroga della scissione dei pagamenti potrebbe configurarsi come «la goccia che fa traboccare il vaso»<sup>242</sup>, indirizzando le realtà del mondo delle costruzioni verso la chiusura.

Un ulteriore fattore portato dagli esperti a supporto del dissenso nei confronti dello *split payment* risiede nel ricorso ad altre misure, ora vigenti, finalizzate a contrastare l'evasione in tema di IVA, la cui entrata in vigore avrebbe dovuto segnare, secondo quanto previsto in origine, la fine dell'applicazione dell'istituto. In particolare, si fa riferimento a:

- L'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, disposto dalla Legge di Bilancio 2019, dalla cui introduzione il Fisco ha potuto godere nel solo 2019 di un incremento delle entrate per IVA di circa 3,5 miliardi di euro<sup>243</sup>;
- L'obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi<sup>244</sup>.

---

<sup>238</sup> Q. E. T., *Split payment, Oice: la proroga sarebbe un atto mortale per chi opera con la pubblica amministrazione*, in *Quotidiano di Edilizia e territorio*, Il Sole 24 Ore, n. 06, 2020

<sup>239</sup> Si veda SALERNO M., *Pagamenti, nelle costruzioni attesa di 4,5 mesi e arretrato record di sei miliardi*, in *Quotidiano di Edilizia e Territorio*, Il Sole 24 Ore, n. 01, 2020

<sup>240</sup> POGLIOTTI G., *Confindustria: così si soffocano le imprese*, in *Norme e Tributi*, Il Sole 24 Ore, 4 luglio 2020, p. 17

<sup>241</sup> A tal riguardo, SALERNO M., *Fisco: Ance all'attacco: pagamenti separati IVA furto di liquidità*, Il Sole 24 Ore, 21 giugno 2020, p. 9 ss.

<sup>242</sup> MONTICELLI L., «Dal governo tante parole, servono i fatti e il decreto Semplificazioni è in ritardo», *La Stampa*, 13 giugno 2020, p. 6

<sup>243</sup> Si veda MOBILI M., PARENTE G., *La fattura elettronica conviene al Fisco: più gettito per 3,5 miliardi*, Il Sole 24 Ore, 26 giugno 2020, disponibile al link <https://www.ilsole24ore.com/art/1-e-fattura-conviene-fisco-piu-gettito-35-miliardi-ADO4Kka>

<sup>244</sup> In merito alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, si veda l'art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in materia di «trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23»

A fronte dell'inserimento di questi due nuovi strumenti di contrasto alle frodi IVA, per molti la necessarietà della scissione dei pagamenti è venuta meno<sup>245</sup>. Secondo lo stesso Buia, ad oggi vi è la presenza di «*tutti gli strumenti e controlli necessari per colpire possibili evasori*»<sup>246</sup>, invocando, quindi, l'abolizione dell'istituto, poiché da lui considerato utile non tanto al contenimento dell'evasione, quanto «*solo per fare cassa e subito a danno di tante imprese oneste*»<sup>247</sup>.

Ad aggiungersi alla collezione dei pareri favorevoli la cancellazione della scissione dei pagamenti, facendo leva sull'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica, è il Ministero dello Sviluppo Economico, il cui ministro Stefano Patuanelli, in carica fino all'inizio del 2021, ha definito l'istituto ormai un «*orpello vessatorio per le imprese*»<sup>248</sup>.

Ai numerosi interventi contrari al prolungamento dello *split payment* non è, però, stato dato ascolto e alla richiesta di proroga della misura da parte dell'Italia al 30 giugno 2023 ha fatto seguito la concessione da parte degli organi comunitari.

A mostrarsi scettica circa l'operato del Governo è stata anche Confindustria, secondo la quale, da un lato, vengono varate misure finalizzate ad immettere liquidità nel sistema economico, dall'altro, si mantengono, al contempo, in vigore altre misure che comportano una sottrazione della stessa<sup>249</sup>.

### **3.2. Gli effetti derivanti dall'applicazione di *reverse charge* e *split payment***

Essendo *reverse charge* e *split payment* entrambi degli istituti che prevedono il trasferimento, rispetto al regime ordinario dell'IVA, dell'onere di effettuare il pagamento dell'imposta all'Erario in capo al cessionario (o committente) e presentando entrambi una logica pressoché identica alla base del meccanismo di liquidazione dell'imposta, dall'applicazione delle due misure derivano gli stessi effetti nei confronti dei soggetti coinvolti: lo Stato e il cedente (o prestatore) dell'operazione imponibile.

---

<sup>245</sup> A tal riguardo, STANTILLI G., *Stretta IVA, la rivolta dei costruttori: no a proroghe dei pagamenti separati*, Il Sole 24 Ore, n. 06/2020, 13 giugno 2020, p. 2; M. FR., *Split payment, ANCE all'attacco: nel governo c'è chi vuole ammazzare le imprese*, in *Quotidiano di Edilizia e Territorio*, Il Sole 24 Ore, n. 06, 2020; MAU S., *Split payment, dalla filiera delle costruzioni protesta unanime contro la proroga*, in *Norme & Tributi Plus Enti locali & Edilizia*, Il Sole 24 Ore, 3 agosto 2020

<sup>246</sup> POGLIOTTI G., *cit.*, p. 17

<sup>247</sup> STANTILLI G., *cit.*, p. 2

<sup>248</sup> DI BRANDO M., *IVA anticipata dalle imprese fino alla metà del 2023 Ma è scontro nel governo*, Il Messaggero, 4 luglio 2020, p. 10

<sup>249</sup> A tal riguardo, si vedano le dichiarazioni di Emanuele Orsini, vicepresidente di Confindustria con delega al credito alla finanza e al fisco, in POGLIOTTI G., *cit.*, p. 17

Il loro obiettivo è combattere il fenomeno delle frodi IVA, aumentando, quindi, il livello di *compliance*, ovvero di adempimento, dei doveri connessi all'assolvimento dell'imposta. È proprio quello relativo all'incremento delle entrate tributarie l'effetto principale generato da *split payment* e *reverse charge* verso l'Erario. Se in capo allo Stato tali istituti generano un effetto positivo e, dunque, dei benefici, di diversa natura e segno sono, invece, quelli che sorgono in capo al soggetto passivo che opera come cedente (o prestatore) dell'operazione ad essi assoggettata, che vanno ad intaccare primariamente la sfera finanziaria e, per la precisione, la liquidità dello stesso.

Nei paragrafi seguenti ci si occuperà di analizzare in modo più approfondito gli impatti che la scissione dei pagamenti e l'inversione contabile hanno sia nei confronti dello Stato che nei confronti del soggetto che opera in qualità di fornitore.

### **3.2.1. Gli effetti derivanti dall'applicazione di *reverse charge* e *split payment* nei confronti dello Stato**

Tra i motivi alla base della scelta che vede la mancata eliminazione degli istituti del *reverse charge* e dello *split payment* dall'ordinamento italiano vi è il giovamento che questi portano allo Stato sia per quanto riguarda il contrasto dei comportamenti evasivi in tema di IVA, sia in termini di incremento delle entrate tributarie.

Per l'Erario sarebbe indifferente, nel caso in cui a versare siano due soggetti ugualmente adempienti, riscuotere dal soggetto che opera in qualità di acquirente piuttosto che da colui che ricopre il ruolo di fornitore in un'operazione imponibile IVA. Il beneficio si manifesta nel momento in cui il soggetto chiamato al versamento dell'imposta, a differenza della controparte, si rivela adempiente e, dunque, nel caso in cui le casse statali godano di entrate che, altrimenti, non si sarebbero concretizzate. Misure come quelle della scissione dei pagamenti e dell'inversione contabile sono state, infatti, concepite partendo dal presupposto che il soggetto investito dell'obbligo relativo alla liquidazione dell'IVA, ovvero il cessionario (o committente), fosse più adempiente rispetto al cedente (o prestatore) dell'operazione, favorendo, in questo modo, il recupero di un'imposta che, diversamente, non sarebbe stata intascata dall'Erario. Il fatto che, secondo quanto previsto da questi strumenti, a versare l'IVA allo Stato sia direttamente l'acquirente, senza che questa passi per il fornitore dell'operazione, implica che le risorse monetarie che sarebbero state a disposizione di quest'ultimo, nel caso in cui avesse dovuto far da tramite tra il cessionario (o committente) e l'Erario per il versamento dell'imposta, nel periodo compreso tra l'incasso e la liquidazione della stessa, si trasformino in denaro di cui

lo Stato può fruire per un arco di tempo abbastanza prolungato, considerato che in capo al fornitore potrebbe maturare un'eccedenza di IVA a credito che non viene compensata nell'immediato e considerate le lunghe tempistiche di recupero dell'imposta tramite la procedura di rimborso del credito fiscale<sup>250</sup>.

Individuati i potenziali vantaggi per lo Stato derivanti dall'applicazione dei due istituti, ci si è dovuti interrogare sull'effettiva efficacia degli stessi, al fine di verificare la loro utilità nel combattere le frodi IVA e il loro contributo in termini di entrate tributarie.


Se per il *reverse charge* non si hanno dati precisi a supporto dei benefici derivanti dalla sua applicazione, lo stesso non si può dire dello *split payment*, in merito al quale si ha evidenza delle entrate IVA relative ad operazioni soggette all'istituto ed anche del gettito recuperato annualmente dallo Stato per effetto della sua adozione.

In Figura 3.4 si evidenziano le entrate IVA a titolo di scissione dei pagamenti in valore assoluto dal 2015, anno di entrata in vigore dell'istituto, al 2019 e le relative variazioni annuali. Come si può notare, l'andamento dell'imposta applicata ad operazioni soggette a *split payment* è stato, in ciascun anno, in crescita, arrivando a toccare quota 12.535 milioni di euro nel 2019. L'aumento di entità maggiore si è registrato nel 2016, quando le entrate imputabili all'istituto sono incrementate di oltre quattro miliardi di euro, ovvero del 46%, rispetto all'anno precedente, la cui spiegazione è da ritrovarsi nel fatto che, nell'anno di introduzione della misura, ad essere soggette a scissione dei pagamenti sono state solamente le operazioni fatturate a partire da gennaio 2015 e non quelle potenzialmente rientranti nell'ambito applicativo dell'istituto la cui acquisizione della fattura fosse precedente tale data, pur avendo avuto manifestazione finanziaria nel corso del 2015. Seppur molto più contenuto di quello rilevato nel 2016, un altro incremento di ammontare considerevole rispetto agli altri è stato rilevato nel 2018, di entità pari a circa un miliardo di euro in termini assoluti, corrispondente ad una variazione in aumento dell'8,6%, influenzata anche dall'estensione del campo di applicazione dell'istituto.

---

<sup>250</sup> Sul tema, GARZON A., *Il paradosso dello split payment come eccezione strutturale*, in *Norme e Tributi*, Il Sole 24 Ore, 15 giugno 2020, p. 26

**Figura 3.4 – Le entrate IVA in Italia da *split payment* nel periodo 2015-2019<sup>251</sup>**



Relativamente all'effettiva capacità dello *split payment* di contrastare il fenomeno delle frodi IVA, l'Agenzia delle Entrate, tramite un'analisi controfattuale che mette a confronto il gettito imputabile all'adozione dell'istituto rispetto alla circostanza in cui quest'ultimo non fosse entrato in vigore<sup>252</sup>, ha dimostrato e quantificato l'apporto positivo sulle entrate tributarie derivante dall'applicazione dello stesso, che si conferma, quindi, uno strumento efficace nel ridurre il divario tra IVA potenziale e IVA effettivamente incassata dallo Stato.

Il recupero di IVA di competenza del 2015 imputabile a *split payment*, avvenuto mediante versamenti che nelle casse statali si sono manifestati nel biennio 2015-2016, è quantificabile in 3,5 miliardi di euro, risultante dalla differenza tra l'IVA versata dai cessionari (o committenti) delle operazioni soggette alla misura e gli importi, derivanti dall'applicazione della stessa, che hanno comportato un decremento del gettito, come illustrato in Figura 3.5<sup>253</sup>. Per definire

<sup>251</sup> Fonte: DI BRANDO M., *cit.*, p. 10

<sup>252</sup> Per un approfondimento sull'analisi condotta dall'Agenzia delle Entrate sul tema, si veda CANFORA A., MARIGLIANI M., PISANI S., SPINGOLA A., *Gli effetti dello split payment sulla compliance IVA*, in *Argomenti di discussione*, Agenzia delle Entrate, n. 01, 2017

<sup>253</sup> Si veda, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, *Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva - anno 2017*, pp. 198-199, disponibile al link <https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/Relazione-evasione-fiscale-e-contributiva.pdf>

l'effetto netto che l'istituto ha sulle entrate erariali, ai versamenti di IVA effettuati a titolo di *split payment* vengono sottratti non solo i minori importi a debito per i soggetti che operano in qualità di fornitori dell'operazione assoggettata ad esso, rispetto al caso in cui questo non si fosse dovuto applicare e, quindi, questi ultimi fossero chiamati alla liquidazione dell'imposta, ma anche l'incremento degli importi portati in compensazione e i maggiori rimborsi IVA richiesti dagli stessi<sup>254</sup>, che rappresentano per l'Erario rispettivamente dei mancati incassi e delle uscite di cassa.

**Figura 3.5 – Il recupero del gettito IVA in Italia da *split payment* (anno 2015)<sup>255</sup>**

<b>TABELLA 5.B.1 ANALISI DEGLI EFFETTI DELLO <i>SPLIT PAYMENT</i></b>	
<b>Importi che decrementano il gettito</b>	
Minore importo a debito dei fornitori della P.A.	4.127
Maggiori importi compensati	1.153
Maggiori rimborsi	1.807
<b>(a) Totale importi che decrementano il gettito</b>	<b>7.087</b>
<b>Importi che incrementano il gettito</b>	
<b>(b) IVA <i>split payment</i> versata dal Pa</b>	<b>10.579</b>
<b>Effetto Netto</b>	
<b>(b) - (a)</b>	<b>3.492</b>

\* importi espressi in milioni di euro

Il contributo apportato annualmente dalla scissione dei pagamenti in termini di gettito si stima essere nel complesso pari a 4,5 miliardi di euro, frutto dell'aggiunta di un ulteriore miliardo di euro circa, determinato come in Figura 3.6 e derivante dall'estensione della platea di operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'istituto<sup>256</sup>, ai 3,5 miliardi stimati in un primo momento con riferimento al 2015. Si tratta di un effetto che, secondo lo studio condotto, si può considerare stabile nel tempo<sup>257</sup>.

<sup>254</sup> *Ibidem*

<sup>255</sup> Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, *Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva - anno 2017*, p. 199

<sup>256</sup> Si veda MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, *Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva - anno 2020*, pp. 329-330, disponibile al link [http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti\\_it/analisi\\_progammazione/documenti\\_programmatici/nadef\\_2020/Relazione\\_evasione\\_fiscale\\_e\\_contributiva\\_Allegato\\_NADEF\\_2020.pdf](http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/nadef_2020/Relazione_evasione_fiscale_e_contributiva_Allegato_NADEF_2020.pdf)

<sup>257</sup> A tal riguardo, CANFORA A., MARIGLIANI M., PISANI S., SPINGOLA A., *cit.*, pp. 20-21

**Figura 3.6** – Il recupero di gettito IVA in Italia da *split payment* per effetto dell'ampliamento del campo di applicazione dell'istituto<sup>258</sup>

<b>TABELLA 5.D.3: VALUTAZIONE DELL'ANDAMENTO DELL'ALLARGAMENTO DELLO SPLIT PAYMENT. ANNO DI IMPOSTA 2018</b>	
	Effetto <i>split</i> complessivo
<i>Importi che decrementano il gettito</i>	
Minore importo a debito dei fornitori della P.A.	5.041
Maggiori importi compensati	1.542
Maggiori rimborsi	755
<b>(a) Totale</b>	<b>7.388</b>
<i>Importi che incrementano il gettito</i>	
IVA <i>split payment</i> versata dalla PA	8.471
<b>(b) Totale</b>	<b>8.471</b>
<i>Effetto netto</i>	
<b>(b) - (a)</b>	<b>1.083</b>
Importi in milioni di euro	

L'Agenzia delle Entrate, nel dimostrare l'aumento di gettito imputabile a *split payment*, testimonia come tale strumento sia effettivamente di contrasto all'evasione in materia di IVA, precisando, inoltre, come sia capace non solo di contribuire alla riduzione dei mancati versamenti IVA, ma anche dei casi in cui, oltre al versamento, a mancare è anche l'indicazione della stessa in dichiarazione<sup>259</sup>.

### 3.2.2. Gli effetti derivanti dall'applicazione di *reverse charge* e *split payment* nei confronti del soggetto che opera in qualità di cedente (o prestatore)

A destare le maggiori perplessità circa l'ancora attuale vigenza degli istituti del *reverse charge* e dello *split payment* sono gli ingenti costi che sono chiamati a sopportare coloro che, nell'operazione imponibile rientrante nell'ambito applicativo di uno dei due istituti, effettuano la cessione di beni o la prestazione di servizi, ovvero il cedente (o prestatore). Se per l'acquirente l'assoggettamento dell'operazione ad una delle due misure implica essenzialmente

<sup>258</sup> Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, *Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva – anno 2020*, p. 329

<sup>259</sup> Si veda CANFORA A., MARIGLIANI M., PISANI S., SPINGOLA A., *cit.*, pp. 20-21. Si precisa, infatti che, la «riduzione del gap IVA, imputabile ai fornitori della PA, (...) è in parte ascrivibile alla riduzione dei mancati versamenti, cioè fornitori della PA che dichiaravano compiutamente l'imposta ma poi non la versavano, e in parte alla contrazione della cosiddetta evasione senza consenso, ovvero fornitori della PA che emettevano regolare fattura all'acquirente ma poi non riportavano, in tutto o in parte, l'IVA nelle proprie dichiarazioni»

l'esecuzione di due versamenti disaggregati, per quel che concerne il corrispettivo in capo al cedente (o prestatore) e per l'IVA direttamente verso l'Erario, a risentirne in misura maggiore è il fornitore. Un primo effetto derivante dall'applicazione di uno dei due istituti è una modificazione sul fronte della gestione della contabilità e, di conseguenza, il sostenimento ulteriori costi di adempimento. Il soggetto potrebbe, infatti, dover affiancare al sistema tradizionalmente utilizzato per i clienti verso i quali si applica il regime ordinario dell'IVA, che prevede l'incasso della stessa in via di rivalsa, un sistema parallelo, per via del diverso meccanismo di liquidazione dell'imposta, la quale non passa per le sue mani prima di essere trasferita nelle casse statali<sup>260</sup>.

Una delle conseguenze principali derivanti dall'adozione della scissione dei pagamenti e dell'inversione contabile è il sorgere in capo al fornitore dell'operazione di una posizione creditoria di tipo fisiologico per quel che riguarda l'Imposta sul Valore Aggiunto: non essendo più suo compito quello di occuparsi della liquidazione dell'IVA applicata sulle operazioni attive ai clienti, l'ammontare di IVA a credito, per la quale il fornitore può esercitare il diritto alla detrazione, risulta in genere essere eccedente l'importo a debito<sup>261</sup>. Nell'eventualità in cui, in sede di liquidazione periodica, l'IVA a debito non sia sufficientemente capiente da esaurire quella a credito, ciò che ne deriva è un incremento degli adempimenti a carico del cedente (o prestatore), i quali non si esauriscono con la liquidazione periodica relativa al periodo di competenza: per esercitare il recupero dell'eccedenza a credito maturata è, infatti, necessario che il soggetto operi delle compensazioni con altri debiti tributari o che avanzi una richiesta di rimborso nei confronti dell'Erario<sup>262</sup>. Rispetto alla circostanza caratterizzata dalla non applicazione di uno dei due istituti, il crearsi di una situazione creditoria fisiologica relativa all'IVA, a parità di altri fattori rilevanti nel calcolo, influisce sull'aggregato dei crediti tributari, soggetto ad una variazione in aumento, e sul ciclo monetario dell'impresa, che potrebbe subire un allungamento qualora le tempistiche di rientro del credito IVA fossero superiori a quelle previste per i crediti verso clienti. L'effetto sul ciclo monetario è, però, incerto: il passaggio dall'adozione del regime ordinario dell'IVA a quella della scissione dei pagamenti o dell'inversione contabile potrebbe implicare, al contempo, anche una riduzione dell'ammontare dei crediti verso clienti, non più comprensivi dell'imposta, ma formati dai soli corrispettivi relativi alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate.

---

<sup>260</sup> Si veda SANTORO A., *cit.*

<sup>261</sup> Si veda RICCA F., *Estensione del reverse charge e introduzione dello split payment per arginare le frodi Iva*, in *Il fisco*, Wolters Kluwer, n. 44, 2014, p. 4333; FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, *IVA: lo split payment*, Circolare del 31 marzo 2015, 2015, p. 17

<sup>262</sup> Sul tema, POGLIOTTI T., *cit.*, p. 17

Le implicazioni più significative che scaturiscono dall'adozione di una delle due misure sono quelle attinenti la sfera finanziaria e, più precisamente, la gestione delle risorse finanziarie nel breve termine: il soggetto che opera in qualità di cedente (o prestatore), in questo caso, si trova, infatti, a non poter godere più di alcune risorse monetarie derivanti dall'applicazione del sistema generale dell'IVA sulle operazioni attive, che contribuivano a formare il novero delle fonti a disposizione per il sostenimento dell'attività, incidendo, così, sull'equilibrio finanziario di breve termine<sup>263</sup> del soggetto, il cui mantenimento, soprattutto nel caso in cui vi sia la presenza di altri fattori che influiscono negativamente su di esso, può essere messo a dura prova, creandosi talvolta delle tensioni finanziarie tali da poter, addirittura, danneggiare anche le sorti stesse del soggetto<sup>264</sup>.

L'origine delle problematiche che sorgono sul fronte finanziario risiede nel mancato incasso dell'IVA applicata in via di rivalsa al cliente per il soggetto che riveste la posizione di fornitore in un'operazione rientrante nell'ambito applicativo dello *split payment* o del *reverse charge*, nonostante sia, invece, tenuto a corrispondere ai propri fornitori l'imposta sulle operazioni passive effettuate, venendo, così, a mancare la contrapposizione tra entrate e uscite monetarie propria del sistema IVA ordinario.

Il danno finanziario per coloro che operano in qualità di cedente (o prestatore), quantificabile nell'IVA non riscossa dal cliente in caso di applicazione di uno dei due istituti, è il risultato di due criticità che discendono dalla loro adozione: il venir meno della disponibilità finanziaria a breve termine, rappresentata dall'eccedenza di imposta a debito riscossa sulle operazioni attive rispetto a quella pagata sugli acquisti, al quale si aggiunge il problema del recupero dell'IVA corrisposta ai fornitori, che, oltre a costringere il soggetto a sottostare alle lunghe tempistiche di rientro, comporta il sorgere di ulteriori costi in capo ad esso<sup>265</sup>.

Nel caso in cui vi sia l'applicazione del regime ordinario IVA, essendo il momento dell'incasso dell'imposta dai clienti e quello della liquidazione periodica non coincidenti, avvenendo quest'ultima in genere in un momento successivo, l'attività di un soggetto passivo IVA è finanziata anche grazie all'ammontare di imposta incassata dai clienti, così come quella versata

---

<sup>263</sup> Con tale termine si intende, così come definiti in (a cura di) SANTESSO E., *cit.*, pp. 278-285, far riferimento all'aspetto c.d. dinamico dell'equilibrio finanziario, ovvero quello che attiene alla «*capacità di bilanciare opportunamente all'interno di un certo intervallo temporale i movimenti finanziari che hanno determinato delle fonti finanziarie (...) e i movimenti finanziari che hanno determinato degli impieghi (...)*» e a quello che, se si considera un arco di tempo particolarmente ristretto, addirittura viene denominato "equilibrio monetario", sulla base del quale, affinché si agisca in tale condizione, «*in ciascun istante della sua vita l'azienda deve essere in grado di far fronte ai pagamenti cui è tenuta con i mezzi finanziari di cui dispone*»

<sup>264</sup> Si veda OSSERVATORIO PERMANENTE CNA SULLA TASSAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE IN ITALIA, *Reverse charge e split payment: in fumo la liquidità delle imprese*, 24 marzo 2015, p. 11

<sup>265</sup> *Ibidem*

ai propri fornitori nel caso degli acquisti rappresenta una risorsa utile al finanziamento di questi ultimi. Al verificarsi di un saldo positivo tra IVA a debito e IVA a credito, una parte dell'IVA incassata dai clienti viene utilizzata per compensare quella in uscita sulle operazioni passive, esercitando in tal modo il diritto alla detrazione spettante, a meno che non sia previsto diversamente, su di esse, mentre la restante parte rappresenta per il cedente (o prestatore) una disponibilità liquida, fruibile nell'arco di tempo compreso tra il suo incasso e il versamento nelle casse statali in occasione della liquidazione periodica, ovvero al massimo per un mese, nel caso in cui essa venga effettuata mensilmente, o per tre mesi, qualora essa sia prevista con cadenza trimestrale. Se l'operazione è, invece, assoggettata a *split payment* o *reverse charge*, al venir meno dell'entrata finanziaria relativa all'imposta da parte del cliente, viene meno anche la possibilità per il cedente (o prestatore) di godere di un ammontare di risorse finanziarie, pari all'eccedenza dell'ammontare a debito su quello a credito, utilizzabile nel breve termine, ovvero fino al momento della liquidazione dell'IVA<sup>266</sup>.

A titolo esemplificativo si consideri il caso portato a dimostrazione del meccanismo di riscossione dell'IVA in regime di *reverse charge* al paragrafo 1.3. del primo capitolo: l'impresa Y effettua un'operazione attiva assoggettata all'istituto nei confronti dell'impresa Z con corrispettivo di 250 euro, sul quale si applica un'IVA di 55 euro, che quest'ultima dovrà corrispondere direttamente allo Stato. A fronte di una vendita, l'impresa Y sostiene un acquisto per 150 euro in regime ordinario IVA, versando al fornitore non solo l'importo relativo alla cessione di beni o prestazione di servizi, ma anche l'IVA ad essa afferente, pari a 33 euro. In capo al soggetto in questione sorge, dunque, un credito IVA pari all'uscita finanziaria sostenuta in occasione del versamento dell'imposta sull'operazione passiva, non potendo detrarla nemmeno in parte in sede di liquidazione periodica, essendo l'imposta a debito non solo inferiore, ma, addirittura, nulla. Se l'operazione attiva fosse, invece, resa secondo le regole previste dal regime ordinario dell'IVA, l'impresa Y registrerebbe sempre un'uscita di cassa di 33 euro a titolo di imposta sull'acquisto effettuato, ma, al tempo stesso, rileverebbe anche un'entrata di 55 euro. La liquidazione periodica, in questa circostanza, si chiuderebbe a debito per un ammontare di 22 euro, pari alla differenza tra i due flussi di cassa, in entrata e in uscita, relativi all'IVA, che, prima di essere trasferito all'Erario in occasione del versamento, avrebbe

---

<sup>266</sup> A tal riguardo, OSSERVATORIO PERMANENTE CNA SULLA TASSAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE IN ITALIA, *Reverse charge e split payment: in fumo la liquidità delle imprese*, 24 marzo 2015, pp. 11-13

rappresentato a tutti gli effetti una risorsa a disposizione dell'impresa utilizzabile nella gestione dell'attività<sup>267</sup>.

La seconda criticità derivante dal ricorso a questi istituti è quella relativa al recupero dell'IVA comunque pagata ai fornitori sulle operazioni passive, nascendo spesso in capo al cedente (o prestatore) una situazione creditoria costante, derivante dall'impossibilità di operare in genere una detrazione completa dell'ammontare a credito con quella a debito in sede di liquidazione periodica.

Il recupero dell'IVA è per il soggetto in questione un beneficio dal punto di vista finanziario, che può concretizzarsi in due modi, a seconda che questo avvenga tramite compensazione oppure tramite rimborso. La compensazione permette di evitare, o ridurre nell'importo, l'uscita finanziaria che si dovrebbe concretizzare di fronte alla presenza di un altro debito tributario, mentre, in caso di rimborso, il beneficio si manifesta sotto forma di entrata monetaria. Il problema è che la possibilità di godere di tale giovamento si realizza molto avanti nel tempo, essendo parecchio lungo il periodo che intercorre tra il sorgere del credito e il recupero dello stesso<sup>268</sup>, come testimoniano i dati esposti al paragrafo 3.1.

Essendo, anche in caso di applicazione della scissione dei pagamenti o dell'inversione contabile, solamente il consumatore finale a dover sopportare l'onere economico dell'Imposta sul Valore Aggiunto, per colui che opera in qualità di fornitore, soggetto passivo IVA, quest'ultima deve rappresentare una mera partita di giro, non generandosi proventi o costi in capo ad esso. Il margine economico, che consiste nella differenza tra i ricavi percepiti sulle operazioni attive e i costi sostenuti per quelle passive, deve, alla fine del processo, coincidere con il flusso di cassa netto, dato dal saldo tra le entrate finanziarie imputabili alle vendite, comprensive di IVA, qualora incassata, e le uscite finanziarie per gli acquisti, sempre considerando anche quelle a titolo di imposta. Nel caso in cui in sede di liquidazione non risulti un'eccedenza a credito da riportare e, quindi, l'imposta a debito e a credito coincidano oppure la prima sia superiore a quest'ultima, il disallineamento tra i due valori si estingue in tale occasione o, al più, con il versamento dell'imposta dovuta all'Erario, indicativamente nell'arco di uno o tre mesi circa in base alla metodologia di liquidazione scelta. Qualora, invece, come avviene generalmente in caso di adozione di *split payment* e *reverse charge*, si venga a creare in capo al soggetto una posizione di credito IVA sistematica, affinché si colmi il divario tra flusso di cassa netto e margine economico, si necessita un arco di tempo più ampio. Il problema

---

<sup>267</sup> Si veda OSSERVATORIO PERMANENTE CNA SULLA TASSAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE IN ITALIA, *Reverse charge e split payment: in fumo la liquidità delle imprese*, 24 marzo 2015, p. 12

<sup>268</sup> *Ibidem*

risiede, dunque, nelle tempistiche di rientro dello sfasamento tra i due aggregati, necessariamente più estese in quest'ultimo caso.

Considerando come esempio ancora una volta l'impresa Y, nell'eventualità in cui l'operazione attiva da essa effettuata ricada nel campo di applicazione del regime ordinario IVA, al momento del pagamento da parte del cliente del corrispettivo e dell'imposta, si manifesta un'entrata di cassa di 305 euro, alla quale si contrappone un'uscita relativa all'acquisto effettuato di 183 euro, comprensiva di IVA. Il flusso di cassa netto risulta, pertanto, essere, prima della liquidazione periodica dell'imposta, pari a 122 (= 305 – 183) euro. Il margine economico si rileva, invece, essere di 100 euro, derivante dalla differenza tra i ricavi percepiti, di importo pari a 250 euro, e i costi sostenuti a titolo di acquisto, ovvero 150 euro. In questa circostanza si registra un flusso di cassa netto superiore rispetto al margine economico: tale divario verrà successivamente colmato con il versamento dell'imposta dovuta, qui eccedente quella a credito e pari a 22 euro. Differente è lo scenario che insorge nel caso in cui l'operazione attiva effettuata dall'impresa Y sia assoggettata a *reverse charge* (o *split payment*): a fronte di un esborso sempre pari a 183 euro, si rileva un incasso, relativo alla vendita, di importo minore, ossia pari a 250 euro, non essendo percepita l'IVA. Prima della liquidazione periodica, se il margine economico rimane invariato, a mutare è il flusso di cassa netto, che non solo non combacia, ma, addirittura, è inferiore rispetto all'altra grandezza, essendo pari a 67 (= 250 – 183) euro. Affinché si verifichi il bilanciamento tra margine economico e flusso di cassa netto, dovendo il margine finanziario coincidere con quello economico, non è sufficiente attendere solamente la liquidazione periodica, essendo necessaria la compensazione completa del credito IVA oppure l'ottenimento del rimborso. È in questo momento che il divario esistente di 33 euro viene ad annullarsi rispettivamente sotto forma di mancato, o ridotto, esborso monetario relativo ad altri tributi, che vengono compensati, oppure sotto forma di entrata di cassa.

Il recupero dell'eccedenza di IVA a credito, oltre alle lunghissime tempistiche a cui dover sottostare, per il cedente (o prestatore) di operazioni soggette a scissione di pagamenti o inversione contabile spesso implica l'intervento di un professionista, nel caso in cui l'importo del credito sia considerevole e, dunque, si necessiti l'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato oppure nel caso in cui si scelga la via del rimborso, per avanzare richiesta dello stesso, comportando, così, anche dei costi amministrativi<sup>269</sup>.

---

<sup>269</sup> Si veda OSSERVATORIO PERMANENTE CNA SULLA TASSAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE IN ITALIA, *Reverse charge e split payment: in fumo la liquidità delle imprese*, 24 marzo 2015, pp. 13-14

Per sopperire alla minor disponibilità di risorse sotto il profilo monetario, creata dall'applicazione di *reverse charge* e *split payment*, affinché si operi in condizioni di equilibrio finanziario a breve, il cedente (o prestatore) potrà trovarsi a dover reperire tali risorse in altro modo, ricorrendo anche a fonti di finanziamento a titolo di debito a breve, le quali, essendo onerose, implicano il manifestarsi di oneri finanziari<sup>270</sup>.

---

<sup>270</sup> Si veda OSSERVATORIO PERMANENTE CNA SULLA TASSAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE IN ITALIA, *Reverse charge e split payment: in fumo la liquidità delle imprese*, 24 marzo 2015, p. 20 ss.

## CAPITOLO 4

### **ANALISI DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI *REVERSE CHARGE* E *SPLIT PAYMENT* SULLE IMPRESE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI**

4.1. Lo scopo dell'analisi – 4.2. Il campione oggetto di analisi – 4.3. I risultati dell'analisi sulle imprese di costruzioni a livello aggregato – 4.4. Gli effetti derivanti dall'applicazione di *reverse charge* e *split payment* su alcune imprese del campione

#### **4.1. Lo scopo dell'analisi**

Dopo aver descritto gli effetti derivanti dall'adozione degli istituti del *reverse charge* e dello *split payment* per le imprese ed aver esposto le rimostranze da parte di numerosi esponenti in merito al mantenimento in vigore di dette misure, si procede ora ad un'analisi di tali effetti, indirizzata alle imprese del settore delle costruzioni, che è stato colpito in modo particolare dall'introduzione di questi due regimi derogatori alla disciplina ordinaria dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Lo scopo dell'indagine è quello di dare evidenza, qualora ve ne sia, delle implicazioni che la scissione dei pagamenti e l'inversione contabile possono aver comportato per le imprese di costruzioni, esaminandone i dati di bilancio a livello aggregato dell'ultimo decennio.

È necessario premettere che potrebbe risultare complesso isolare gli effetti derivanti dal ricorso ai due istituti a causa del fatto che il settore, in detto arco temporale, è stato soggetto ad altri fenomeni, quali, ad esempio, il razionamento del credito e il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, che potrebbero enfatizzare o, al contrario, sterilizzare alcuni effetti.

Da un primo studio su alcune imprese di costruzioni si è ritenuto problematico e poco fruttuoso, per i fini che si intendono perseguire, percorrere un'indagine sui documenti di bilancio di un numero ristretto di imprese, singolarmente considerate, essendo spesso manchevoli informazioni in merito alle situazioni inerenti l'IVA e riferimenti a *split payment* e *reverse charge*, non permettendo così, a parere di chi scrive, di circoscrivere quelli che potrebbero essere gli impatti per l'impresa in oggetto derivanti dall'applicazione dei due istituti.

Si è preferito, dunque, tentare di esaminare l'andamento di un insieme di imprese di costruzioni, al fine di trarre delle considerazioni e ricercare delle evidenze a livello aggregato sul settore sulla base di alcune misure relative, considerando l'insieme come un'unica entità, pur consapevoli, al tempo stesso, che le diverse situazioni in cui le imprese parte del campione potrebbero versare e le loro peculiarità potrebbero incidere sull'esito dell'analisi.

Dato che non si sono sprecate le lamentele da parte delle associazioni di categoria del settore in merito all'onerosità di *split payment* e *reverse charge* e soprattutto all'impatto negativo sulla gestione finanziaria, in particolare quella a breve termine, per le realtà del mondo delle costruzioni, si è reputato interessante esplorare la dinamica relativa alla situazione finanziaria e al livello di indebitamento delle imprese.

Sulla base di quanto illustrato fino ad ora circa gli effetti che scaturiscono dall'adozione dei due istituti, si possono formulare degli ipotetici scenari.

Se a beneficiare della loro applicazione è lo Stato, che vede un incremento del gettito IVA, quantificato attualmente, per quel che riguarda il solo *split payment*, in circa 4,5 miliardi di euro l'anno, come esposto al paragrafo 3.2.1., a farne le spese dovrebbero essere le imprese operanti in qualità di cedenti (o prestatori) nelle operazioni assoggettate ad uno dei due istituti. Esse, pur dovendo in genere sostenere degli esborsi a titolo di IVA sugli acquisti ai propri fornitori, vengono private delle entrate di cassa riguardanti l'IVA sulle operazioni attive, la quale viene direttamente trasferita dagli acquirenti nelle casse statali e recuperata dai cedenti (o prestatori) solo dopo un arco di tempo relativamente lungo tramite compensazione o rimborso, in caso di situazione creditoria. Dato che dall'applicazione della scissione dei pagamenti e dell'inversione contabile discende, quindi, una perdita di liquidità per le imprese rispetto all'eventualità in cui le vendite da loro effettuate seguano il meccanismo ordinario di liquidazione dell'imposta, risulta lecito attendersi che le risorse finanziarie venute meno per effetto dell'applicazione di tali istituti vengano reperite in altro modo, come, ad esempio, tramite il ricorso a forme di finanziamento a breve termine, coerentemente con le tempistiche previste per il rientro del credito IVA.

Operare delle valutazioni sul valore assoluto dell'indebitamento finanziario, analizzando la dinamica della posizione finanziaria netta (in seguito anche PFN)<sup>271</sup>, potrebbe, però, risultare fuorviante, in quanto si sta analizzando un periodo, come quello successivo allo scoppio della

---

<sup>271</sup> Con il termine "posizione finanziaria netta" si fa riferimento all'aggregato composto dalla differenza tra le passività aventi natura finanziaria, sia a breve che a lungo termine, e le attività finanziarie prontamente liquidabili. Si veda SOSTERO U., FERRARESE P., MANCIN M., MARCON C., *L'analisi economico-finanziaria di bilancio*, III edizione, Giuffrè Editore, 2018, pp. 362-363

crisi economica nel 2008, in cui pure i volumi di attività hanno subito un ridimensionamento. Pertanto, risulta più opportuno, a parere di chi scrive, ragionare su un dato relativo, rapportando un aggregato che valuta il livello di indebitamento delle imprese con un aggregato che fornisce una misura del volume di attività registrato dalle stesse. Per tale motivo si è scelto, ai fini dell'indagine, di considerare l'andamento del rapporto tra posizione finanziaria netta e valore della produzione<sup>272</sup>.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, un primo scenario ipotizzabile è quello che vede, in seguito all'introduzione di *reverse charge* e *split payment*, un aumento dell'indice, ossia una variazione più che proporzionale della posizione finanziaria netta rispetto al valore della produzione, che potrebbe essere indicativo di una maggior richiesta di fonti di finanziamento da parte delle imprese in rapporto al volume di attività. Tuttavia, tenendo conto del fatto che si sta analizzando un periodo particolare per le imprese del settore, potrebbe risultare deviante attribuire un eventuale peggioramento del rapporto tra PFN e valore della produzione esclusivamente all'adozione degli istituti del *reverse charge* e dello *split payment*, dovendo considerare anche altri fattori, tra i quali, a titolo esemplificativo, il fenomeno dei ritardi nei pagamenti, soprattutto per coloro che operano con le P.A. In tal senso, l'applicazione dei due istituti sarebbe più opportunamente da considerarsi come contributo all'aggravarsi della situazione finanziaria delle imprese, piuttosto che come unico fattore scatenante.

Non sono da escludere, però, anche degli scenari alternativi, che vedono il rapporto tra indebitamento e valore della produzione innalzarsi meno del previsto o, addirittura, contrarsi, entrando, così, in gioco l'effetto dimensionale. Potrebbe, difatti, essere che, qualora vi sia un ridimensionamento dell'attività, a contrarsi sia anche il fabbisogno finanziario. Nell'eventualità in cui il volume di attività delle imprese diminuisca per effetto di minori nuove commesse, si potrebbe avere uno sgonfiamento del capitale circolante netto operativo<sup>273</sup>, derivante da un alleggerimento del magazzino e dall'incasso dei crediti commerciali, contestualmente al quale si potrebbe avere anche il sostenimento di minori uscite, conseguenti al ridimensionamento degli acquisti. Se, da un lato, dalla contrazione del volume di attività ci si attende nel breve termine un peggioramento delle performance economiche, dal punto di vista finanziario si potrebbe, invece, rilevare anche un miglioramento, in quanto l'alleggerimento del capitale circolante netto operativo potrebbe implicare un aumento del flusso di cassa della gestione caratteristica, che risulterebbe maggiormente in grado di generare risorse finanziarie, non

---

<sup>272</sup> Il "valore della produzione" è rinvenibile alla voce A del conto economico del bilancio civilistico

<sup>273</sup> Tale aggregato, detto anche CCNO, come definito in (a cura di) SANTESSO E., *cit.*, pp.56-59, rappresenta «l'ammontare del vero e proprio fabbisogno finanziario derivante dalla gestione caratteristica corrente»

rendendo in un primo momento ipoteticamente necessario il ricorso ad ulteriori forme di finanziamento tramite debito per effetto di una situazione IVA sfavorevole. La flessione del volume di attività genera minori ricavi, che si traducono, altresì, in minori entrate finanziarie nel futuro: se, inizialmente, dal punto di vista finanziario, potrebbero non rilevarsi problemi, questi potrebbero, tuttavia, sopraggiungere nel lungo termine per effetto della contrazione dei ricavi.

All'analisi dell'andamento del rapporto "PFN/valore della produzione" si potrebbe, inoltre, affiancare quella di indici volti ad indagare la dinamica finanziaria, rapportando, ad esempio, il flusso di cassa della gestione caratteristica o quello dell'attività operativa, ossia a disposizione per la remunerazione dei portatori di capitale proprio e di debito, all'indebitamento.

#### **4.2. Il campione oggetto di analisi**

Essendo il settore delle costruzioni molto ampio e variegato al suo interno, ai fini dell'analisi si è valutato più idoneo selezionare un insieme di imprese omogeneo per classe di attività. Poiché il settore, per determinate fattispecie di attività, già prima dell'introduzione dello *split payment* e dell'estensione dell'ambito applicativo del *reverse charge* nel 2015, prevedeva l'adozione di quest'ultimo, in un'ottica di isolamento degli effetti derivanti dall'applicazione di questi istituti si è preferito optare per una tipologia di attività che potesse essere svolta non solo nei confronti di soggetti privati, ma tale per cui le imprese debbano interfacciarsi anche con soggetti pubblici, svolgendo, quindi, operazioni attive assoggettate a partire dal 2015 a *split payment*. La scelta è ricaduta sulle imprese la cui attività economica appartiene a quelle ricomprese, sulla base della classificazione ATECO 2007, nel codice 42.1, all'interno della sezione F, sotto la voce "costruzioni di strade e ferrovie".

#### **Tabella 4.1 – Le attività di costruzioni di strade e ferrovie secondo la classificazione ATECO**

2007<sup>274</sup>

<b>COSTRUZIONI DI STRADE E FERROVIE – CODICE ATECO 42.1</b>
<b>42.11 – COSTRUZIONI DI STRADE E AUTOSTRADE</b>
42.11.0 – Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
<b>42.12 – COSTRUZIONE DI LINEE FERROVIARIE E METROPOLITANE</b>
<b>42.13 – COSTRUZIONE DI PONTI E GALLERIE</b>

<sup>274</sup> Fonte: elaborazione delle informazioni contenute in (a cura di) VICARI P., FERRILLO A., VALERY A., *cit.*, pp. 281

Il campione si compone, dunque, di imprese specializzate, come si può notare in Tabella 4.1, nella costruzione non solo di strade, ma anche di linee ferroviarie e metropolitane, oltre che di ponti e gallerie, aventi, al contempo, le seguenti caratteristiche:

- Sono imprese ancor oggi attive;
- Sono situate all'interno del territorio dello Stato;
- Si ha disponibilità dei relativi documenti di bilancio dal 2010 al 2019, che rappresenta per loro l'ultimo esercizio a disposizione;
- Sono conosciuti, per ciascun esercizio, i seguenti aggregati:
  - Posizione finanziaria netta;
  - Valore della produzione.

Sulla base dei criteri di selezione di cui sopra, la banca dati *Aida – Bureau van Dijk* ha estratto un campione formato da 571 imprese<sup>275</sup>, elencate in Appendice A, oggetto dell'analisi che si intende svolgere a livello aggregato.

### **4.3. I risultati dell'analisi sulle imprese di costruzioni a livello aggregato**

Al fine di rintracciare gli impatti dell'adozione della scissione dei pagamenti e dell'inversione contabile sui dati di bilancio aggregati delle 571 imprese che formano il campione di indagine, si è, innanzitutto, ritenuto opportuno riportare la posizione finanziaria netta a grandezze come il valore della produzione, che quantifica l'ampiezza dell'attività delle imprese, il patrimonio netto e l'EBITDA<sup>276</sup>, ottenendo, così, delle misure relative sulla base delle quali trarre delle considerazioni in merito ad eventuali implicazioni sull'indebitamento e la struttura finanziaria delle stesse.

Dal confronto tra posizione finanziaria netta e valore della produzione, la cui dinamica nel decennio 2010-2019 è riassunta in Tabella 4.2, è emerso, ad eccezione di alcuni esercizi, un *trend* crescente dell'indebitamento finanziario, al netto delle attività prontamente liquidabili, rispetto al volume di attività, che, a dispetto di quanto ci si sarebbe potuto attendere, non ha subito una flessione in tale arco temporale, ma, al contrario, una crescita di quasi tre miliardi di euro nel complesso.

---

<sup>275</sup> Le 571 imprese oggetto dell'analisi sono distribuite nel seguente modo all'interno del territorio italiano: Lombardia (93), Piemonte (44), Liguria (9), Veneto (69), Trentino-Alto Adige (13), Friuli-Venezia Giulia (16), Valle d'Aosta (5), Emilia-Romagna (47), Toscana (30), Lazio (45), Umbria (7), Abruzzo (15), Marche (10), Molise (3), Puglia (39), Campania (61), Calabria (20), Basilicata (8), Sicilia (20), Sardegna (17)

<sup>276</sup> Con il termine "EBITDA" o "MOL" (Margine Operativo Lordo) si fa riferimento a quello che è il «*flusso potenziale di liquidità generato dalla gestione caratteristica*», come specificato in (a cura di) SANTESSO E., *cit.*, p. 356

**Tabella 4.2 – Il rapporto tra posizione finanziaria netta e valore della produzione nel periodo 2010-2019<sup>277</sup>**

IL RAPPORTO <i>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</i> / <i>VALORE DELLA PRODUZIONE</i>										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PFN (milioni di €)	3.052	3.693	3.186	4.157	4.578	5.876	5.237	5.744	7.048	5.274
Δ PFN		+21,0%	-13,7%	+30,5%	+10,1%	+28,4%	-10,9%	+9,7%	+22,7%	-25,2%
Valore della Produzione (milioni di €)	7.640	8.396	8.657	8.296	9.872	10.919	10.739	10.760	10.122	10.509
Δ Valore della produzione		+9,9%	+3,1%	-4,2%	+19,0%	+10,6%	-1,6%	+0,2%	-5,9%	+3,8%
$\frac{\text{PFN}}{\text{Valore della Produzione}}$	0,399	0,440	0,368	0,501	0,464	0,538	0,488	0,534	0,696	0,502
$\Delta \frac{\text{PFN}}{\text{Valore della Produzione}}$		+10,1%	-16,3%	+36,1%	-7,5%	+16,1%	-9,4%	+9,5%	+30,4%	-27,9%

Si segnala, quindi, come le imprese rientranti nel campione abbiano incrementato nel tempo il ricorso all'indebitamento finanziario in modo più che proporzionale rispetto al valore della produzione. Tra il 2010 e il 2018, pur registrandosi delle variazioni annuali negative nel 2012, 2014 e nel 2016, il rapporto tra posizione finanziaria netta e valore della produzione è passato da 0,399 a 0,696, aumentando complessivamente del +74,3%. Gli incrementi di entità più considerevoli si sono rilevati, oltre che nel 2013 (+36,1%), anche nel 2015 (+16,1%) e nel 2018 (+30,4%), che rappresentano rispettivamente l'anno che ha visto l'estensione dell'ambito applicativo del *reverse charge* interno, nonché di entrata in vigore dello *split payment*, e l'anno in cui il campo di applicazione di quest'ultimo istituto è stato ampliato. Nonostante ciò, dalla sola analisi di tale rapporto risulta deviante considerare l'adozione di tali misure quale unica causa dell'incremento dell'indebitamento finanziario delle imprese, essendo quest'ultimo in espansione già negli esercizi precedenti il 2015, necessitandosi, pertanto, altre informazioni per valutare gli effetti derivanti dalla loro applicazione.

In aggiunta al raffronto con una misura del volume di attività prodotto dalle imprese del settore, è stato interessante esaminare l'andamento dell'indebitamento finanziario rispetto al capitale proprio. Il rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto, denominato anche "tasso di indebitamento finanziario netto"<sup>278</sup>, definisce la proporzione esistente tra le passività di natura finanziaria, al netto delle attività finanziarie disponibili, e il capitale proprio, permettendo, così, il formarsi di un giudizio circa la struttura finanziaria delle imprese<sup>279</sup>.

<sup>277</sup> Fonte: elaborazione personale di dati estratti dalla banca dati *Aida – Bureau van Dijk*

<sup>278</sup> Si veda SOSTERO U., FERRARESE P., MANCIN M., MARCON C., *cit.*, p. 362

<sup>279</sup> A tal riguardo, SOSTERO U., FERRARESE P., MANCIN M., MARCON C., *cit.*, pp. 362-363

Come si può vedere in Tabella 4.3, nel decennio considerato a peggiorare non è stato solo il rapporto tra posizione finanziaria netta e valore della produzione, ma anche quello tra la prima e il patrimonio netto: l'incremento del tasso di indebitamento finanziario netto da 0,633 nel 2010 a 1,742 nel 2018, che equivale ad una variazione in termini percentuali pari al +175% circa, evidenzia una modifica nella composizione delle fonti di finanziamento da parte delle imprese e, in particolare, segnala un progressivo maggior ricorso a livello aggregato al capitale di debito per il finanziamento delle attività rispetto al capitale proprio e, dunque, una maggior esposizione delle stesse rispetto a quanto non lo fossero in precedenza<sup>280</sup>.

**Tabella 4.3** – Il rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto nel periodo 2010-  
2019<sup>281</sup>

IL RAPPORTO <i>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</i> / <i>PATRIMONIO NETTO</i>										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PFN (milioni di €)	3.052	3.693	3.186	4.157	4.578	5.876	5.237	5.744	7.048	5.274
PN (milioni di €)	4.822	5.217	6.522	6.604	6.494	6.453	6.121	5.750	4.045	4.768
$\frac{PFN}{PN}$	0,633	0,708	0,489	0,629	0,705	0,911	0,856	0,999	1,742	1,106

Al *trend* crescente dei rapporti di cui sopra si va a sommare quello relativo al rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA, di cui alla Tabella 4.4, che, nonostante si sia caratterizzato per il susseguirsi di variazioni annuali in aumento e in diminuzione, tra il 2010 e il 2017 è incrementato nel complesso quasi del 38%. Ciò denota un aumento, da poco più di tre esercizi a circa quattro esercizi e mezzo, dell'arco di tempo richiesto per l'azzeramento delle passività finanziarie, al netto delle attività prontamente liquidabili, mediante il flusso di cassa potenzialmente generato per opera della gestione corrente nell'ipotesi in cui quest'ultimo si mantenga costante, e, pertanto, un peggioramento dell'abilità delle imprese a livello aggregato nel rimborso del capitale di debito<sup>282</sup>.

<sup>280</sup> Sul tema, si veda SOSTERO U., FERRARESE P., MANCIN M., MARCON C., *cit.*, pp. 329-330

<sup>281</sup> Fonte: elaborazione personale di dati estratti dalla banca dati *Aida – Bureau van Dijk*

<sup>282</sup> Sull'interpretazione del rapporto "PFN/EBITDA", si veda *Finanza aziendale*, McGraw-Hill Education, 2018, p. 38

**Tabella 4.4** – Il rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA nel periodo 2010-2019<sup>283</sup>

IL RAPPORTO <i>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</i> /EBITDA										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PFN (milioni di €)	3.052	3.693	3.186	4.157	4.578	5.876	5.237	5.744	7.048	5.274
EBITDA (milioni di €)	919	1.078	990	1.081	1.222	1.387	1.446	1.258	-210	1.438
$\frac{PFN}{EBITDA}$	3,32	3,43	3,22	3,85	3,75	4,24	3,62	4,57	-33,52	3,67

Si segnala nel 2018 un valore negativo dell'EBITDA, indicativo di una difficoltà nella produzione di risorse monetarie per opera della gestione caratteristica già in via potenziale da parte delle imprese del campione complessivamente considerate, che, tuttavia, si ritiene possa derivare dall'eterogeneità delle stesse in termini di dimensione e dall'ampiezza del campione, le quali potrebbero aver influenzato tale valore a livello aggregato.

Per valutare se effettivamente dallo svolgimento dell'attività tipica delle imprese del campione sia derivata una generazione o un assorbimento di cassa, quantificabile nel flusso di cassa della gestione corrente<sup>284</sup>, detto anche FCGC, è stato necessario analizzare la dinamica relativa al capitale circolante netto operativo, riassunta in Tabella 4.5.

**Tabella 4.5** – La consistenza e le variazioni del capitale circolante netto operativo nel periodo 2010-2019<sup>285</sup>

IL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO					
<b>2010</b>	3.418 milioni di €		<b>2015</b>	6.044 milioni di €	+27,0%
<b>2011</b>	3.412 milioni di €	-0,2%	<b>2016</b>	6.529 milioni di €	+8,0%
<b>2012</b>	4.122 milioni di €	+20,8%	<b>2017</b>	6.698 milioni di €	+2,6%
<b>2013</b>	4.507 milioni di €	+9,3%	<b>2018</b>	4.677 milioni di €	-30,2%
<b>2014</b>	4.758 milioni di €	+5,6%	<b>2019</b>	4.702 milioni di €	+0,5%

<sup>283</sup> Fonte: elaborazione personale di dati estratti dalla banca dati *Aida – Bureau van Dijk*

<sup>284</sup> Relativamente al flusso di cassa della gestione corrente, si veda *Finanza aziendale, cit.*, pp. 44-46

<sup>285</sup> Fonte: elaborazione personale di dati estratti dalla banca dati *Aida – Bureau van Dijk*

Dall'esame del CCNO<sup>286</sup> si è registrato un aumento nella sua consistenza tra il 2010 e il 2017, rappresentativo di un maggior fabbisogno finanziario richiesto dalla gestione caratteristica. A rilevare finanziariamente non è tanto il valore assoluto dell'aggregato, quanto la sua variazione di esercizio in esercizio, che permette di valutare eventuali sviluppi favorevoli o sfavorevoli circa l'abilità delle imprese di trasformare in risorse monetarie a disposizione il flusso finanziario potenziale derivante dalla gestione corrente<sup>287</sup>. Il *trend* del capitale circolante netto operativo è risultato essere crescente in ciascun esercizio tra il 2011 e il 2017 e a risaltare, in termini di entità, è la variazione intervenuta nel 2015 rispetto al 2014, in aumento del 27,0%, che indica un peggioramento del campione a livello aggregato nella gestione di crediti commerciali, rimanenze e debiti commerciali rispetto all'esercizio precedente<sup>288</sup>. Infatti, come si può notare in Tabella 4.6, a differenza degli altri esercizi, in cui dalla gestione caratteristica è derivato un flusso di cassa in entrata che si attesta al di sopra dei 500 milioni di euro, nel 2015 quest'ultimo è apparso essere molto più contenuto, ovvero pari a 63 milioni di euro: meno del 5% della ricchezza potenziale generata dall'attività tipica nell'esercizio è divenuta cassa fruibile dalle imprese, essendo l'EBITDA assorbito per oltre il 95% dalla variazione in aumento del CCNO, del trattamento di fine rapporto e del fondo rischi e oneri.

**Tabella 4.6 – Il flusso di cassa della gestione corrente nel periodo 2011-2019<sup>289</sup>**

IL FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>EBITDA</b>	1.078	990	1.081	1.222	1.387	1.446	1.258	-210	1.438
<b>Δ CCNO, TFR, Fondo rischi e oneri</b>	+30	+455	+451	+434	+1.324	-196	+127	-2.012	+166
<b>FCGC</b>	1.048	535	630	788	63	1.642	1.131	1.802	1.272

Se per le imprese oggetto di studio dal *core business* si rileva una generazione di risorse monetarie, come testimonia il flusso di cassa della gestione corrente sempre positivo nel periodo tra il 2011 e il 2019, lo stesso non si può dire della sfera degli investimenti. Il flusso monetario

<sup>286</sup> Si precisa che, ai fini della quantificazione del capitale circolante netto operativo, si sono considerati i crediti verso fornitori, i crediti tributari, i crediti verso altri, le rimanenze, i ratei e risconti attivi, gli anticipi da clienti, i debiti verso fornitori, i debiti tributari, i debiti verso altri, i ratei e risconti passivi

<sup>287</sup> Sul tema, SOSTERO U., FERRARESE P., MANCIN M., MARCON C., *cit.*, pp. 105-108

<sup>288</sup> In merito alla gestione del capitale circolante netto operativo, si veda SOSTERO U., FERRARESE P., MANCIN M., MARCON C., *cit.*, p. 62-64

<sup>289</sup> Fonte: elaborazione personale di dati estratti dalla banca dati *Aida – Bureau van Dijk*

derivante dall'attività di investimento<sup>290</sup>, risultante dalle operazioni di acquisizione e disinvestimento in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, è stato, difatti, sempre negativo, ad eccezione del 2019, a dimostrazione del fatto che le imprese hanno sostenuto una spendita di risorse finanziarie legate agli investimenti operativi superiore alle entrate di cassa derivanti da eventuali smobilizzi. Non solo dall'attività di investimento è emerso in genere un assorbimento di risorse monetarie, ma spesso la sua entità è stata superiore alla cassa generata mediante lo svolgimento dell'attività tipica delle imprese, comportando un flusso di cassa della gestione operativa, anche detto FCFO,<sup>291</sup> negativo per la quasi totalità del periodo analizzato, ad eccezione del 2016, del 2018 e del 2019, come si può notare in Tabella 4.7.

**Tabella 4.7 – Il flusso di cassa della gestione operativa nel periodo 2011-2019<sup>292</sup>**

IL FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE OPERATIVA									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
FCGC	1.048	535	630	788	63	1.642	1.131	1.802	1.272
Flusso monetario attività di investimento	-1.489	-1.299	-1.698	-1.787	-1.326	-884	-2.806	-1.038	240
FCFO	-441	-764	-1.068	-999	-1.263	758	-1.675	763	1.512

Gli ingenti e costanti investimenti in immobilizzazioni giustificano, quindi, anche l'incremento, evidenziato in precedenza, del ricorso a fonti di finanziamento tramite debito. In valore assoluto l'ammontare di debiti verso banche o altri finanziatori è, infatti, più che raddoppiato nel decennio oggetto di studio.

Dall'indagine condotta sui dati aggregati non si sono rilevati impatti significativi e duraturi che possano essere imputati esclusivamente all'adozione dello *split payment* e del *reverse charge* per le imprese di costruzioni. È emersa una tendenza crescente dell'indebitamento finanziario sia rispetto al volume di attività che rispetto al patrimonio netto, la quale, però, non è ascrivibile solamente all'applicazione degli istituti, ma potrebbe aver risentito di molteplici fenomeni che hanno interessato il settore nel periodo in esame. Pur non essendoci, dunque, grandi evidenze,

<sup>290</sup> Si precisa che, ai fini della determinazione del flusso monetario dell'attività di investimento, è stata considerata la variazione delle immobilizzazioni nette rispetto all'esercizio precedente, incrementata degli ammortamenti intervenuti nell'esercizio. Si tratta, quindi, di una misura approssimativa, che non tiene conto di altri fattori difficilmente rintracciabili sulla base dei dati aggregati, come, ad esempio, minusvalenze e plusvalenze

<sup>291</sup> Il flusso di cassa dell'attività operativa consiste nell'ammontare di risorse finanziarie a disposizione dell'impresa per la remunerazione dei portatori di capitale di debito e capitale proprio. Sul tema *Finanza aziendale*, cit., pp. 46-47

<sup>292</sup> Fonte: elaborazione personale di dati estratti dalla banca dati *Aida – Bureau van Dijk*

si scorge un lieve effetto nel 2015, che può essere ricondotto in misura maggiore all'introduzione dello *split payment* e all'estensione del *reverse charge*. Oltre ad aver registrato una delle variazioni in aumento più importanti per quanto riguarda il rapporto tra posizione finanziaria netta e valore della produzione e di entità massima nel decennio per quel che riguarda, invece, la consistenza del capitale circolante netto operativo, l'esercizio si è anche caratterizzato per un quasi completo assorbimento della ricchezza potenzialmente generabile dalla gestione caratteristica, resa disponibile a livello monetario solo per meno del 5%.

A rendere più plausibile l'ipotesi che si sia trattato di un effetto attribuibile agli istituti della scissione dei pagamenti e dell'inversione contabile, pur se solo in parte, sono le componenti sottostanti il cospicuo incremento del capitale circolante netto operativo tra il 2014 e il 2015: la variazione in aumento dell'aggregato, di entità pari a 1,3 miliardi di euro circa, è, infatti, imputabile per quasi 1,1 miliardi di euro alla crescita delle rimanenze per lavori in corso e per 160 milioni di euro circa all'aumento dei crediti tributari, all'interno dei quali si collocano i crediti nei confronti dello Stato per IVA, seguiti dall'incremento dei crediti verso altri per 100 milioni di euro e dei ratei e risconti attivi per 23 milioni di euro. Oltre a ciò, si segnala come, per i crediti tributari, quella registrata nel 2015 rispetto all'esercizio precedente sia stata la variazione in valore assoluto di maggior rilievo nell'arco di tempo considerato.

Alla luce di quanto emerso, seppur complesso da isolare, si ritiene di poter dire che gli istituti abbiano, quindi, comportato un impatto inizialmente inatteso, che non sembra, però, essere stato particolarmente gravoso e che le imprese del campione sembrano poi aver imparato a gestire, non essendosi protratto l'effetto negli esercizi a seguire in modo considerevole. Le entità delle variazioni in aumento del capitale circolante netto operativo negli esercizi successivi al 2015 sono state, infatti, più contenute. Ciò potrebbe essere indicativo del fatto che, dopo la pesante espansione dell'aggregato in tale esercizio, le imprese del campione, nel tentativo di mitigare l'effetto sul CCNO conseguente l'adozione dei due istituti, siano riuscite a gestire i crediti commerciali, le rimanenze e i debiti commerciali in modo più efficiente, comprimendo l'incremento di fabbisogno finanziario netto derivante dalla gestione caratteristica e permettendo, così, di aumentare le risorse monetarie rese disponibili dal *core business* delle imprese e di liberare una parte di cassa che, altrimenti, non sarebbe divenuta adoperabile per il sostenimento dell'attività.

È doveroso, inoltre, precisare che, essendo l'analisi condotta su un numero elevato di imprese, il dato aggregato potrebbe mischiare realtà molto diverse tra loro, ognuna con le proprie specificità, rischiando di sterilizzare alcuni effetti, ma permette, comunque, di farsi un'idea circa la portata del fenomeno a livello complessivo.

#### 4.4. Gli effetti derivanti dall'applicazione di *reverse charge* e *split payment* su alcune imprese del campione

Per poter capire se realmente gli effetti derivanti dall'adozione della scissione dei pagamenti e dell'inversione contabile non siano stati così pesanti e se abbiano portato delle difficoltà particolari per le imprese del campione o meno, si è proceduto allo svolgimento di un'intervista ad alcune di esse, indagando anche le modalità utilizzate dalle stesse per poter gestire il fenomeno. Sono state raccolte le testimonianze di sedici tra le oltre cinquecento realtà oggetto dello studio aggregato, suddivise nella Tabella 4.8 per classi di fatturato.

**Tabella 4.8** – Le imprese intervistate per classi di fatturato<sup>293</sup>

IMPRESE INTERVISTATE PER CLASSI DI FATTURATO	
0 – 10 milioni di €	8
10 – 20 milioni di €	5
20 – 30 milioni di €	2
Oltre 30 milioni di €	1

Innanzitutto, ciò che si rileva è che, per oltre la metà delle imprese intervistate, gli impatti derivanti dall'applicazione di *reverse charge* e *split payment* sulla sfera finanziaria e, in particolare, sulla liquidità non sono stati considerevoli, ma piuttosto limitati, confermando, pertanto, l'assenza di effetti notevoli ricollegabili in maniera esclusiva a tali misure, emersa dall'analisi dei dati di bilancio aggregati di cui al paragrafo precedente. A prescindere dalla portata dall'impatto di tali misure sulle singole realtà, tutte le imprese hanno confermato il perdurare, ad eccezione di un caso, di una situazione creditoria per quanto riguarda l'Imposta sul Valore Aggiunto per opera dell'applicazione della scissione dei pagamenti e dell'inversione contabile, essendo la maggior parte delle loro operazioni attive svolte nei confronti di enti pubblici o rientranti nel campo dei subappalti in edilizia.

Nonostante la preponderanza delle operazioni attive assoggettate a *split payment* e *reverse charge*, per molte delle realtà contattate su tale fronte agiscono positivamente due fattori, che cercano di contenere l'ammontare di credito IVA in capo ad esse. Il primo consiste nell'effettuazione di ulteriori operazioni attive per le quali è prevista la corresponsione

<sup>293</sup> Fonte: elaborazione personale

dell'imposta da parte del cessionario (o committente) al cedente (o prestatore), poiché rientranti nel campo di applicazione del regime ordinario dell'IVA. Il secondo si concretizza nel sostenimento di operazioni passive, seppur marginali rispetto alla gran parte degli acquisti, che ricadono nell'ambito applicativo di tali istituti, come nel caso delle concessioni di parte dei lavori in subappalto ad un altro soggetto annoverate tra le fattispecie del *reverse charge*, relativamente alle quali l'impresa non è tenuta a sostenere un esborso a titolo di IVA.

Per buona parte delle imprese intervistate che non hanno riscontrato particolari impatti sulla liquidità per effetto dell'adozione della scissione dei pagamenti e dell'inversione contabile ed anche nell'eventualità in cui questi siano stati notevoli, a far sì che non siano stati tali da indurre le imprese in condizioni di difficoltà sul fronte delle disponibilità liquide, si segnala essere anche stata, tra le motivazioni, una solida situazione finanziaria. Questa ha permesso loro di avere le risorse finanziarie sufficienti per far fronte agli impegni finanziari nel breve termine, senza lamentare, quindi, un'eccessiva carenza di liquidità e il bisogno di acquisirla in altro modo, nonostante i mancati incassi a titolo di IVA scaturiti dall'applicazione di tali istituti.

Tra i fattori segnalati che contribuiscono per alcune realtà a rendere sostenibili gli effetti che derivano dall'adozione di queste misure, vi è la possibilità di recuperare l'eccedenza di IVA a credito tramite la compensazione orizzontale, che rappresenta per la totalità delle imprese intervistate la modalità prediletta per il rientro dell'imposta rispetto a quella del rimborso. Le testimonianze raccolte hanno evidenziato come le imprese facciano in genere ricorso al rimborso soltanto nel caso in cui i debiti tributari di altra natura non siano sufficientemente capienti per l'azzeramento del credito IVA, oppure nell'eventualità in cui si superi il massimale stabilito dal legislatore per la compensazione orizzontale nell'arco dell'anno tramite modello F24, fissato a 700.000 euro dal Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35<sup>294</sup>, ed innalzato a un milione di euro per il 2020 dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34<sup>295</sup>, ipotesi che si è verificata nel corso degli ultimi anni per alcune delle realtà contattate. La possibilità di richiedere la compensazione orizzontale del credito IVA maturato trimestralmente mediante la presentazione del c.d. "Modello IVA TR"<sup>296</sup> all'Agenzia delle Entrate permette alle imprese il recupero dell'imposta in un lasso di tempo che per buona parte di quelle intervistate non è considerato

---

<sup>294</sup> Si veda l'art. 9, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, in materia di "disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali"

<sup>295</sup> A tal riguardo l'art. 147, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in materia di "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

<sup>296</sup> Per la visualizzazione del "Modello IVA TR" e delle istruzioni per la sua compilazione, si veda il link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/rimborsi/ivacredititrimestrali+ivatr/modello+crediti+iva+tr>

eccessivamente lungo, evitando o riducendo le uscite finanziarie relative a tributi differenti dall'IVA o a contributi, come, ad esempio, quelli INPS e INAIL che le imprese sono generalmente chiamate a versare.

La facoltà, concessa dallo Stato, di compensare un'eventuale eccedenza di IVA a credito con debiti tributari di altra tipologia rappresenta, dunque, un beneficio sia per le imprese che per il Fisco. Tale meccanismo fa sì che, in sede di compensazione, per quest'ultimo non vi sia un flusso di cassa. In realtà, l'entrata di cassa è già avvenuta in precedenza, configurandosi, quindi, come denaro a disposizione dello Stato, che dovrà eventualmente sostenere un flusso di cassa in uscita, in caso di rimborso, ma, comunque, dopo un periodo di tempo relativamente esteso. Essendo la strada del rimborso sempre meno praticata da parte delle imprese e residuale rispetto alla compensazione, lo Stato è coinvolto in misura minore da una serie di flussi in entrata e in uscita, riducendosi, così, la complessità di tale processo.

Per le imprese il beneficio risiede, invece, nella possibilità di recuperare l'imposta a credito in modo più celere e, di conseguenza, di limitare i possibili impatti sulla liquidità derivanti dall'applicazione di *reverse charge* e *split payment*, come testimoniato dalla maggior parte delle imprese contattate.

Le realtà che negli ultimi anni sono dovute ricorrere al rimborso per il recupero dell'IVA sono solo sette, ovvero meno della metà di quelle intervistate, e la gran parte di esse ha dovuto intraprendere tale procedura in un numero limitato di occasioni. Ciò che tali imprese hanno segnalato, sebbene alcune di loro abbiano ammesso che ad oggi il procedimento sia più snello e rapido, è, in ogni caso, un maggior dispendio di tempo e di costo in caso di recupero dell'eccedenza di IVA a credito tramite rimborso rispetto all'eventualità in cui il rientro avvenga mediante compensazione. Se anche quest'ultima necessita il sostenimento di ulteriori costi per servizi da parte dell'impresa, il loro ammontare è più contenuto rispetto a quello richiesto in caso di rimborso. Quest'ultima procedura, oltre ad esigere un maggior lasso di tempo prima del recupero dell'importo, prevede il sorgere in capo all'impresa di costi, di importo necessariamente più elevato, relativi alla pratica di richiesta di rimborso, della quale si occupa in genere un professionista abilitato, richiedendo l'Agenzia delle Entrate, difatti, anche l'invio di specifici documenti affinché la procedura vada a buon fine. A tali costi devono sommarsi quelli derivanti dalla necessità di presentare idonea garanzia, come, ad esempio, la stipula di una polizza fideiussoria, per il recupero dei crediti di notevole entità. Talune realtà hanno determinato l'esborso derivante dalla procedura di rimborso del credito IVA, quantificando dai 3.000 ai 4.000 euro sia il costo relativo alla pratica di richiesta da parte del professionista che quello relativo alla polizza assicurativa presentata a garanzia del credito.

Se per oltre la metà delle realtà contattate gli effetti scaturiti dall'applicazione di *reverse charge* e *split payment* sulla liquidità sono stati moderati o, qualora considerevoli, non hanno necessitato di particolari azioni di risposta da parte delle imprese, si segnalano, al contempo, realtà che hanno dovuto reagire in qualche modo, apportando delle modifiche al loro modo di operare e gestire la liquidità.

In particolare, l'adozione di tali istituti ha implicato l'esigenza di ricorrere a fonti di finanziamento a breve termine in modo più o meno ripetuto da parte di tre imprese, pari al 19% circa di quelle intervistate, avendo i mancati incassi dell'IVA sulle vendite privato le stesse di un ammontare di risorse monetarie necessarie per l'esercizio delle loro attività e generato, così, in capo ad esse una situazione di carenza di liquidità, che si è dovuta, quindi, superare in altro modo. A queste si aggiunge una quarta impresa, relativamente alla quale il ricorso a forme di finanziamento a breve termine non è derivato unicamente dall'adozione di tali misure, ma dalla loro combinazione con la concessione di una dilazione di pagamento a un cliente verso il quale si nutrivano un credito importante.

Altre testimonianze hanno segnalato, invece, come, in seguito all'applicazione dello *split payment* e del *reverse charge*, si sia dovuta porre maggiore attenzione alla gestione della liquidità, essendo necessario un continuo monitoraggio dei flussi finanziari e non solo. Talvolta, le imprese sono dovute intervenire modificando il loro modo di operare e, in particolare, di gestire acquisti e pagamenti. Un'impresa ha evidenziato, infatti, come, in alcune occasioni, dato l'ammontare considerevole di credito IVA e la scarsa disponibilità di cassa, si siano fatte delle valutazioni in merito alle politiche di acquisto e si sia optato, ove possibile e conveniente, per l'acquisto di alcuni materiali da Stati membri dell'Unione Europea, piuttosto che da soggetti residenti nel territorio nazionale, potendo evitare, in tal modo, la corresponsione dell'IVA al fornitore e non incrementando ulteriormente la situazione creditoria in capo ad essa. Si tratta di una scelta che prende le mosse da una motivazione di carattere finanziario: a differenza di un acquisto da un fornitore nazionale, sul quale si è tenuti a pagare anche l'imposta, salvo poi portarla in detrazione successivamente, nel caso in cui non vi siano limitazioni a tale diritto, la stessa operazione, effettuata, invece, da parte di un soggetto passivo situato all'interno dell'Unione Europea non implica alcuna movimentazione finanziaria. È, difatti, alla generalità degli acquisti intracomunitari di beni e servizi che si applica il *reverse charge* esterno<sup>297</sup>, a differenza dell'istituto del *reverse charge* interno, che, invece, riguarda soltanto specifiche tipologie di cessioni di beni e prestazioni di servizi.

---

<sup>297</sup> Il riferimento normativo risiede nell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972

Altre due realtà hanno indicato come, al fine di mitigare gli impatti delle due misure sulle disponibilità liquide, si sia dovuto, piuttosto, posticipare il pagamento degli acquisti ai fornitori, richiedendo loro una dilazione.

Dal colloquio con un'impresa è emerso, inoltre, come, in risposta all'applicazione del *reverse charge* e dello *split payment*, alcuni operatori della filiera si siano organizzati tra di loro al fine di cercare di rendere sostenibili per tutti gli effetti che tali istituti hanno sulla liquidità. Consapevoli che quelle della scissione dei pagamenti e dell'inversione contabile sono misure con cui la filiera delle costruzioni deve convivere e del fatto che a ciascuno di loro potrebbe capitare di vivere dei momenti di maggiore difficoltà, anche sul fronte finanziario, alcune imprese sembrano aver instaurato delle relazioni con i propri fornitori e i propri clienti, basate sull'aiuto reciproco, dimostrando, così, una tendenza all'adattamento e alla cooperazione. Quella che, infatti, sulla base di questa testimonianza, per alcune realtà risulta essere una prassi consolidata è il raggiungimento di un accordo con i propri fornitori, concesso loro all'occorrenza anche dai propri clienti, che prevede la separazione del pagamento del corrispettivo relativo all'acquisto, che avviene in genere nei termini prestabiliti, dalla corresponsione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, la quale viene solitamente rinviata al massimo di un paio di mesi, qualora il soggetto che effettua l'acquisto stia vivendo una situazione critica dal punto di vista della cassa. Questo metodo permette, dunque, agli operatori della filiera delle costruzioni di operare in un contesto collaborativo e affrontare in modo più sereno eventuali fasi critiche, senza rilevare, al tempo stesso, dei mancati incassi relativi all'IVA da parte dei propri clienti, essendo questi, al più, posticipati nel breve termine.

In merito alle evidenze degli impatti derivanti dall'applicazione dei due istituti sui dati di bilancio, la totalità delle imprese intervistate ha confermato come questi siano di difficile rilevazione dai documenti di bilancio. Oltre che all'interno dell'aggregato "crediti tributari" dello stato patrimoniale civilistico, dei quali, tuttavia, in nota integrativa spesso è manchevole l'indicazione della composizione e dei tributi a cui si fa riferimento, si possono osservare gli oneri finanziari, che potrebbero aumentare per effetto del ricorso da parte dell'impresa a forme di finanziamento a breve termine, o la voce relativa ai costi per servizi, che raccoglie anche eventuali costi per fidejussioni e consulenze da parte di professionisti. Il ricorso al *reverse charge* e allo *split payment* e gli effetti scaturiti dalla loro adozione sono, invece, rinvenibili dalla dichiarazione IVA e dalla documentazione interna all'impresa, nella quale si tiene traccia della dinamica dell'imposta.

## CONCLUSIONI

*Split payment* e *reverse charge* si sono dimostrati fino ad ora strumenti idonei per il raggiungimento dello scopo per il quale sono stati introdotti, confermandosi efficaci ai fini della riduzione del fenomeno dell'evasione IVA.

L'effetto derivante dalla loro applicazione è indubbiamente positivo per lo Stato, che può, così, usufruire di un maggior ammontare di risorse finanziarie, per effetto del recupero di una parte di IVA che, altrimenti, non si sarebbe mai trasformata in entrate tributarie. Il giovamento complessivo per le casse statali per la sola scissione dei pagamenti è stato stimato, ad oggi, in oltre 4 miliardi e mezzo di euro l'anno.

Sono molti a ritenere, tuttavia, che l'applicazione dello *split payment* e del *reverse charge* arrechi danni importanti in capo alle imprese che li devono applicare, invocandone, quindi, l'abrogazione, nonostante la loro adozione si sia dimostrata vantaggiosa per lo Stato.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti, così come quello dell'inversione contabile, implica il mancato incasso dell'IVA da parte di colui che opera in qualità di cedente (o prestatore) nell'operazione ad esso assoggettata, che si traduce nella privazione di disponibilità liquide che, in caso di eccedenza dell'imposta a debito rispetto quella a credito, in applicazione del regime ordinario dell'IVA, oltre a compensare l'uscita di cassa relativa al versamento della stessa ai fornitori, sarebbero potute essere utilizzate per il finanziamento dell'attività. Ad esso si aggiungono, inoltre, le lunghe tempistiche e gli ulteriori costi connessi al recupero da parte loro dell'eventuale eccedenza di IVA a credito.

In generale e anche specificatamente con riferimento al settore delle costruzioni, non si può negare che *split payment* e *reverse charge* abbiano avuto e abbiano tuttora delle implicazioni negative sulla liquidità delle imprese. A variare può essere, però, l'entità di tali impatti.

Nonostante i documenti di bilancio, come confermato anche dalle testimonianze raccolte, siano poco idonei ai fini della rilevazione e della valutazione degli impatti che scaturiscono dall'applicazione degli stessi, poiché difficili da isolare, e per quanto un'analisi a livello aggregato risenta delle specificità delle singole imprese del campione, che potrebbero compromettere il risultato finale della stessa, l'indagine condotta sui dati di bilancio aggregati di un insieme considerevole di imprese di costruzioni ha permesso di evidenziare un iniziale, seppur non prolungato e non eccessivamente oneroso, impatto impreveduto connesso all'adozione dei due istituti. Oltre ad un incremento del ricorso all'indebitamento da parte delle imprese di costruzione a livello aggregato sia rispetto al volume di attività che rispetto al

patrimonio netto nel corso dell'ultimo decennio, si è constatato nel 2015 un importante rigonfiamento, rientrato negli anni a venire e in parte attribuibile all'espansione dei crediti tributari, del capitale circolante netto operativo e anche una riduzione delle risorse monetarie rese disponibili dal *core business* delle imprese rispetto agli esercizi precedenti.

È l'insieme delle testimonianze raccolte da una parte delle imprese campionate a mostrare in modo più dettagliato gli impatti effettivamente derivanti dell'applicazione di *reverse charge* e *split payment* nell'ambito delle costruzioni, l'entità degli stessi e le modalità scelte dalle imprese per replicare ad essi.

È emerso, innanzitutto, come gli effetti più considerevoli si rinverano per le realtà che già presentano per altri motivi delle tensioni di tesoreria, mentre questi siano più moderati e facilmente superabili per quelle che godono di una florida situazione finanziaria, tale da permettere loro di disporre delle risorse monetarie necessarie per l'esercizio dell'impresa, nonostante il venir meno di parte della liquidità per effetto dell'adozione di *split payment* e *reverse charge*, anziché del meccanismo ordinario di liquidazione dell'IVA.

Si è rilevato, inoltre, come la possibilità di ricorrere alla compensazione, anche con debiti tributari di diversa natura, dell'IVA a credito, che si viene fisiologicamente a creare per le realtà del mondo delle costruzioni tenute all'applicazione di tali misure, agisca positivamente in tal senso, permettendo il rientro dell'imposta in un lasso di tempo considerato accettabile rispetto a quello richiesto, invece, dalla procedura di rimborso.

Alcune testimonianze hanno evidenziato come, in alcuni casi, si sia resa, però, anche necessaria la ricerca di soluzioni da parte delle imprese di costruzioni, al fine di mitigare le conseguenze negative sulla liquidità che sono potute scaturire dall'adozione di tali misure, tra le quali compaiono non solo il ricorso a forme di finanziamento a breve termine e la dilazione delle tempistiche relative ai pagamenti ai fornitori, ma anche possibili cambiamenti riguardanti la politica degli acquisti e la ricerca da parte di alcune realtà di un accordo con i propri clienti e fornitori, teso alla collaborazione e al vicendevole supporto al verificarsi di momenti di difficoltà per qualche operatore della filiera.

A livello generale sembra, comunque, che le imprese di costruzioni abbiano acquisito la consapevolezza di dover convivere con tale fenomeno e, di conseguenza, abbiano manifestato una tendenza all'adattamento.

## APPENDICE A

1.	<b>3 P - COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.</b>	34.	<b>ASFALTI PICENI S.R.L.</b>
2.	<b>A.G.A. COSTRUZIONI S.R.L.</b>	35.	<b>ASFALTI PIOVESE S.R.L.</b>
3.	<b>A.M.C. GREEN S.R.L.</b>	36.	<b>ASFALTI PRADA S. A R.L.</b>
4.	<b>A.S.S.O. S.R.L.</b>	37.	<b>ASFALTI SAVIGLIANO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.</b>
5.	<b>ACHENZA S.R.L.</b>	38.	<b>ASFALTI SINTEX S.R.L.</b>
6.	<b>ACQUADUEO FORMIGINE S.R.L.</b>	39.	<b>ASG SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA O, IN FORMA ABBREVIATA ASG SCARL</b>
7.	<b>ADIGE STRADE S.R.L.</b>	40.	<b>ASSISI STRADE S.R.L.</b>
8.	<b>ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L.</b>	41.	<b>ASSOLARI LUIGI &amp; C. S.P.A.</b>
9.	<b>ADRIACOS S.R.L.</b>	42.	<b>ASTALDI SOCIETA' PER AZIONI ED IN BREVE ASTALDI S.P.A.</b>
10.	<b>ADRIASTRADE S.R.L.</b>	43.	<b>ATS CONSULTING S.R.L.</b>
11.	<b>ADRIATICA COSTRUZIONI S.R.L.</b>	44.	<b>AUTOSTRADA ALBENGA-GARESSIO-CEVA S.P.A.</b>
12.	<b>ADRIATICA SCAVI S.R.L.</b>	45.	<b>AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.</b>
13.	<b>ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</b>	46.	<b>AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA S.P.A.</b>
14.	<b>AET S.R.L. APPARATI ELETTROMECCANICI E TELECOMUNICAZIONI</b>	47.	<b>AUTOSTRADE BERGAMASCHE S.P.A.</b>
15.	<b>AICARDI SRL UNIPERSONALE</b>	48.	<b>AVIANESE ASFALTI S.R.L.</b>
16.	<b>ALBA IMMOBILIARE S.R.L.</b>	49.	<b>AZIENDA SERVIZI SPOLETO S.R.L.</b>
17.	<b>ALEANDRI S.P.A.</b>	50.	<b>B.E.T. S.R.L.</b>
18.	<b>ALFA COSTRUZIONI SRL</b>	51.	<b>BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. ABBREVIATA BAR.S.A. S.P.A.</b>
19.	<b>ALFA SRL</b>	52.	<b>BARONE COSTRUZIONI SRL</b>
20.	<b>ALFATERNA S.C. A R.L.</b>	53.	<b>BASANISI - SRL</b>
21.	<b>ALPE STRADE ANONIMA STRADE LAVORAZIONE PIETRISCO ERRO - S.R.L.</b>	54.	<b>BASSAN VITTORIO &amp; FIGLI - S.R.L.</b>
22.	<b>AMBITER - S.R.L. -</b>	55.	<b>BASSO S.R.L.</b>
23.	<b>ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L.</b>	56.	<b>BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L.</b>
24.	<b>ANESE S.R.L.</b>	57.	<b>BAUDINO F.LLI S.R.L.</b>
25.	<b>ANGELO MAZZI COSTRUZIONI GENERALI E FERROVIARIE S.R.L.</b>	58.	<b>BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L.</b>
26.	<b>ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.</b>	59.	<b>BERGAMELLI S.R.L.</b>
27.	<b>ANTONINI S.R.L.</b>	60.	<b>BERTI SISTO &amp; C. LAVORI STRADALI S.P.A.</b>
28.	<b>AR.CA S.R.L.</b>	61.	<b>BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL</b>
29.	<b>ARCO MIRELLI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</b>	62.	<b>BERTOLO S.R.L.</b>
30.	<b>ARMAFER DEL DR.MICHELE MORELLI S.R.L.</b>	63.	<b>BETON BLACK S.P.A.</b>
31.	<b>ASFALTI COSTRUZIONI MICELI S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO IN FORMA ABBREVIATA A.C.M. S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO</b>	64.	<b>BETTINESCHI S.R.L.</b>
32.	<b>ASFALTI EMILIANI S.R.L.</b>	65.	<b>BIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.</b>
33.	<b>ASFALTI PIACENZA S.R.L.</b>	66.	<b>BINDI S.P.A.</b>
		67.	<b>BITUMVIE S.R.L.</b>
		68.	<b>BITUX S.P.A.</b>
		69.	<b>BOSCAFIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</b>

70.	<b>BRUSCHI S.R.L.</b>	113.	<b>COFES S.R.L.</b>
71.	<b>BUCCO COSTRUZIONI S.R.L.</b>	114.	<b>COGE S.R.L.</b>
72.	<b>BUZZI SCAVITER SRL</b>	115.	<b>COGER SOCIETA' COOPERATIVA</b>
73.	<b>C C G S.R.L. CONTI COSTRUZIONI GENERALI</b>	116.	<b>COGES S.R.L.</b>
74.	<b>C.A.B. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</b>	117.	<b>COGES S.R.L.</b>
75.	<b>C.E.M.E.S. - S.P.A.</b>	118.	<b>COGIFE S.R.L. DI G. BALDELLI E FIGLI</b>
76.	<b>C.I.S.A. COMPAGNIA ITALIANA STRADE ASFALTI S.R.L.</b>	119.	<b>COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE</b>
77.	<b>C.M.S. COSTRUZIONI S.R.L.</b>	120.	<b>COLAS RAIL ITALIA S.P.A.</b>
78.	<b>C.S.C. S.R.L.</b>	121.	<b>COLLINI LAVORI S.P.A.</b>
79.	<b>CA.GI.MA. S.R.L.</b>	122.	<b>COLOMBO SEVERO &amp; C. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</b>
80.	<b>CALABRIA CALCESTRUZZI S.R.L.</b>	123.	<b>COLUCCI ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE</b>
81.	<b>CAMERIN FRATELLI S.R.L.</b>	124.	<b>COMER COSTRUZIONI MERIDIONALI S.R.L.</b>
82.	<b>CANTIERI MODERNI S.R.L.</b>		<b>CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE SOCIETA' PER AZIONI, ANCHE NELLA FORMA CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. O ANCHE CAL S.P.A.</b>
83.	<b>CANTIERI STRADALI GALLO - S.P.A.</b>	125.	
84.	<b>CAPODIECI A. &amp; FIGLI S.R.L.</b>	126.	<b>CONF. COSTRUZIONI S.R.L.</b>
85.	<b>CARCONI ARCH. GIUSEPPE S.R.L. IN SIGLA CO.GE.CAR. S.R.L.</b>	127.	<b>CONFBETON S.R.L.</b>
86.	<b>CAUDA STRADE S.R.L.</b>		<b>CONGLOMERATI BITUMINOSI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</b>
87.	<b>CEFALU' 20 S.C.A R.L.</b>	128.	
88.	<b>CEMENBIT S.R.L.</b>	129.	<b>CONSONNISTRAD 2001 S.R.L.</b>
89.	<b>CENEDESE S.P.A.</b>	130.	<b>CONSORTILE CARINI S.C.R.L.</b>
90.	<b>CI.GI.E.S.S.E SRL</b>	131.	<b>CONSORZIO ARMATORI FERROVIARI S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE</b>
91.	<b>CIARAMELLA COSTRUZIONI S.R.L.</b>	132.	<b>CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI</b>
92.	<b>CIEMME S.R.L.</b>	133.	<b>CONSULTECNO S.R.L.</b>
93.	<b>CIESSE COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.</b>	134.	<b>COPAL S.R.L.</b>
94.	<b>CIGNITTI S.R.L.</b>	135.	<b>COPIN S.P.A.</b>
95.	<b>CIMS S.R.L.</b>	136.	<b>CORNIGLIANO 2009 S.C.A.R.L.</b>
96.	<b>CIPA SOCIETA' PER AZIONI</b>	137.	<b>COSMO AMBIENTE S.R.L.</b>
97.	<b>CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.</b>	138.	<b>COSMO SCAVI S.R.L.</b>
98.	<b>CMS S.R.L.</b>	139.	<b>COSTRUIRE SOCIETA' COOPERATIVA</b>
99.	<b>CO.BIEM. - S.R.L.</b>	140.	<b>COSTRUZIONI D.O.C. S.R.L.</b>
100.	<b>CO.BIT S.R.L.</b>	141.	<b>COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A.</b>
101.	<b>CO.E ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L.</b>	142.	<b>COSTRUZIONI FERRARI S.R.L.</b>
102.	<b>CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</b>	143.	<b>COSTRUZIONI GENERALI DE PIANO S.R.L.</b>
103.	<b>CO.GE.FA. S.P.A.</b>	144.	<b>COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.</b>
104.	<b>CO.GE.M. S.R.L.</b>		<b>COSTRUZIONI GENERALI SRL UNINOMINALE - IN SIGLA - C. G. SRL UNINOMINALE</b>
105.	<b>CO.GE.M. SRL</b>	145.	
106.	<b>CO.GE.PI. -.COSTRUZIONI GENERALI PIEMONTE S.R.L.</b>	146.	<b>COSTRUZIONI LINEE FERROVIARIE S.P.A. IN SIGLA C.L.F. S.P.A.</b>
107.	<b>CO.MA.C. S.R.L.</b>	147.	<b>COSTRUZIONI SEMENZATO - S.R.L.</b>
108.	<b>CO.PER. S.R.L.</b>	148.	<b>COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. S.R.L.</b>
109.	<b>CO.RI. S.R.L.</b>		
110.	<b>CO.STRA. S.R.L.</b>		
111.	<b>CO.STRA.M. S.R.L.</b>		
112.	<b>CODIMAR S.R.L.</b>		

149.	<b>CRIPPA S.R.L.</b>	192.	<b>ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. ENUNCIABILE ANCHE ETS SRL</b>
150.	<b>CRISPINO S.R.L.</b>	193.	<b>EURO STRADE S.R.L.</b>
151.	<b>D.C.B. SOLE ASFALTI S.R.L.</b>	194.	<b>EUROASFALTI S.R.L.</b>
152.	<b>DALLARA COSTRUZIONI S.R.L.</b>	195.	<b>EUROBUILDING S.P.A.</b>
153.	<b>DALMAR OPERE GENERALI S.R.L.</b>	196.	<b>EUROSCAVI S.R.L.</b>
154.	<b>DCF ECO.TRANS.DE.CO. SRL</b>	197.	<b>EUROSTRADE S.R.L.</b>
155.	<b>DE ANGELIS S.R.L.</b>	198.	<b>EUROSTRADE S.R.L.</b>
156.	<b>DE SANCTIS - COSTRUZIONI S.P.A.</b>	199.	<b>F.LLI AZZONI S.R.L.</b>
157.	<b>DEC IMMOBILIARE S.R.L..</b>	200.	<b>F.LLI COSTANTINI SRL</b>
158.	<b>DEL BONO SPA</b>	201.	<b>F.LLI DE PRA S.P.A.</b>
159.	<b>DEL DEBBIO S.P.A.</b>	202.	<b>F.LLI DI PALO ASFALTI S.R.L.</b>
160.	<b>DHERIN S.R.L.</b>	203.	<b>F.LLI STORTONI - S.R.L.</b>
161.	<b>DI GIUSTO STRADE SRL</b>	204.	<b>F.M.S. - F.LLI MICHIELETTO STRADE S.R.L.</b>
162.	<b>DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L.</b>	205.	<b>FABBRI COSTRUZIONI S.R.L.</b>
163.	<b>DIELLE S.R.L.</b>	206.	<b>FADEP S.R.L.</b>
164.	<b>DIEMME COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</b>	207.	<b>FALKAM COSTRUZIONI S.R.L.</b>
165.	<b>DIODATO S.R.L.</b>	208.	<b>FAREL IMPIANTI S.R.L.</b>
166.	<b>DOLMEN - CONSORZIO STABILE COSTRUTTORI VALDOSTANI - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</b>	209.	<b>FARRONATO COSTRUZIONI S.R.L.</b>
167.	<b>DONATO CORICCIATI S.R.L.</b>	210.	<b>FASIS S.R.L. UNIPERSONALE</b>
168.	<b>E.MA.PRICE. S.P.A.</b>	211.	<b>FAVINI COSTRUZIONI S.R.L.</b>
169.	<b>ECOLOGICA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA</b>	212.	<b>FERSALENTO SRL</b>
170.	<b>ECOTEP S.R.L.</b>	213.	<b>FILIPPI PALMINO S.R.L.</b>
171.	<b>EDIL ABAGNALE S.R.L.</b>	214.	<b>FIN CONSORZIO</b>
172.	<b>EDIL ASFALTI S.R.L.</b>	215.	<b>FIRENZE MOBILITA' S.P.A.</b>
173.	<b>EDIL BIANCHI S.R.L.</b>	216.	<b>FLEET VENTURA - SRL</b>
174.	<b>EDIL FRASSO S.R.L.</b>	217.	<b>FOCACCIA &amp; MINGUZZI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</b>
175.	<b>EDIL MASOTEOR S.R.L.</b>	218.	<b>FRANCESCO COLOMBI GROUP S.R.L.</b>
176.	<b>EDIL SAN FELICE S.P.A.</b>	219.	<b>FRANCESCO VENTURA COSTRUZIONI FERROVIARIE - SRL</b>
177.	<b>EDIL SCAVIL S.R.L.</b>	220.	<b>FRANCO EUGENIO S.R.L.</b>
178.	<b>EDILASFALTI S.R.L.</b>	221.	<b>FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.</b>
179.	<b>EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.</b>	222.	<b>FRANZONE S.R.L.</b>
180.	<b>EDILSALENTO STRADE S.R.L. UNIPERSONALE</b>	223.	<b>FRANZONI E BERTOLETTI - S.R.L.</b>
181.	<b>EDILVERDE S.R.L.</b>	224.	<b>FRATELLI CENTONZE S.R.L.</b>
182.	<b>EDILZETA S.P.A.</b>	225.	<b>FRATELLI FREDIANI S.R.L.</b>
183.	<b>ELAN IMMOBILIARE S.R.L.</b>	226.	<b>FRESU COSTRUZIONI S.R.L.</b>
184.	<b>ELMI S.R.L.</b>	227.	<b>FUCCI ASFALTI S.R.L.</b>
185.	<b>ELOGISTIQUE S.R.L.</b>	228.	<b>FUTUR GARDEN SRL SIGLABILE F.G. SRL</b>
186.	<b>EMAS SRL</b>	229.	<b>FUTURA 88 - S.C.R.L.</b>
187.	<b>EMILIANA ASFALTI SRL</b>	230.	<b>G &amp; P S.C. A R.L.</b>
188.	<b>EMMEA TRADE &amp; SERVICE S.R.L.</b>	231.	<b>G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.P.A.</b>
189.	<b>EMPEDOCLE SOCIETA' PER AZIONI</b>	232.	<b>G.F COSTRUZIONI S.R.L.</b>
190.	<b>ERRE 2001 COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</b>	233.	<b>G.M.G. GIOACCHINI COSTRUZIONI S.R.L.</b>
191.	<b>ESSEVI S.R.L.</b>	234.	<b>G.M.P. - SPA</b>
		235.	<b>G.R. COSTRUZIONI - S.R.L.</b>

236.	<b>G.S. DEMOLIZIONI E SERVIZI S.R.L.</b>	277.	<b>IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</b>
237.	<b>GABANELLI S.R.L.</b>	278.	<b>ICA STRADE S.R.L.</b>
238.	<b>GARDENIA SERVICE S.R.L.</b>	279.	<b>ICM MANUTENZIONI S.R.L.</b>
239.	<b>GEOFOND S.R.L.</b>	280.	<b>ICO DI OGLIALORO S.R.L.</b>
240.	<b>GESUINO MONNI S.R.L.</b>	281.	<b>ICODRIN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</b>
241.	<b>GHELLA S.P.A.</b>	282.	<b>ICOSE S.P.A.</b>
242.	<b>GIANO SRL</b>	283.	<b>ICOSTRADE SRL</b>
243.	<b>GIARNIERI - MONACO S.R.L.</b>	284.	<b>IEMBO MICHELE S.R.L.</b>
244.	<b>GIAVAZZI SRL</b>	285.	<b>ILPA S.R.L.</b>
245.	<b>GIEMME S.R.L.</b>	286.	<b>ILSA PACIFICI REMO S.P.A.</b>
246.	<b>GINI GIUSEPPE S.P.A.</b>	287.	<b>IMALTO S.R.L.</b>
247.	<b>GIORDANINO S.P.A.</b>	288.	<b>IMPREPAR - IMPREGILO PARTECIPAZIONI S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA IMPREPAR S.P.A.</b>
248.	<b>GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.</b>	289.	<b>IMPRESA ARROS S.R.L.</b>
249.	<b>GIOVANE STRADA S.R.L.</b>	290.	<b>IMPRESA BACCHI S.R.L.</b>
250.	<b>GIOVANNI ROSSI E C SRL</b>	291.	<b>IMPRESA BERGAMELLI S.R.L.</b>
251.	<b>GISMED - S.R.L.</b>	292.	<b>IMPRESA CARBONI S.P.A.</b>
252.	<b>GIUDICI S.P.A.</b>	293.	<b>IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL</b>
253.	<b>GIUNTI CARLO ALBERTO SRL</b>	294.	<b>IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI - S.R.L.</b>
254.	<b>GLOBAL COSTRUZIONI PAGLIARULO S.R.L.</b>	295.	<b>IMPRESA COROMANO S.R.L.</b>
255.	<b>GLOBALFER S.P.A.</b>	296.	<b>IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI S.R.L.</b>
256.	<b>GLORIA S.R.L.</b>	297.	<b>IMPRESA DE GIULIANI S.R.L.</b>
257.	<b>GOSTI S.R.L.</b>	298.	<b>IMPRESA DI COSTRUZIONI CAV. ANTONIO SANTALUCIA S.R.L.</b>
258.	<b>GRAPPIOLO BRUNO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</b>	299.	<b>IMPRESA DI COSTRUZIONI GEOM. MATTEO SANTALUCIA S.R.L.</b>
259.	<b>GREEN KEEPER SUBALPINA SRL</b>	300.	<b>IMPRESA EDILE CAMBREA ROCCO S.R.L</b>
260.	<b>GROM S.R.L.</b>	301.	<b>IMPRESA F.LLI FENAROLI S.R.L.</b>
261.	<b>GROSSETO BITUMI S.R.L.</b>	302.	<b>IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E FIGLI - I.F.A.F. - S.P.A.</b>
262.	<b>GUIDI COSTRUZIONI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON ABBREVIAZIONE IN: GUIDI COSTRUZIONI - S.R.L.</b>	303.	<b>IMPRESA FOTI S.R.L.</b>
263.	<b>GV GROUP - BOZZINO S. R. L.</b>	304.	<b>IMPRESA GUERINI E C. - S.R.L.</b>
264.	<b>HERACLEA STRADE S.R.L.</b>	305.	<b>IMPRESA LAVORI ING. UMBERTO FORTI E FIGLIO - S.P.A.</b>
265.	<b>I.C.A.N. S.R.L.</b>	306.	<b>IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L.</b>
266.	<b>I.C.A.P. S.R.L.</b>	307.	<b>IMPRESA MOCHETTAZ S.R.L.</b>
267.	<b>I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.</b>	308.	<b>IMPRESA MOLISANA OPERE SPECIALI - I.M.O.S. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</b>
268.	<b>I.C.M. SRL</b>	309.	<b>IMPRESA OLIVOTTO SRL</b>
269.	<b>I.C.S. S.R.L. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE</b>	310.	<b>IMPRESA PAROLDI GIUSEPPE &amp; C. S.R.L.</b>
270.	<b>I.C.S.I.T. S.R.L.</b>	311.	<b>IMPRESA PUDDU ANTONIO S.R.L. - SERRI</b>
271.	<b>I.CO.GEF. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</b>	312.	<b>IMPRESA SIMEONE E FIGLI S.R.L.</b>
272.	<b>I.CO.NA. SOCIETA' COOPERATIVA</b>	313.	<b>IMPRESE PESENTI S.R.L.</b>
273.	<b>I.CO.S. S.R.L.</b>	314.	<b>IMPRESERVICE S.R.L.</b>
274.	<b>I.L.E.T.E. IMPIANTI LINEE ELETTRICHE, TELEFONICHE, EDILI S.R.L.</b>		
275.	<b>I.R.S. S.R.L.</b>		
276.	<b>I.S.P.A. S.R.L.</b>		

315.	<b>IMPRESIT LAVORI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</b>	356.	<b>M.P.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</b>
316.	<b>IN EDIL PAVIMENTAZIONI S.R.L.</b>	357.	<b>MA.GLB. S.R.L.</b>
317.	<b>INARKSTUDIO S.R.L.</b>	358.	<b>MA.GLSA. SRL</b>
318.	<b>INC SPA</b>	359.	<b>MAEM 2002 S.R.L.</b>
319.	<b>INFRASTRUTTURE GARIBALDI - REPUBBLICA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA IN.G.RE. S.C.R.L.</b>	360.	<b>MALACALZA S.R.L.</b>
320.	<b>INFRASTRUTTURE S.R.L.</b>	361.	<b>MANUTENZIONI STRADALI S.R.L.</b>
321.	<b>INFRASTRUTTURE SOCIETA' COOPERATIVA</b>	362.	<b>MARA IMMOBILIARE S.R.L.</b>
322.	<b>INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L.</b>	363.	<b>MARAZZATO S.R.L.</b>
323.	<b>INFRATRASPORTI.ITO S.R.L.</b>	364.	<b>MARINI ERMENEGILDO S.P.A.</b>
324.	<b>INVEST SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</b>	365.	<b>MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL</b>
325.	<b>ISES S.R.L.</b>	366.	<b>MARZOCCHI SRL</b>
326.	<b>ISO 2000 APPALTI - S.R.L.</b>	367.	<b>MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L.</b>
327.	<b>ISOTTA S.R.L.</b>	368.	<b>MECNO SERVICE S.R.L.</b>
328.	<b>ITAL SEM S.R.L.</b>	369.	<b>MENCONI - S.R.L.</b>
329.	<b>ITAL STRADE S.R.L.</b>	370.	<b>MENEGHELLI S.R.L.</b>
330.	<b>ITALBETON S.R.L.</b>	371.	<b>METRO 5 SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE M. 5 S.P.A.</b>
331.	<b>ITINERIS S.R.L.</b>	372.	<b>METRO C SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN ABBREVIATO METRO C S.C P.A.</b>
332.	<b>IUMA S.R.L.</b>	373.	<b>METROFIL SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</b>
333.	<b>KONSUM S.R.L.</b>	374.	<b>MI.RO.RA. COSTRUZIONI S.R.L.</b>
334.	<b>KRAUSE ITALIA - S.R.L.</b>	375.	<b>MILKORI' GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA MILKORI' GROUP S.R.L.</b>
335.	<b>L'OROBICA - S.R.L.</b>	376.	<b>MOCCIA IRME S.P.A.</b>
336.	<b>L.&amp; C. LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L</b>	377.	<b>MONDIN GABRIELE S.R.L.</b>
337.	<b>L.M. SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</b>	378.	<b>MORETTI QUINTILIO S.R.L.</b>
338.	<b>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</b>	379.	<b>MOVIBIT S.R.L.</b>
339.	<b>LA CASTELLESE COSTRUZIONI S.R.L.</b>	380.	<b>MOZZO SCAVI S.R.L.</b>
340.	<b>LA EDILSCAVI S.R.L.</b>	381.	<b>MURANO S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI</b>
341.	<b>LA MONTELEONE SOCIETA' COOPERATIVA</b>	382.	<b>NAPOLI 75 SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO</b>
342.	<b>LA V.B.M. SPINGITUBO S.R.L.</b>	383.	<b>NATISONE LAVORI S.R.L.</b>
343.	<b>LAGECO DI PARISI ADRIANA S.R.L.</b>	384.	<b>NAVELLI 04 S.C.A R.L.</b>
344.	<b>LAGO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA</b>	385.	<b>NEOCOS S.R.L.</b>
345.	<b>LEONE S.R.L.</b>	386.	<b>NEVE S.R.L.</b>
346.	<b>LF COSTRUZIONI S.R.L.</b>	387.	<b>NEW VIEDIL S.R.L.</b>
347.	<b>LICHERI S.R.L.</b>	388.	<b>NODO DI PALERMO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SIGLABILE NDP S.C.P.A.</b>
348.	<b>LIFE S.R.L.</b>	389.	<b>NORD ADRIATICO S.R.L.</b>
349.	<b>LIGURNOLO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</b>	390.	<b>NORD ASFALTI S.R.L.</b>
350.	<b>LIMESTONE S.R.L.</b>	391.	<b>NORD COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</b>
351.	<b>LORENZON F.LLI S.R.L.</b>	392.	<b>NORDBAU PESKOLLER S.R.L.</b>
352.	<b>LPP SCIABEN S.R.L.</b>	393.	<b>NORDEX S.R.L.</b>
353.	<b>M.I. - C.S. MATERIALI INERTI COSTRUZIONI STRADALI S.R.L. (IN SIGLA M.I. - C.S. - S.R.L. )</b>	394.	<b>NOVARA REALSTRADE S.R.L.</b>
354.	<b>M.N. METROPOLITANA DI NAPOLI SPA</b>		
355.	<b>M.P.G. COSTRUZIONI S.R.L.</b>		

395.	<b>NUOVA COOPERATIVA SELCIATORI</b>	435.	<b>PROGITEC S.R.L.</b>
396.	<b>NUOVA MIR COSTRUZIONI - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</b>	436.	<b>QUARRATA STRADE S.R.L.</b>
397.	<b>NUTINI COSTRUZIONI S.R.L.</b>	437.	<b>RAILWAY ENTERPRISE S.R.L. GLOBAL SERVICE &amp; MAINTENANCE</b>
398.	<b>NUZZACI STRADE - S.R.L.</b>	438.	<b>RIGENERA S.R.L.</b>
399.	<b>OCRAM COSTRUZIONI S.R.L.</b>	439.	<b>RIMOLDI S.P.A.</b>
400.	<b>OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 S.R.L.</b>	440.	<b>RIVIERA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</b>
401.	<b>OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.</b>	441.	<b>RIZZO STRADE S.R.L.</b>
402.	<b>OLLI SCAVI S.R.L.</b>	442.	<b>ROGU COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</b>
403.	<b>ONDA BLU PISCINE S.R.L.</b>	443.	<b>ROMANA MANUTENZIONI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA RO.MA. SCARL</b>
404.	<b>P.A.C. S.P.A. - IN FORMA ABBREVIATA PAC SPA</b>	444.	<b>ROMAR S.R.L.</b>
405.	<b>P.I. 2000 S.R.L.</b>	445.	<b>RONCODURO S.C. A R.L.</b>
406.	<b>PA.GE. S.R.L.</b>	446.	<b>RONZONI S.R.L.</b>
407.	<b>PADANA SRL</b>	447.	<b>ROSI LEOPOLDO S.P.A.</b>
408.	<b>PAL STRADE S.R.L.</b>	448.	<b>RUDIT SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</b>
409.	<b>PALAGHIACCIO S.R.L.</b>	449.	<b>S.A.F. S.R.L.</b>
410.	<b>PALUMBO COSTRUZIONI S.R.L.</b>	450.	<b>S.A.I.M.P. - S.R.L.</b>
411.	<b>PAOLACCI -S.R.L.</b>	451.	<b>S.A.I.T. - SOCIETA' ARTICOLI INDUSTRIALI TECNICI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</b>
412.	<b>PAPALEO GEOM. VINCENZO GAETANO - S.R.L.</b>	452.	<b>S.C.E.P. SOCIETA' COMMERCIALE EDILE PISTOIESE - S.R.L.</b>
413.	<b>PARISI COSTRUZIONI GENERALI - S.R.L.</b>	453.	<b>S.F.E. SERVIZI FERROVIARI EUROPEI S.R.L.</b>
414.	<b>PARK SIGNAL SRL</b>	454.	<b>S.I.A.C. - SOCIETA' IRPINA ASFALTI E COSTRUZIONI - S.R.L.</b>
415.	<b>PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A.</b>	455.	<b>S.I.E.F.F. STRADE S.R.L.</b>
416.	<b>PASTORE SCAVI S.R.L.</b>	456.	<b>S.I.F.EL. S.P.A.</b>
417.	<b>PEDELOMBARDA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI</b>	457.	<b>S.I.O.S.S. - SOCIETA' ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA STRADALE - S.R.L.</b>
418.	<b>PERINI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA PERINI COSTRUZIONI S.R.L.</b>	458.	<b>S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L.</b>
419.	<b>PERUZZI GIANLUCA S.N.C.</b>	459.	<b>S.M.A. - SIMEONE MASSIMO ARMAMENTO S.R.L.</b>
420.	<b>PESARESI GIUSEPPE S.P.A.</b>	460.	<b>S.O.S. MOBILITA' S.C.R.L.</b>
421.	<b>PIANTONI SEVERO S.R.L.</b>	461.	<b>S.P.A. IMPRESE STRADALI E FORNITURE</b>
422.	<b>PICCIONI COSTRUZIONI SRL</b>	462.	<b>S.V.S. SOCIETA' VENETA SERVIZI S.R.L.</b>
423.	<b>PICCO BARTOLOMEO S.R.L.</b>	463.	<b>SA.CO.REST S.R.L.</b>
424.	<b>PIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.</b>	464.	<b>SA.MA. S.R.L.</b>
425.	<b>PIETRINI S.R.L.</b>	465.	<b>SAFITAL S.R.L.</b>
426.	<b>PILEGGI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (IN BREVE) PILEGGI COSTRUZIONI S.R.L.</b>	466.	<b>SAGE S.R.L.</b>
427.	<b>POLISTRADAE COSTRUZIONI GENERALI SPA</b>	467.	<b>SALCEF GROUP S.P.A.</b>
428.	<b>POLO COSTRUZIONI S.R.L.</b>	468.	<b>SALIMA S.R.L.</b>
429.	<b>POLO S.R.L.</b>	469.	<b>SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO SOC. CONS. A R.L.</b>
430.	<b>PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</b>	470.	<b>SANECO S.R.L.</b>
431.	<b>PORTALUPI CARLO IMPRESA S.P.A.</b>	471.	<b>SANGALLI S.P.A.</b>
432.	<b>PORTO S.R.L.</b>	472.	<b>SARDA APPALTI LAVORI PUBBLICI - S.R.L. S.A.L.P. S.R.L.</b>
433.	<b>PREVE COSTRUZIONI S.P.A.</b>		
434.	<b>PROGETTO COSTRUZIONI SRL</b>		

473.	SAUDIN S.R.L.		
474.	SCA.MA. STRADE - S.R.L.	513.	SOLE IMMOMECC SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA SOLE IMMOMECC S.P.A.
475.	SCALZONE COSTRUZIONI SRL	514.	SPOSATO COSTRUZIONI S.R.L.
476.	SCAVI E CONDOTTE S.R.L.	515.	STEAS-SOCIETA' TECNOLOGIE APPLICATIVE SPECIALIZZATE SRL
477.	SCHIAVO S.R.L.	516.	STON S.R.L.
478.	SCRIVIA ASFALTI S.R.L.	517.	STRABAG S.P.A.
479.	SE.SAR. S.R.L.	518.	STRADA DEI PARCHI SPA
480.	SE.VA.CO.M. S.R.L.	519.	STRADA DEL MARE S.P.A.
481.	SECOMA S.R.L.	520.	STRADE 2020 SRL
482.	SEGNAL STRADE S.R.L.	521.	STRADE E AMBIENTE S.R.L.
483.	SEGNALETICA MARRO (IN SIGLA SEGMA) S.R.L.	522.	STRADE E SERVIZI S.R.L.
484.	SEGNALETICA PER L'ITALIA S.R.L.	523.	STRADIT S.R.L.
485.	SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. - SOCIETA' COOPERATIVA	524.	STS S.R.L.
486.	SEP S.R.L.	525.	SUBLACENSE GARDEN - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
487.	SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L.	526.	SUPER ASFALTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA SUPER ASFALTI S.R.L.
488.	SERVECO SRL	527.	SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SPA
489.	SGROMO COSTRUZIONI S.R.L.	528.	T.E.C. TECHNOLOGY ENGINEERING CONSTRUCTION S.R.L.
490.	SIAP SERVICE S.R.L.	529.	T.E.S. S.P.A.
491.	SIAS S.P.A.	530.	T.V.G. SRL
492.	SICAS ASFALTI S.R.L.	531.	TANGENZIALE ESTERNA S.P.A.
493.	SIL.CAP. - S.R.L.	532.	TANGENZIALI ESTERNE DI MILANO S.P.A.
494.	SIMEDIL S.R.L.	533.	TE.VIA.S.R.L.
495.	SIMONI CAVE S.R.L.	534.	TEAM SEGNAL S.R.L.
496.	SINERGIE S.R.L.	535.	TEAS - S.R.L.
497.	SINNICA SERVICE S.R.L.	536.	TEC.MO. EDILIZIA S.R.L.
498.	SIRAMVIN S.R.L.	537.	TECHNOTUNNEL S.R.L.
499.	SIRIANNI SRL	538.	TECNO - GI - STRADE S.R.L.
500.	SISTRI S.R.L. UNIPERSONALE	539.	TECNO ROAD S.R.L.
501.	SITALFA S.P.A.	540.	TECNO SCAVI S.R.L.
502.	SITECO S.R.L.	541.	TERRAMARE S.R.L.
503.	SJLES - SOCIETA' JONICA LAVORI EDILI E STRADALI S.R.L.	542.	TESORO SRL
504.	SOCIETA' APPALTI E COSTRUZIONI EDILIZIE -S.A.E.C.E.-S.R.L.	543.	THERMOS HABITAT S.R.L.
505.	SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA -P.A.	544.	TILIAVENTUM S.C.A R.L.
506.	SOCIETA' DI PROGETTO AUTOSTRADA DIRETTA BRESCIA MILANO S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA SOCIETA' DI PROGETTO BREBEMI S.P.A.	545.	TIRRENA SCAVI S.P.A.
507.	SOCIETA' ITALIANA APPALTI E SERVIZI S.R.L.	546.	TISS INGEGNERIA S.R.L.
508.	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.	547.	TONET S.R.L.
509.	SOCIETA' ITALIANA PUBBLICITA' ESTERNA S.I.P.E. SRL	548.	TOTO S.P.A. COSTRUZIONI GENERALI
510.	SODI STRADE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	549.	TRAFITER SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
511.	SOKOED S.P.A.	550.	TRIO STRADE S.R.L.
512.	SOLAGE S.R.L.	551.	TROSSARELLO COSTRUZIONI - S.R.L.
		552.	TURLA COSTRUZIONI SRL
		553.	UNICA S.P.A.
		554.	UNICOS S.R.L.

555. UNIFERR S.R.L.
556. VALSECCHI - ARMAMENTO  
FERROVIARIO S.R.L.
557. VARESCO S.R.L.
558. VARIA COSTRUZIONI - SOCIETA' A  
RESPONSABILITA' LIMITATA
559. VENETA21 S.R.L.
560. VENETO STRADE S.P.A.
561. VENTRE INFRASTRUTTURE SOCIETA'  
A RESPONSABILITA' LIMITATA, IN  
SIGLA VENTRE INFRASTRUTTURE  
S.R.L.
562. VERONA S.R.L.
563. VERTULLO COSTRUZIONI S.R.L.
564. VIABILITA' S.R.L.
565. VIA VAI ROAD S.R.L.
566. VITA GROUP S.R.L.
567. WALEC S.R.L.
568. WEBUILD S.P.A.
569. ZAB COSTRUZIONI S.R.L.
570. ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.
571. ZAMBELLI - S.R.L.

## BIBLIOGRAFIA

**(a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL'ANCE,**  
*Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – giugno 2012, 2012*

**(a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL'ANCE,**  
*Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – gennaio 2020, 2020*

**(a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL'ANCE,**  
*Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – gennaio 2019, 2019*

**(a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI DELL'ANCE,**  
*Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – dicembre 2015, 2015*

**(a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL'ANCE,**  
*Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021, 2021*

**(a cura della) DIREZIONE AFFARI ECONOMICI, FINANZA E CENTRO STUDI DELL'ANCE,**  
*Slide di presentazione dell'Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – febbraio 2021, 2021*

**(a cura di) POMPEI R.,** *Reverse charge, Split payment e altre novità della Legge di stabilità 2015 per l'IVA (Aggiornato al 15 aprile 2015),* Confartigianato Udine, 2015

**(a cura di) SANTESSO E.,** *Lezioni di economia aziendale,* Giuffrè Editore, 2010

**(a cura di) VICARI P., FERRILLO A., VALERY A.,** *Classificazione delle attività economiche Ateco 2007,* in *Metodi e Norme,* ISTAT, n. 40, 2009

**AGENZIA DELLE ENTRATE,** Circolare n. 14/E, 27 marzo 2015

**AGENZIA DELLE ENTRATE,** Circolare n. 15/E, 13 aprile 2015

**AGENZIA DELLE ENTRATE,** Circolare n. 27/E, 7 novembre 2017

**AGENZIA DELLE ENTRATE,** Circolare n. 6/E, 19 febbraio 2015

**AGENZIA DELLE ENTRATE**, Circolare n. 9/E, 7 maggio 2018

*Allarme Confindustria: «Sui pagamenti divisi ancora niente certezze»*, Il Sole 24 Ore, 1 luglio 2020

**ANCE, CNA COSTRUZIONI, ANAEP Confartigianato, Alleanza delle Cooperative Italiane Produzione e Lavoro**, *Criticità relative all'applicazione dello split payment nei lavori pubblici in Italia*, Dossier tecnico, febbraio 2015

**ANTONINI A., PRIMICERI G.**, *I numeri della crisi*, in *Techne*, Firenze University Press, Vol. n. 01, 2011

**BEGHIN M.**, *Diritto tributario*, III edizione, Wolters Kluwer, 2017

**BONUZZI A.**, *Rimborso prioritario più agevolato per chi “subisce” lo split*, in *Euroconference NEWS*, 24 febbraio 2015

**BRUSATERRA M.**, *Split payment e crisi di liquidità: la contromisura (parziale) del rimborso*, in *Norme&Tributi Plus Fisco*, Il Sole 24 Ore, n. 08, 2020

**CANFORA A., MARIGLIANI M., PISANI S., SPINGOLA A.**, *Gli effetti dello split payment sulla compliance IVA*, in *Argomenti di discussione*, Agenzia delle Entrate, n. 01, 2017

**CENTORE P.**, *L'occasione da non perdere con le regole di “split payment”*, in *Corriere Tributario*, IPSOA, n. 21, 2015

**CERATO S.**, *Reverse charge prevalente sullo split payment*, in *Euroconference NEWS*, 21 settembre 2017

**COMMISSIONE EUROPEA**, Documento COM(2010) 695, 1 dicembre 2010

**COMMISSIONE EUROPEA**, Documento COM(2011) 851, 6 dicembre 2011

**CRISTIANO V., COLOMBO A.C.**, *Split payment, via libera alla proroga fino al 2023*, in *La Settimana Fiscale*, Il Sole 24 Ore, n. 20, 29 luglio 2020

**DI BRANDO M.**, *IVA anticipata dalle imprese fino alla metà del 2023 Ma è scontro nel governo*, Il Messaggero, 4 luglio 2020

**DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, *Statistiche sulle tempistiche dei rimborsi IVA anno 2019 e I semestre 2020*

**DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE, CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**, Circolare n. 1, 9 marzo 2015

**DRIGO C.N.**, *La disciplina dello Split Payment*, in *Il Commercialista Veneto*, Associazione Dei Dottori Commercialisti E Degli Esperti Contabili Delle Tre Venezie, n. 230, marzo/aprile 2016

*Finanza aziendale*, McGraw-Hill Education, 2018

**FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI**, *IVA: lo split payment*, Circolare del 31 marzo 2015, 2015

**FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI**, *Le novità sul regime IVA di inversione contabile (reverse charge)*, Circolare del 30 gennaio 2015, 2015

**FORTE N.**, *I rapporti tra “reverse charge” e “split payment”*, in *Corriere Tributario*, IPSOA, n. 19, 2015

**GARZON A.**, *Il paradosso dello split payment come eccezione strutturale*, in *Norme e Tributi*, Il Sole 24 Ore, 15 giugno 2020

**GIRARDI D.**, *Il settore delle costruzioni in Italia tra crisi e trasformazione [The Construction Sector in Italy, Crisis and Change]*, IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2012

**GIULIANI G., SPERA M.**, *L'estensione dello split payment a nuove categorie*, in *Il fisco*, Wolters Kluwer, n. 23, 2018

**GIULIANI G., SPERA M.**, *Reverse charge in edilizia: primi chiarimenti del Fisco e perduranti dubbi applicativi*, in *Il fisco*, Wolters Kluwer, n. 18, 2015

**ISTAT**, *Annuario statistico italiano 2020*, 2020

**ISTAT**, *Annuario statistico italiano*, vari anni

**ISTAT**, *Rapporto annuale – La situazione del Paese nel 2010*, 2011

**M. FR.**, *Split payment, ANCE all'attacco: nel governo c'è chi vuole ammazzare le imprese*, in *Quotidiano di Edilizia e Territorio*, Il Sole 24 Ore, n. 06, 2020

**MANDÒ G., MANDÒ D.**, *Manuale dell'Imposta sul Valore Aggiunto*, XXXIII edizione, IPSOA, 2014

**MAU S.**, *Split payment, dalla filiera delle costruzioni protesta unanime contro la proroga*, in *Norme & Tributi Plus Enti locali & Edilizia*, Il Sole 24 Ore, 3 agosto 2020

**MELIS G.**, *Manuale di diritto tributario*, G. Giappichelli Editore, 2019

**MILANO F.**, *Allarme imprese sullo split payment*, in *Norme e Tributi*, Il Sole 24 Ore, 5 febbraio 2015

**MINCUZZI A., RUBINO G.**, *La grande rapina dell'Europa: scomparsi 1.260 miliardi di Iva*, Il Sole 24 Ore, 6 maggio 2019

**MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**, Circolare n. 1820 del 23 luglio 1960

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, Bollettino delle entrate tributarie, gennaio-dicembre, vari anni

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, *Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva - anno 2017*

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, *Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva – anno 2020*

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, Relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2015, 2014

**MINISTERO DELLE FINANZE**, Risoluzione n. 46 del 26 maggio 1998

**MOBILI M., PARENTE G.**, *Evasione dell'Iva, Italia campione d'Europa*, Il Sole 24 Ore, 18 giugno 2018

**MOBILI M., PARENTE G.**, *La fattura elettronica conviene al Fisco: più gettito per 3,5 miliardi*, Il Sole 24 Ore, 26 giugno 2020

**MONTICELLI L.**, *“Dal governo tante parole, servono i fatti e il decreto Semplificazioni è in ritardo”*, La Stampa, 13 giugno 2020

**MONTINARO A.**, *La conferma compromette la liquidità*, in *Norme e Tributi*, Il Sole 24 Ore, 25 giugno 2020

*Novità IVA: reverse charge e split payment – Le casistiche in cui si applica l’uno o l’altro meccanismo di assolvimento dell’imposta*, in *Fiscal Focus*, n. 24, 26 gennaio 2015

**OSSERVATORIO PERMANENTE CNA SULLA TASSAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE IN ITALIA**, *Reverse charge e split payment: in fumo la liquidità delle imprese*, 24 marzo 2015

**PANETTA F., SABBATINI R., ZOLLINO F., BIANCHI M.L., BOFONDI M., BORSELLI F., BULLIGAN G., BUONCOMPAGNI A., CAPPABIANCA M., CARPINELLI L., CHIABRERA A., COLUMBA F., DE BLASIO G., D'IGNAZIO A., FABRIZI C., GOLA C., SIGNORETTI F.M.**, *L’andamento del mercato immobiliare italiano e i riflessi sul sistema finanziario*, in *Questioni di Economia e Finanza*, Banca d’Italia, n. 59, dicembre 2009

**PANTONI G., SABBATINI C., MERONI M.**, *«Split payment»: chiarimenti*, in *La Settimana Fiscale*, Il Sole 24 Ore, n. 23, 10 giugno 2015

**PARENTE G.**, *Italia sempre prima nella UE per evasione IVA*, in *Norme e Tributi*, Il Sole 24 Ore, 6 settembre 2019

**POGLIOTTI G.**, *Confindustria: così si soffocano le imprese*, in *Norme e Tributi*, Il Sole 24 Ore, 4 luglio 2020

**PORTALE R.**, *IVA – Imposta sul Valore Aggiunto 2013*, Giuffrè Editore, 2013

**Q. E. T.**, *Split payment, Oice: la proroga sarebbe un atto mortale per chi opera con la pubblica amministrazione*, in *Quotidiano di Edilizia e territorio*, Il Sole 24 Ore, n. 06, 2020

**RICCA F.**, *Estensione del reverse charge e introduzione dello split payment per arginare le frodi Iva*, in *Il fisco*, Wolters Kluwer, n. 44, 2014

**RICCA F.**, *I soggetti tenuti allo split payment*, in *Corriere Tributario*, IPSOA, n. 23, 2018

**RIZZARDI R.**, *Lo “split payment” IVA nei rapporti con la Pubblica amministrazione trova il regolamento*, in *Corriere Tributario*, IPSOA, n. 9, 2015

**ROSSETTI D.A., DE PIRRO R.**, *Reverse charge: è possibile un’applicazione generalizzata?*, in *Corriere Tributario*, IPSOA, n. 32-33, 2017

**RUGIERO S., TRAVAGLINI G., FEDERICI A.**, *Il settore costruzioni in Italia: crisi e opportunità nell’ultimo decennio*, in *Argomenti*, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, n. 10, maggio-agosto 2018

**SALERNO M.**, *Fisco: Ance all’attacco: pagamenti separati IVA furto di liquidità*, *Il Sole 24 Ore*, 21 giugno 2020

**SALERNO M.**, *Pagamenti, nelle costruzioni attesa di 4,5 mesi e arretrato record di sei miliardi*, in *Quotidiano di Edilizia e Territorio*, *Il Sole 24 Ore*, n. 01, 2020

**SALVINI L.**, *Profili sistematici e di legittimità dello “split payment”*, in *Corriere Tributario*, IPSOA, n. 14, 2015

**SANTORO A.**, *Reverse charge e split payment: tra riduzione dell’evasione e obiettivi di bilancio*, *IPSOA Quotidiano*, 4 febbraio 2015

**SOSTERO U., FERRARESE P., MANCIN M., MARCON C.**, *L’analisi economico-finanziaria di bilancio*, III edizione, Giuffrè Editore, 2018

**SPERA M.**, *L’applicazione dello split payment nell’ordinamento nazionale tra criticità e dubbi operativi*, in *Il fisco*, Wolters Kluwer, n. 10, 2015

**SPERA M.**, *Split payment: difficoltà operative per i fornitori degli Enti*, in *Il fisco*, Wolters Kluwer, n. 13, 2016

**STANTILLI G.**, *Stretta IVA, la rivolta dei costruttori: no a proroghe dei pagamenti separati*, *Il Sole 24 Ore*, n. 06/2020, 13 giugno 2020

**TESAURO F.**, *Istituzioni di diritto tributario – Vol. 2 Parte speciale*, XI edizione, UTET giuridica, 2018

**ZEI A.**, *Lo Split payment*, in *Edicola Fisco*, *Il Sole 24 Ore*, 03/2016 – Instant, n.7

## SITOGRAFIA

[journals.uniurb.it](http://journals.uniurb.it)

[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

[www.ance.it](http://www.ance.it)

[www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

[www.cnabrindisi.com](http://www.cnabrindisi.com)

[www.commercialistaveneto.org](http://www.commercialistaveneto.org)

[www.ecnews.it](http://www.ecnews.it)

[www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu)

[www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)

[www.fondazione nazionale commercialisti.it](http://www.fondazione nazionale commercialisti.it)

[www.funzionepubblica.gov.it](http://www.funzionepubblica.gov.it)

[www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)

[www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)

[www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)

[www.istat.it](http://www.istat.it)

[www.mazzeidemattia.it](http://www.mazzeidemattia.it)

[www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it)

[www.mo.cna.it](http://www.mo.cna.it)

[www.normattiva.it](http://www.normattiva.it)

[www.treccani.it](http://www.treccani.it)